Redatta scheda pel casellario
addì.....

- 10 - 01

N. 39/97 del reg. gen.
N.24/2000 del Registro
inserz.sentenze

N. 8582/95 R.G.N.R.
N. 8447/95 R.G.GIP

1^ CORTE DI ASSISE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2000 il giorno 31 del mese di maggio in Roma

LA 1^CORTE DI ASSISE DI ROMA

composta dai Signori :

1. AMATO	FRANCESCO	Presidente
2. DE CATALDO	GIANCARLO	Giudice a latere
3. TARANTINO	MARIA CRISTINA	Giudice popolare
4. PACE	PIETRANTONIO	) "
5. TOLLO	PAOLO	) "
6. PRANDINI	MARIO	("
7. SCIPIONI	GIUSEPPE	("
8. CONEMI	LUIGI	) "

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal signor dott.

ANTONIO MARINI

e con l'assistenza del Collaboratore di cancelleria SILVIA IANNACO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

1) ANDREOZZI TIZIANO – nato a Roma il 2.8.1975- Va Monti di Marvaiata 32 Formello – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n° 8447/95 RG GIP E N° 248/96 RMC del 14.9.1996 – arr. 17.9.96 – arr. dom.ri 5.12.1996 scarcerazione 21.6.97.

LIBERO CONTUMACE

2) ANZOINO MARIO – nato a Torino il 6.4.1963 – res. Via Ormea n.150 Torino.

LIBERO ASSENTE

3) AVENALE MARIA PAOLA –nata a Roma il 4.1.1961 – res.te e dom.ta Via Firenze n. 7 Ciampino.

LIBERA PRESENTE

4) BENIAMINO ANNA – nata il 7.12.1970 a San Rocco- res. in Via Mazzini 38 Torino– elett.te dom.ta in Via Beaumont, n. 46 Torino presso Avv. Claudio Novaro.

LIBERA ASSENTE

5) BERLEMMI FRANCESCO – nato a Napoli il 2.11.1952 – res. Via Cortile Saitta 13 Palermo ivi elett.te dom.to. – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, 8447/95 RG GIP e 248/96 RMC del 14.9.96 – Arr. 17.9.96 – scarceraz. 10.10.96 Ord. Trib. Lib. del 9.10.96.

LIBERO ASSENTE

6) BONANNO ALFREDO MARIA - nato a Catania il 4.3.1947 – res. Via Molino di Vernalese, 13 – Bagno Ripoli - dal 30.10.97 in Via Rao n. 8 Catania (d.d.) – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/95 RG GIP e n. 248/96 RMC del 14.9.1996 – Arr. 17.9.96 – Scarcer. 30.10.97 da Procura Generale Corte Cassazione annulla ord. cust. caut..

LIBERO ASSENTE

7) BUDINI ANTONIO – nato a Milano il 22.2.1961 – res. Via De Predis 7, MILANO (d.d.) – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/95 RG GIP e n. 248/96 RMC del 14.9.96 – notif. 17.9. 1996 – Arr. dom.ri 14.1.98 Ord. Corte Assise Roma – Scarcer. 26.1.98 Sentenza Corte Suprema Cassazione annulla ord. cust.caut..

LIBERO PRESENTE

8) CAMENISCH MARCO – nato a Schers (Svizzera) il 21.1.1952 – Attualmente detenuto presso CC Novara – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/95 RG GIP e n.

248/96 RMC del 14.9.96 notif. 17.9.96 – Scarc. Sentenza 26.1.98 Corte Suprema Cassazione annulla ord.cust. caut..

DETENUTO A.C. ASS. PER RINUNCIA

9) **CAMPO ORLANDO** – nato a Campo Calabro il 24.9.1954 – res. Via V.zo Ranieri 2 – Campo Calabro – Corso Umberto n. 16/A – Morlupo (d.d.) – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/95 RG GIP e n. 248/96 RMC del 14.9.96 notif. 17.9.96. 22.12. 97 Ordinanza scarceraz. per dec. termini Corte Assise Roma per i capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,13, 14, 15, 16, 17, 41 e arr. dom.ri per il capo 1. Scarceraz.14.1.98 Ordin. Corte Assise Roma. 26.1.98 Corte Cass. Annulla ordi. cust. caut..

LIBERO ASSENTE

10) **CAVALLERI COSTANTINO** – nato a Orroli il 20.2.1956 – dom.to in Via Louis, 57 Senorbì (CA).

LIBERO CONTUMACE

11) **CORTIMIGLIA MARIA APOLLONIA** – nata il 28.6.1959 a Misilmeri (PA) ivi res. in Via C. Da Pantaleo 26 – dom.to Via Felice Bisazza 60 Palermo (d.d.) – Ordinanza custodia cautelare in carcere 8582/95 RGNR, n. 8447/95 RG GIP e n. 248/96 RMC del 14.9.96 – Arr. 17.9.96 – Ordinanza arr. dom.ri n. 8447/95 RG GIP del 1.10.96 – Scarc. ord. pari numero del 25.11.96.

LIBERA ASSENTE

12) **COSPITO ALFREDO** – nato a Pescara il 14.7.1967 – res. in Via Savona 10 Cuneo.

LIBERO ASSENTE

13) **DE PASCALE NADIA** – nata ad Altomonte (CS) il 10.7.1962 . res Via Montesanto, 14 Napoli – elett.te dom.to presso Avv. Luciano Santoianni foro Napoli.

LIBERA ASSENTE

14) **DI FAZIO LUCIANO** – nato a Roma il 28.7.1968 – res. Largo Sansovetti, 5 Grottaferrata.

LIBERO ASSENTE

15) **DI MARCA CARMELA** – nata a Catania il 18.10.1938 – res. Via Rao, 8 Catania.

LIBERA PRESENTE

16) **FALCO LIBORIO** – nato il 9.11.1959 ad Afragola – res. Via Etna, 10 Aprilia.

LIBERO CONTUMACE

17) **FANTAZZINI HORST** – nato il 4.3.1939 ad Altenkesel (Germania) – domicilio eletto CC Alessandria N.C. – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/95 RG GIP e n. 248/96 RMC del 14.9.96 notif. 17.9.96 – Corte Assise Roma con ordinanza 9.11.98 revoca misura cautelare sopra riportata.

DETENUTO A.C. ASSENTE PER RINUNCIA

18) **FONTE FRANCO** – nato l'e.3.1946 a Roma - res. Via Giovanni Matteo Adorni, 5 int. 1 Acilia.

LIBERO CONTUMACE

19) **FRISETTI MARIO** – nato a Torino il 26.12.1953 – res. Via Nizza, 27 Torino – elett.te dom.to in Via Bligny, 5 Torino presso Avv. Annoni Alessandro.

LIBERO CONTUMACE

20) **GIZZO ANTONIO** – nato il 5.3.1954 a Guardia Lombardi (AV)- res.in Roma, Via Fivizzano 15 – Via Kennedy n. 18 Guardia dei Lombardi (d.d.) – Ord. custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/95 RGGIP e n. 248/96 RMC DEL 14.9.96 – Arr. 17.9.96 – Ord. arr. dom.ri 1.12.97 Corte Assise Roma – Ordin. scarceraz. 14.1.98 Corte Assise Roma.

LIBERO ASSENTE

21) **GREGORIAN GARAGIN** – nato il 27.3.1958 a Bengasi (Libia) – Attualmente detenuto presso CC Rebibbia N.C. Roma – Ord. custodia cautelare in carcere n.8582/95 RGNR, n. 8447/95 RG GIP e

n. 248/96 RMC del 14.9.96 notif. 17.9.96 – Scarc. 26.1.98 Sentenza Corte Suprema di Cassazione che annulla ord. cust. caut.

DETENUTO A.C. PRESENTE

22) **GUGLIARA SALVATORE** – nato il 21.3.1966 a Pescara, ivi res. Via R. Berardinucci 48 – dom.to in via Paglietta n. 15 Bologna – Ord. custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RNR, n, 8447/95 RG GIP e n. 248/96 del 14.9.96 – Arr. 17.9.96 –Ord. arr. dom. GIP Trib. Roma in via Chanoux, 10 Torino presso De Filippo del 30.10.1996 – Scarcer. Ord. n. 8447/95 RG GIP del 24.3.97.

LIBERO CONTUMACE

23) **LO FORTE CRISTINA** – nata a Bologna l'1.1.1964 – res. in Roma, Via del Pigneto 35 – Via San Gioacchini, 3 Castel di Casio Fraz. Badi Bologna (d.d.) –Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95RGNR, n. 8447/95 RG GIPe n. 248/96 RMC del 14.9.96 – Arr. 17.9.96 – Ord. arr. dom.ri 12.11.96 IN Via Filippo De Pisis 9 Bologna Scarc.17.7.97.

LIBERA PRESENTE

24) **LO VECCHIO ANGELA MARIA** – nata il 18.6.1963 a Bari – res. in Marino Via Castelletto 23 – Ord. cust. cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/95 RG GIP e n. 248/96 dek 14.9.96 - Arr. 29.4.98 – Ord. arr. dom.ri Corte Assise Roma del 29.5.98 – Ord. scarc. Corte Assise 22.7.98.

LIBERA PRESENTE

25) **MANTELLI GUIDO** – nato a Cuneo il 17.7.1971 – res. in Borgo San Dalmazzo (CN), Vicolo Lerotto 9 – Ordinanza custodia cautelare in carcere n° 8582/95 RGNR, n. 8447/95 RG GIP e n. 248/96 RMC del 14.9.96 – Verbale vane ricerche del 17.9.96 – Decreto latitanza n. 8447/95 RG GIP del 2.10.96.

LATITANTE CONTUMACE

26) **MAROTTA MARIA** – nata a Napoli il 24.1.1931 – dom.ta Via Etna, 10 Aprilia.

LIBERA CONTUMACE

27) MARTINO GIUSEPPE – nato a Melito di Porto Salvo il 25.7.1958 – res. in Viale delle Ginestre, 15 Anzio-lavinio di fatto domic. in via dei Giacinti n. 47 Lavinio-Anzio.

LIBERO CONTUMACE

28) MASCHIETTO MARIA LUDOVICA – nata a Ferrara il 14.2.1932 – res. Via Rook, 122 Pisa.

LIBERA ASSENTE

29) MOREALE STEFANO – nato a Udine il 26.6.1966 – res. via Molino di Vernalese n. 13 –Bagno a Ripoli (FI) ivi elettiv. domic. – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/95 RG GIP n. 248/96 RMC del 14.9.96 – Arr. 17.9.96. Scarc. 11.10.96 Ord. Trib. Lib..

LIBERO ASSENTE

30) NAMSETCHI MOJDEH – nata il 9.10.1974 a Teheran – res. in Via Lodovico Pavone 49 – Roma.

LIBERA ASSENTE

31) NANO ROBERTA – nata a Sanremo il 10.12.1966 – res. Via Savona 10, Cuneo – elett.te dom.ta in via Cavour, 34 Trento presso Avv. Giampiero Mattei – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n, 8447/95 RG GIP e n. 248/96 RMC del 14.9.96 – Verbale vane ricerche 17.9.96 – Decreto latitanza 2.10.96.

LATITANTE CONTUMACE

32) PALAMARA BRUNO – nato a Melito di Porto Salvo l'8.5.1953 – res. in Via G. Gozzi, 55 sc.A int. 16 Roma.

LIBERO ASSENTE

33) PIO FABRIZIO – nato ad Aprilia il 18.10.1964 – ivi res. Via Valtellina 80 (ivi elett.te dom.to) Campoverde di Aprilia.

LIBERO CONTUMACE

34) **PORCU FRANCESCO** - nato a Lula il 22.10.1954 – Ord. custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/95 RG GIP e n. 248/96 RMC del 14.9.96 notif. 17.9.96

DETENUTO ASSENTE PER RINUNCIA

35) **PORCU PIERLEONE** - nato a Selargius il 10.12.1953 – res. in via Schiavazzi, 10 – Cagliari – irreperibile.

LIBERO CONTUMACE

36) **RANERI ROSA GABRIELLA** – nata a Milano il 27.9.1963 – res. via Rao, 8 Catania.

LIBERA ASSENTE

37) **RICCI LORENZO** – nato a Nettuno il 10.8.1961 – Dom.to in via di Valle Schioia n. 224 – Vindaio 3° - (Angolo – Via Stradone di S. Anastasio) Lavinio.

LIBERO ASSENTE

38) **RICCOBONO GIUSEPPINA** – nata a Palermo il 18.3.1961 – res. via De Pretis , Milano – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/96 RG GIP e 248/96 RMC del 14.9.96 – Arr. 17.9.96 – Ord. arr. dom.ri GIP Trib. Roma del 15.11.1996. Scarc. 17.7.97 GIP Trib. Roma – Sent. Suprema Corte Cassazione 26.1.98 annulla ordin.cust. caut..

LIBERA ASSENTE

39) **RUBERTO PAOLO** – nato a Carlentini il 22.3.1957 – res. Via C. Da Pantaleo, 26, Misilmeri –Via Felice Bisazza 60 Palermo (d.d.) - Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n, 8447/96 RG GIP e n. 248/96 RMC del 14.9.96 – Arr. 17.9.96 – Arresti domiciliari ordinanza Corte Assise 14.1.98 – Sentenza Suprema Corte Cassazione 26.1.98 annulla ord. cust. caut..

LIBERO ASSENTE

40) **SASSOSI EMMA** – nata a Rovereto il 17.7.1953 – res. via Fivizzano 15 , Roma – Via di Villa Certosa 24 Roma (d.d.) elett.te dom.ta in Via delle Medagllie d'Oro 143 Roma presso avv. Simonetta

Crisci – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/96 RG GIP e n. 248/96 RMC DEL 14.9.96 – Arr. 17.9.96 – Scarcerata 30.10.1997 da Procura Generale presso Corte Cassazione Roma che annulla ord.cust.caut..

LIBERA ASSENTE

41) SCAPUZZO RAFFAELE – nato a Pozzuoli il 17.10.1967 ivi res. in Via Bovio 16 – dom.to in Via Montesanto, 14 Napoli.

LIBERO PRESENTE

42) SCOPPETTA MARIA GRAZIA ANTONIA – nata a Messina il 19.5.1956 – elett. dom. presso avv. Massimo Focacci foro Lucca.

LIBERA ASSENTE

43) SCROCCO ROSE ANN – nata a Chelsea il 7.4.1962 – res. Via Minervio, 60 Roma – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/96 RG GIP e n. 248/96 RMC del 14.9.96 – Verbale vane ricerche 7.3.97 – Decreto latitanza 8.3.97.

LATITANTE CONTUMACE

44) SFORZA ANTONIO – nato a Roma il 27.10.1939 ivi res. Via Ostiense 254.

LIBERO ASSENTE

45) SFORZA FABIO – nato a Roma il 2.3.1966 ivi res. Via Ostiense, 254.

LIBERO ASSENTE

46) SFORZA MASSIMO – nato a Roma il 12.12.1964 ivi res. Via Ostiense 254.

LIBERO ASSENTE

47) SFORZA ROBERTO – nato a Roma il 5.10.1963 ivi res. Via Ostiense 254 – Via Idra 280 Fiumicino (d.d.).

DET. A.C. arr. dom.ri ASSENTE PER RINUNCIA

48) SGARAMELLA ANNA MARIA – nata a Roma il 27.4.1953 – res. Corso Umberto 16 Morlupo.

LIBERA ASSENTE

49) STASI GIUSEPPE – nato a Palermo l'8.9.1963 ivi res. Via dell'Ermellino 2 (d.d.)- Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/96 RG GIP e n. 248/96 RMC del 14.9.96 – Arr. 17.9.96 – Scarc. 26.1.98 Sentenza Corte Suprema Cassazione che annulla ordin. cust. cautelare.

LIBERO ASSENTE

50) STRATIGOPOULOS CHRISTOS – nato ad Atene il 7.8.1963 - Via de Pretis n. 7 Milano (d.d.) – Ordinanza custodia caut in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/96 RG GIP e n. 248/96 RMC del 14.9.96 notif. 17.6.96 – Arr. dom.ri Ord. Corte Assise Roma 14.1.98 – Scarc. 28.1.98 Ord. Procura Generale Cassazione annulla ord. cust. caut.

LIBERO ASSENTE

51) TESSERI CARLO - nato ad Aprilia il 28.1.1965 – Attualmente detenuto presso CC Rebibbia N.C. Roma – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n.8447/96 RG GIP e n. 246/96 RMC del 14.9.96 notif. 17.9.96 – Arr. dom.ri del 14.1.98 Ord. Corte di Assise – Scarc. 28.1.98 Ord. Procura Generale Cassazione annulla ord. cust. caut..

DETENUTO A.C. PRESENTE

52) TIOUTZIA EVANGELIA – nata in Grecia il 29.1.1959 res in Atene – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/96 RG GIP del 14.9.1996 – Verbale vane ricerche 17.9.96 – Decreto latitanza 15.10.96.

LATITANTE CONTUMACE

53) WEIR JEAN HELEN – nata a St. Andreuss (Scozia) il 9.1.1945 – Via Vico Rao 8 Catania (d.d.) – Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 8582/95 RGNR, n. 8447/96 RG GIP e n. 248/96 RMC del 14.9.96 notif. il 17.9.96 – Scarc. 28.1.98 Procura Generale Cassaz. che annulla ord. cust. caut..

LIBERA ASSENTE

IMPUTATI

ANDREOZZI TIZIANO - BERLEMMI FRANCESCO - BONANNO ALFREDO MARIA - BUDINI ANTONIO- CAMENISCH MARCO - CAMPO ORLANDO – CORTIMIGLIA MARIA APOLLONIA – FANTAZZINI HORST – GIZZO ANTONIO – GREGORIAN GARAGIN – GUGLIARA SALVATORE – LO FORTE CRISTINA – LO VECCHIO ANGELA MARIA – MANTELLI GUIDO – MOREALE STEFANO – NAMSETCHI MOJDEH – NANO ROBERTA – PORCU FRANCESCO – RICCOBONO GIUSEPPINA – RUBERTO PAOLO – SASSOSI EMMA – SCROCCO ROSE ANN – SFORZA ANTONIO – SFORZA FABIO – SFORZA MASSIMO – STASI GIUSEPPE – STRATIGOPOULOS CHRISTOS – TESSERI CARLO – TZIOUTZIA EVANGELIA – WEIR JEAN HELEN.

1) del delitto di cui agli artt. 81, 112, 270, 270 bis, 306 C.P., 1 Legge 6.2.1980, nr.15, perchè, in concorso con DE BLASI Luigi (deceduto) e con altri, promuovevano, costituivano, organizzavano e comunque partecipavano ad una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, a compiere atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico (quali atti di sabotaggio, attentati a cose e persone, sequestri di persona, rapine ed altro), costituitasi anche in banda armata al fine di commettere uno o più delitti di quelli indicati nell'art. 302 C.P., strutturata in modo composito e compartimentato, secondo lo schema eversivo del doppio livello (l'uno palese ed apparentemente legale, l'altro occulto e praticamente illegale) e secondo le connotazioni specifiche dell'ORGANIZZAZIONE RIVOLUZIONARIA ANARCHICA INSURREZIONALE, teorizzata da BONANNO ALFREDO MARIA, e basata sulla costituzione di "GRUPPI DI AFFINITÀ", di "NUCLEI DI BASE" e di "COORDINAMENTI", dotata di un ingente quantitativo di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale di chiara matrice eversiva; dedita, tra l'altro, ad una intensa attività di autofinanziamento, mediante la commissione di sequestri di persona, di rapine e di altri reati contro il patrimonio, al fine di assicurarsi le risorse necessarie alla sua operatività e alla stessa sua sopravvivenza, all'assistenza dei latitanti e dei detenuti, all'acquisto di nuove armi e di cantine dove tenerle occultate a disposizione dei singoli associati; all'acquisto o all'affitto di appartamenti usati come basi logistiche e di raccordo tra i vari associati oltre che come rifugio per i latitanti; dedita, altresì, ad una diffusa attività di proselitismo, mediante la stampa di volantini, documenti, e periodici alternativi, a circolazione interna tra cui "ANARCHISMO", "PROVOCAZIONE", "CANENERO" e "GAS-GRUPPO ANARCHICI SPAZIALI", accompagnata da una pericolosa attività di istigazione e di apologia dei reati strumentali al conseguimento del fine di eversione dell'Ordinamento Costituzionale. Con l'aggravante, con riguardo al delitto di banda armata, della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Roma e altrove tra il 1986 ed il 1996.

2) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112, 61 nr. 2 C.P., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15, artt. 10, e 14 della legge 14.10.1974, nr.497, artt. 2 e 23 della Legge 18.4.1975 nr.110, perchè, in concorso tra di loro e con LUIGI DE BLASI (deceduto) e con altre persone non meglio identificate, in numero superiore a cinque, illegalmente detenevano, nella cantina sita in via Cristoforo Colombo nr.310, acquistata da CORTIMILLA MARIA APOLLONIA, nella cantina sita in via L. Rocci nr.67, acquistata da TESSERI CARLO, nel magazzino sito in via Riccardo Pitteri nr.44, affittato da SASSOSI EMMA, nell'abitazione di GIZZO ANTONIO e SASSOSI EMMA sita in via Fivizzano nr.15 a Roma, nell'abitazione di BUDINI ANTONIO e RICCOBONO GIUSEPPINA sita in via De Pretis nr.7 a Milano, in un appartamento in via di identificazione di un'amica della RICCOBONO sito in Milano, nell'abitazione di TESSERI CARLO sita in via Trento nr.1 a Nettuno, nell'abitazione di FANTAZZINI HORST sita in via Perseo nr.9 ad Ardea, località Colle Romito, armi, munizioni, esplosivi, al fine di commettere i reati di cui al capo 1); in particolare illegalmente detenevano le armi usate per compiere la rapina ai danni della gioielleria "CILETTI" e "GOLD MANCINI" di Pescara; le armi usate per compiere le rapine ai danni della "ELLESSE-FAST CARGO S.p.A.", della gioielleria "GIANSANTI", della "Banca Nazionale dell'Agricoltura" a Roma; le armi usate per compiere la rapina ai danni della gioielleria di "DANIELLI SERGIO GIOVANNI" a Milano; le armi usate per compiere le rapine ai danni della "Cassa Rurale Aldeno" e della "Banca Carderali" a Ravina di Trento; le armi usate per compiere la rapina ai danni della "Cassa Rurale" di Serravalle d'Ala; le armi usate per compiere la rapina ai danni della "Cassa di Risparmio di Roma" a Cori, meglio indicate e meglio specificate nei rispettivi capi di imputazione e nei verbali si sequestro acquisiti in atti, tra cui due mitra, un fucile a pompa, due bombe tipo "ananas" e varie pistole non meglio identificate, nonchè le armi, le munizioni e gli esplosivi qui di seguito elencati:

1 - Fucile mitragliatore HECKELANDKOCK con 2 caricatori di cui uno con cartucce, cal.7,62 X 51 Nato, con matricola abrasa;
2 - Fucile mitragliatore HECKELANDKOCK con 2 caricatori vuoti, con matricola abrasa;
3 - Fucile mitragliatore STEYR-DAYMLER-PUCH A.G. 9x21 completo di due caricatori vuoti, con matricola abrasa;
4- Fucile mitragliatore SITES - modello RANGER calibro 9x21, con caricatore quadrifilare, con matricola abrasa;

5 - Fucile da caccia sovrapposto BERETTA smontato con 4 cartucce a palla elicoidale marca ROTTIVEIL BRENNEKE 70 mm., con matricola abrasa;

6 - Pistola semiautomatica TANFOGLIO calibro 9 parabellum con guanciale nero, completa di caricatore bifilare pieno di cartucce con matricola abrasa - Mod. - AT 84 P;

7 - Pistola semiautomatica TANFOGLIO calibro 9 parabellum con guanciale marrone, completa di caricatore bifilare pieno di cartucce con matricola abrasa - Mod. AT 84 S;

8 - Pistola semiautomatica BERETTA calibro 7,65 con silenziatore e caricatori di cui 2 pieni con cartucce, con matricola abrasa; 9 - Pistola semiautomatica BERETTA calibro 9 corto completo di 7 cartucce;

10 - Pistola semiautomatica BERETTA Mod.1915 cal. 9 mm. Glisenti con matricola abrasa;

11 - Revolver TAURUS calibro 38 special di colore nero e calcio marrone, con matricola abrasa;

12 - Revolver FRANCHI-LLMA calibro 38 special di colore nero e guanciale marrone, con matricola abrasa;

13 - Revolver SMITH & WESSON calibro 357 magnum colore cromato - calcio in gomma nera - matricola 89K3362;

14 - 3 pacchi da 50 cartucce ciascuno cal.38 special più una cartuccia a parte;

15 - 9 pacchi da 25 cartucce ciscuno cal.9 corto marca SELLIER e BELLOT, 1 pacco da 50 cartucce WINCHESTER più una cartuccia a parte;

16 - sacchetto di plastica contenente 3 pacchetti con cartucce;

17 - pacchetto contenente cartucce con etichetta riportante la scritta 30 LUGER;

18 - 2 pacchetti di cartucce cal.9x21 marca FIOCCHI (2 confezioni da 50);

19 - 1 scatola contenente nr.25 cartucce cal.7,65 marca FIOCCHI;

20 - 4 pacchi di cartucce cal.12 - 70 mm. marca SAVVESTRE;

21 - 1 pacco da 10 cartucce cal. 12 contenente cartucce di marca diversa;

22 - 2 pacchi da 10 cartucce ciascuno marca BABY MAGNUM cal.12;

23 - 1 pacco contenente 12 cartucce cal.12 con dicituraPALLA SOLENGO;

24 - 4 pacchi avvolti con nastro adesivo e pellicola trasparente contenenti cartucce cal.12 e cal.16;

25 - 1 busta di palstica bianca e rossa con scritta KAUFHALLE e nastro adesivo giallo, con dicitura HOIZ IHR HOLZFACMHANDLER - DIE RICHTIGE ADRESSE contenente cartucce di calibro presumibile 7,62 più un numero complessivo di 10 cartucce;

26 - 1 busta di plastica blue con scritta SAMSON contenente altra busta in plastica con lettera S all'interno della quale vi sono nr.94 cartucce;

27 - 1 scatola contenente 50 cartucce 7,65 più altra scatola scatola con scritta FIOCCHI contenente nr.21 cartucce cal.7,65;
28 - pacco di cartucce cal.38 special e 357 magnum con scritta HOUSEHOLD ed altro contenitore con cartucce di diverso calibro;
29 - 2 buste per alimenti contenenti cartucce cal.9x21 più nr.25 cartucce cal.9x21 sfuse;
30 - 2 scatole di cartucce cal.12 marca MIRAGE PALLA SOLENGO per complessivi 20 colpi più sacchetto in plastica contenente nr.6 cartucce cal.12;
31 - involucro di pellicola trasparente contenente 2 paccheti di cartucce per pistola cal.7,65;
32 - Nr.51 cartucce di esplosivo polverulento da mina da 100 grammi cadauna;
33 - Nr.17 cartucce di esplosivo polverulento da mina da 100 grammi cadauna;
34 - Nr. 25 detonatori elettrici; 35 - confezione in plastica contenente 6 detonatori a miccia in alluminio;
36 - confezione pacchetto contenente 10 detonatori a miccia in alluminio;
37 - rotolo di miccia a lenta combustione del tipo catramata per la lunghezza di circa 50 metri;
38 - 3 spezzoni di miccia a lenta combustione rispettivamente di un metro i primi due e di 5 metri il terzo.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Accertato in Roma tra il 7 e l'8 Maggio 1991.

3) del delitto di cui agli artt.81 cpv, 110, 648 C.P., 1 Legge 6.2.1980 nr.15, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con DE BLASI LUIGI (deceduto) e con altre persone non identificate, al fine di procurare a sè e ad altri un profitto, ricevevano, acquistavano ed occultavano, nel deposito comune sito nella cantina di via Cristoforo Colombo nr.310, le armi, gli esplosivi, le munizioni e i congegni indicati nel capo 2), nonchè: un caricatore vuoto per fucile mitragliatore Beretta della capienza di 40 colpi ed uniformi e accessori militari di vario tipo appartenenti alla Guardia di Finanza, alla Polizia e ai Carabinieri; numerosi moduli falsificati di licenza di porto d'armi ed altri in bianco; numerose targhe anteriori e posteriori di autovetture; contrassegni di assicurazione; libretti di circolazione; passoparti di varie nazionalità; moduli

in bianco per carte di identità; varie carte di identità italiane ed estere intestate a vari nominativi; varie patenti di guida; timbri falsificati di uffici pubblici italiani (Comuni, Questure, Prefetture, Tribunali penali, Guardia di Finanza, ecc.) e di Paesi esteri; vari blocchetti di assegni; varie carte di credito; vari moduli di tesserino di riconoscimento di ufficiali e sottoufficiali della Guardia di Finanza; una banconota da L.50.000 falsificata ed altro materiale, il tutto meglio specificato nei verbali di sequestro della Questura di Roma, in data 7 e 8 Maggio 1991 che qui si devono intendere integralmente riportati.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Accertato in Roma, tra il 7 e l'8 Maggio 1991.

BENIAMINO ANNA – FRISETTI MARIO – MASCHIETTO MARIA LUDOVICA – COSPITO ALFREDO – DE PASCALE NADIA – SCAPUZZO RAFFAELE – DI MARCA CARMELA – RA:NERI ROSA GABRIELLA – SCOPPETTA MARIA GRAZIA ANTONIA –PALAMARA BRUNO – SFORZA ROBERTO –PORCU PIERLEONE – CAVALLERI COSTANTINO – SGARAMELLA ANNA MARIA – ANZOINO MARIO – AVENALE MARIA PAOLA

9bis) del delitto di partecipazione ad associazione sovversiva diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, a compiere atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico,(quali atti di sabotaggio, attentati a cose e persone, sequestri di persone, rapine ed altro).

In Roma ed altrove dal 1985 al 1986.

PORCU FRANCESCO – CAMPO ORLANDO – GREGORIAN GARAGIN – SCROCCO ROSE ANN – LO VECCHIO ANGELA MARIA e SFORZA FABIO:

4) del delitto di cui agli artt. 110, 422 C.P., 1 Legge 6.2.80 nr.15, perchè, in concorso tra di loro e con altri; al fine di uccidere, compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, confezionando un ordigno esplosivo ad alto potenziale, ponendolo all'interno di un'autovettura Fiat Uno turbo diesel, rubata da DE BLASI LUIGI e SFORZA FABIO, il 13 Luglio 1989 in via A. Severo, alla quale venivano applicate le targhe false RI-126372 e nella quale veniva posto in bella vista un fucile a canne mozze, marca "Zoli", con la matricola abrasa, portando quindi l'auto-bomba in un vasto parcheggio sito in via Giovanni Battista Valente, angolo via Prenestina, dove esplodeva, cagionando la morte di DE BLASI LUIGI.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

5) del delitto di cui agli artt. 110, 61 nr.2 C.P., 9, 10, 12 12 della Legge 14.10.1974 nr.497, 23 Legge 18.4.1975, nr.110, 1 Legge 6.2.1980 nr.15, perchè, in concorso tra di loro e con altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di cui al capo 4), illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un ordigno esplosivo ad alto potenziale e un fucile a canne mozze con la matricola abrasa.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Roma, il 24.8.1989.

6) del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nr.2 e 7 C.P., 1 Legge 6.2.1980 nr.15, perchè, in concorso tra di loro, con DE BLASI LUIGI (deceduto) e con altre persone non identificate, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura Fiat Uno turbo diesel targata Roma 96280-R che sottraevano a BASILE STEFANIA e SEBASTIANO, che l'avevano lasciata in sosta sulla pubblica strada regolarmente chiusa a chiave, commettendo il fatto usando una chiave falsa per aprire le portiere e per mettere in moto il motore.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Roma, il 13.7.1989.

7) del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nr.2 e 7 C.P., 1 Legge 6.2.1980 nr.15, perchè in concorso tra di loro, con DE BLASI LUIGI (deceduto) e con altre persone non identificate, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura Lancia Thema targata Roma 60091-P, che sottraevano a PANFILI COSTANTINO, il quale l'aveva lasciata parcheggiata sulla pubblica via con le portiere regolarmente chiuse a chiave, commettendo il fatto usando chiavi false per aprire le portiere e per mettere in moto il motore.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Roma il 20.7.1989.

<u>RUBERTO PAOLO, SCROCCO ROSE ANN, LO VECCHIO ANGELA MARIA e SFORZA ANTONIO.</u>

8) del delitto di cui agli artt. 110, 56, 628 C.P., 1 Legge 6.2.1980 nr.15, perchè, in concorso tra di loro e con GREGORIAN GARAGIN, per il quale si è proceduto separatamente, e con altre persone non identificate, commettevano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di

oggetti preziosi, dopo essersi introdotti nella gioielleria "CILETTI", minacciando la titolare CILETTI CLELIA e BERNARDI AUGUSTO mediante l'uso delle armi, non riuscendo nell'intento per fatti indipendenti la loro volontà e segnatamente per l'arrivo sul posto di LO FEUDO ANTONIO nei cui confronti, al fine di procurarsi l'impunità, usavano violenza, sparandogli contro più colpi di arma da fuoco che lo attingevano al torace, cagionandone la morte.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

9) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 576, 61 nr.2 C.P., 1 Legge 6.2.1980, nr.15, perchè in concorso tra di loro, con GREGORIAN GARAGIN per il quale si è proceduto separatamente, e con altre persone non identificate, al fine di assicurarsi l'impunità dal reato di cui al capo 8), cagionavano la morte di LO FEUDO ANTONIO nei confronti esplodevano, da breve distanza, più colpi di arma da fuoco, uno dei quali lo attingeva al torace.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

10) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 61, nr. 2 C.P., 12 e 14 Legge 14.10.1974, nr.497, 1 Legge 6.2.1980, nr.15, perchè, in concorso tra di loro, con GREGORIAN GARAGIN per il quale si è proceduto separatamente e con altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di cui al capo 8), illegalmente portavano in luogo pubblico una pistola Beretta mod.70 cal.7,65, una pistola Tanfoglio mod. AP-842, cal.9 mm parabellum ed altre armi non identificate.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Pescara, il 21.12.1990.

11) del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, nr.2 e 7, 61, nr.2 C.P., 1 Legge 6.2.1980, nr.15, perchè, in concorso tra di loro, con GREGORIAN GARAGIN per il quale si è proceduto separatamente e con altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di cui al capo 8), si impossessavano, previa effrazione, dell'autovettura Fiat Uno targata PE

292611, che sottraevano a RUGGERI ERNESTO che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Montesilvano la notte tra il 16 e 17 Dicembre 1990.

GREGORIAN GARAGIN – CAMPO ORLANDO – SCROCCO ROSE ANN – LO VECCHIO ANGELA MARIA:

12) del delitto di cui agli artt. 110, 628 C.P., 1 Legge 6.2.1980, nr.15, perchè, in concorso tra di loro, con DE BLASI LUIGI (deceduto), e altre persone non identificate, si impossessavano di un ingente quantitativo di oggetti preziosi, che sottraevano dalla gioielleria "GOLD MANCINI", mediante minaccia delle armi e l'uso della violenza, dopo aver immobilizzato i presenti utilizzando anche un paio di manette.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

13) del delitto di cui agli artt.81, 110, 61, nr.2, 12 e 14 Legge 14.10.1974, nr.497, 1 Legge 6.2.1980, nr.15, perchè, in concorso tra di loro, con DE BLASI LUIGI (deceduto), e con altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di cui al capo 12), illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico le armi utilizzate per compiere la suddetta rapina.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Pescara, il 7.6.1989.

SCROCCO ROSE ANN, PORCU FRANCESCO, CAMPO ORLANDO.

14) del delitto di cui agli artt.110, 628 C.P., 1 Legge 6.2.80, nr. 15, perchè, in concorso tra di loro, con DE BLASI LUIGI (deceduto) e con altre persone non identificate, si impossessavano di un ingente quantitativo di oggetti d'oro - meglio indicati e specificati nell'elenco redatto da EGIDIO GIANSATI in data Luglio 1988, allegato in atti e che qui si deve intendere integralmente riportato - che sottraevano dalla gioielleria "GIANSANTI" mediante minaccia delle armi ed uso della violenza, dopo aver immobilizzato i presenti GIANSANTI ROBERTO, MELUCCI MADDALENA, RICCI GERMANO e GIANSANTI EGIDIO a due dei quali venivano poste le manette.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

15) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 61, nr. 2 C.P., 12 e 14 Legge 14.10.1974, nr.497, 1 Legge 6.2.1980, nr.15, perchè, in concorso con altre persone non identificate, illegalmente portavano in luogo pubblico le armi usate per commettere la suddetta rapina.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Roma, il 14.6.1988.

FANTAZZINI HORST, TESSERI CARLO e CAMPO ORLANDO.

16) del delitto di cui agli artt.110, 628 C.P., 1 Legge 6.2.80, nr.15, perchè, in concorso tra di loro, si impossessavano di numerosi plichi contenenti assegni e documenti del Credito Romagnolo S.p.A. ivi in giacenza e precisamente di nr.500 assegni circolari inviati alla filiale di Carmiano, già compilati per L.100.000 cadauno intestati all'Ufficio postale di Carmiano serie 77 dal nr13.031772 al nr.13.032271 per il valore complessivo di 500 milioni; e altri 175 assegni circolari, inviati alla filiale di Marittima, in bianco valorizzabili 100 fino a L.1 milione, 25 fino a L.10 milioni e 50 fino a L.5 milioni ed altri pacchi che sottraevano dai locali della società "ELLESSE-FAST CARGO S.p.A" con sede in Roma via dell'Omo nr.141,

mediante la minaccia delle armi nei confronti di ALIS PIERO ed altri presenti, che venivano rinchiusi all'interno di un bagno prima di allontanarsi.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

17) del delitto di cui agli artt.81, 110, 61, nr.2 C.P., 12 e 14 Legge 14.10.1974, nr.497, 1 Legge 6.2.1980, nr.15, perchè in concorso tra di loro, al fine di commettere il reato di cui al capo 16), illegalmente portavano in luogo pubblico le armi utilizzate per commettere la suddetta rapina.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Roma, il 24.7.1990.

BUDINI ANTONIO, SASSOSI EMMA, TESSERI CARLO, WEIR J.HELEN:

18) del delitto di cui agli artt..110, 628 C.P., art. 1 Legge 6.2.1980 nr.15, perchè, in concorso tra di loro e con altre persone non identificate, per procurare a sè e ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia alla persona si impossessavano di oggetti d'oro e gioielli per un valore complessivo di L.80 milioni che sottraevano a DANIELLI SERGIO GIOVANNI, dopo averlo colpito alla testa con il calcio di un mitra.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

19) del delitto di cui agli artt.81, 110, 61 nr.2 C.P., 12 e 14 della legge 14.10.1974 nr.497, perchè,in concorso tra di loro, al fine di commettere il reato di cui al capo 18), illegalmente portavano in luogo pubblico un mitra ed altre armi non meglio identificate.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, l'1.12.1993.

BONANNO ALFREDO MARIA, BUDINI ANTONIO, GIZZO ANTONIO, MANTELLI GUIDO, NANO ROBERTA, SASSOSI EMMA, STRADIGOPOULOS CHRISTOS, TESSERI CARLO, WEIR J. HELEN, DI FAZIO LUCIANO, MARTINO GIUSEPPE, RICCI LORENZO e NAMSETCHI MOJDEH:

20) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 628 C.P., 1 Legge 6.2.1980 nr.15, perchè, in concorso tra di loro e con altre persone non identificate, con la complicità del DI FAZIO, del MARTINO e del RICCI, per procurare a sè e ad altri un ingiusto profitto, mediante la minaccia delle armi, agendo travisati, si impossessavano della somma di L.100 milioni circa, che sottraevano alla banca B.N.A. - Agenzia 13 -, nonchè della pistola Beretta in dotazione a DI FAZIO, costringendo sotto la minaccia delle armi GENOVESE MAURIZIO e le altre persone presenti sul posto a sdraiarsi per terra con le mani sulla nuca e successivamente ad entrare nel caveau, dove venivano rinchiusi.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

21) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 61 nr.2, 12 e 14 Leg ge 14.10.1974 nr.497, perchè, in concorso tra di loro, al fine di commettere il reato di cui al capo 20), illegalmente portavano in luogo pubblico le armi utilizzate per la rapina di cui sopra.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Roma, il 29.3.1994.

MANTELLI GUIDO - NANO ROBERTA - RICCOBONO GIUSEPPINA e NAMSETCHI MOJDEH:

22) del delitto di cui agli artt.81 cpv, 110, 628 C.P., 1 Legge 6.2.1980 nr.15. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,in concorso tra di loro e con BUDINI ANTONIO, TESSERI CARLO e STRATIGOPOULOS CHRISTOS e WEIR JEAN HELEN, nei confronti dei i quali si procede separatamente, per procurare a sè e ad altri un ingiusto profitto, mediante minaccia delle armi, si impossessavano della somma di L.62 milioni in danno della banca Carderali e della somma di L.80 milioni

in danno della Cassa Rurale Aldeno, sottraendole a RADICE GIANNANTONIO e ZANOTELLI FORTUNATO.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

23) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 61 nr.2, 12 e 14 Legge 14.10.1974 nr.497, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con TESSERI CARLO, BUDINI ANTONIO e STRATIGOPOULOS CHRISTOS, nei confronti dei quali si procede separatamente, al fine di commettere le due rapine di cui al capo 22), illegalmente portavano in luogo pubblico le armi utilizzate per le stesse rapine.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Ravina di Trento il 20.7.1994.

MANTELLI GUIDO – RICCOBONO GIUSEPPINA e NAMSETCHI MOJDEH:

24) del delitto di cui agli artt.110, 628 C.P., 1 Legge 6.2.80, nr.15, perchè, in concorso tra di loro e con BUDINI ANTONIO, STRATIGOPOULOS CHRISTOS, TESSERI CARLO, TZIOUTZIA EVANGELIA e WEIR J. HELEN, per i quali si procede separatamente, per procurare a sè e ad altri un ingiusto profitto, mediante minaccia con le armi, si impossessavano della somma di L.50 milioni in danno della Cassa Rurale di Serravalle D'Ala.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

25) del delitto di cui agli artt.81, 110, 61 nr.2 C.P., 12 e 14 Legge 14.10.1974 nr.497, 2 e 23 della Legge 18.4.1975 nr.110, 1 Legge 6.2.1980 nr.15 perchè, in concorso tra di loro e con le persone indicate al capo 24) per le quali si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui allo stesso capo, illegalmente portavano in luogo pubblico un fucile mitragliatore tipo Steyr modello S.P.P. cal.9 di fabbricazione austriaca, una pistola Smith Wesson 38. special e una Beretta cal. 9x21 con matricola abrasa.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Serravalle D'Ala il 19.9.1994.

TESSERI CARLO e NAMSETCHI MOJDEH:

26) del delitto di cui agli artt. 81, 110 C.P., 12 e 14 Legge 14.10.1974 nr.497, 1 Legge 6.2.1980 nr.15, perchè, in concorso tra di loro, con tale PINO ed altre persone non identificate, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola non meglio identificata, occultata a bordo di un motorino.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Roma nell'Agosto 1994.

TESSERI CARLO e FALCO LIBORIO

27) del delitto di cui agli artt. 110, 628 C.P., perchè, in concorso tra loro, al fine di procurare a sè e ad altri un ingiusto profitto, mediante minaccia delle armi, agendo travisati, si impossessavano di un borsello contente 5 blocchetti di assegni e la somma di L.100.000 che sottraevano a FARFARELLI ENZO.

28) del delitto di cui agli artt.110, 61 nr.2 C.P., 10, 12 e 14 della Legge 14.10.1974 nr.497, perchè in concorso tra di loro, al fine di commettere il reato di cui al capo 27), illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico 2 pistole non meglio identificate.

In Lavinio il 15.10.1993.

FALCO LIBORIO e MAROTTA MARIA.

29) del delitto di cui agli artt.81 cpv, 110, 648 C.P., perchè, agendo in concorso tra di loro, acquistavano e comunque ricevevano da TESSERI CARLO e NAMSETCHI MOJDEH vari oggetti d'oro e preziosi, di provenienza illecita, tra cui quelli provenienti dalla rapina commessa in

Milano il giorno 01/12/93 in danno della gioeilleria di DANIELLI SERGIO GIOVANNI.

- In Aprilia tra il 1990 e il 1994.

PORCU FRANCESCO – GARAGIN GREGORIAN – SCROCCO ROSE ANN :

30) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 422, 2^ comma C.P., 1 Legge 6.2.1980, nr.15, perchè, in concorso tra di loro e altre persone non identificate, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, collocando nei pressi della Questura di Milano un ordigno esplosivo, meglio descritto al capo 9), all'interno dell'autovettura Fiat Ritmo recante la targa RM-58048 E, ordigno che non eplodeva per cause indipendenti dallo loro volontà.

In Milano, il 14.8.1988.

31) del delitto di cui agli artt. 61, nr.2, 110, 112 C.P., 1 Legge 6.2.1980, nr. 15, 9, 10, e 12 Legge 14.10.1974, nr.497, per aver, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e al fine di compiere il delitto di cui al capo 30). confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo, costituito da due bombole di gas liquido di 25 Kg. ciascuna, assemblate a tre candelotti di dinamite del peso di circa 125 gr. ciascuno e innescato con due detonatori, collegati ad un timer, ciò allo scopo di potenziare l'effetto micidiale del congegno.

n Roma e Milano, accertato il 14.8.1988.

2) del delitto di cui agli artt.61, nr.2, 81, 110, 112, 628, 1^ e 3^ comma .P., 1 Legge 6.2.1980, nr.15, perchè, al fine di trarne un ingiusto profitto, concorso tra di loro e con altre persone non identificate, con finalità di rorismo e di eversione dell'ordine democratico, allo scopo di commettere i litti di cui ai capi 8) e 9), si impossessavano, sotto la minaccia delle armi e po aver immobilizzato ALFANO SALVATORE, delle autovetture Fiat mo targata RM 64848 F di proprietà di NASSI GIOVANNI e di una ncia Prisma targata RM 25683 G di proprietà di VADALÀ PAOLO.

Roma, il 30.5.1988.

33) del delitto di cui agli artt. 61, nr.2, 81 cpv, 110, 112, 624, 625, nr.7 C.P., 1 Legge 6.2.1980, nr.15, perchè, in concorso tra di loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto e per compiere i reati di cui al capo 8), per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, si impossessavano delle targhe RM 58048 E che asportavano dalla autovettura Fiat Uno di proprietà di SABATINI FABRIZIO e delle targhe RM 40144 G che asportavano dall'autovettura Seat Fura di proprietà di DEL SERE GIULIANO, commettendo il fatto con violenza su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede.

In Roma, nella notte tra il 28 e il 29 Maggio 1988.

GREGORIAN GARAGIN – BERLEMMI FRANCESCO – SCROCCO ROSE ANN e SFORZA MASSIMO

34) del delitto di cui agli artt. 110,112,624, 625 nn.2 7 C.P., 1 L. 06/02/80 n.15, perchè al fine di trarre profitto, in concorso tra loro, con finalità di terrorimo e di eversione dell'ordine democratico , si impossessavano di una autovettura Fiat Uno a cinque porte di colore bordeaux, modello '91, targata Catania, con uso di mezzo fraudolento e violenza su cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede.

In Catania, tra il 1990 e il 1991.

CORREZIONE DISPOSTA ALL'UDIENZA PRELIMINARE DEL 15.7.92

TESSERI CARLO, GIZZO ANTONIO, GUGLIARA SALVATORE e SASSOSI EMMA:

35) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640, 2° comma nr.1 C.P., 1 Legge 6.2.1980 nr.15, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con altre persone non identificate, con artifici e raggiri consistiti nell'alterare e contraffarre la data di emissione e la tratta dei biglietti ferroviari, emessi dalle agenzie di viaggio Giroingiro - viaggi e turismo - di Roma, Hotelplan di Bologna e Pocket viaggi di Milano, inducendo in errore le Ferrovie dello Stato si facevano rimborsare una somma superiore a quella effettivamente erogata per l'acquisto dei suddetti biglietti, ovvero utilizzavano tali biglietti alterati

e contraffatti per una tratta superiore a quella indicata all'origine, procurando così a sè e all'Organizzazione di cui facevano parte un ingiusto profitto con l'altrui danno.

Con l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Roma ed altrove tra il 1990 e il 1994.

TESSERI CARLO, NAMSETCHI MOJDEH e PIO FABRIZIO:

36) del delitto di cui all'art. 648 C.P., per avere, la MOJDEH ed il TESSERI acquistato da PIO FABRIZIO, che a sua volta l'aveva ricevuto da persona rimasta sconosciuta, una divisa da metronotte di provenienza illecita al prezzo di lire un milione e duecentomila.

In Aprilia nell'anno 1994.

SFORZA ANTONIO e PALAMARA BRUNO:

37) del delitto di cui agli artt. 81,110,648 C.P. perchè al fine di procurare a sè un profitto, il PALAMARA si intrometteva per far ricevere da DE BLASI Luigi a SFORZA Antonio oggetti d'oro e preziosi, di provenienza illecita, che lo SFORZA poi vendeva ad uno zingaro ed a un certo NANNI, non meglio identificati, ricavandone la somma di lire 20 milioni che consegnava al DE BLASI, ottenendo come compenso la somma di lre 2 milioni.

In Roma nell'anno 1988.

SFORZA ANTONIO e FONTE FRANCO:

38) del delitto di cui agli artt. 110,648 C.P., perchè al fine di procurare a sè un profitto, lo SFORZA riceveva dal DE BLASI LUIGI e BARCIA GIOVANNI oggetti d'oro e preziosi, provenienti dalla rapina in danno della oreficeria "Giansanti" di Roma, che vendeva a FONTE FRANCO, il quale per il loro acquisto pagava la somma di lire 60 milioni, ricevendo come compenso la somma di lire 3 milioni.

In Roma nell'anno 1988.

SFORZA ANTONIO e FONTE FRANCO:

39) del delitto di cui agli artt. 110,648 C.P. perchè, al fine di procurare a sè un profitto, lo SFORZA riceveva dal DE BLASI LUIGI e BARCIA GIOVANNI oggetti d'oro e preziosi, provenienti dalla rapina in danno della gioielleria "GOLD MANCINI" di Pescara, che vendeva a FONTE FRANCO, il quale per il loro acquisto pagava la somma di lire 120 milioni.

In Roma nell'anno 1989.

40) OMISSIS

SFORZA ANTONIO, SCROCCO ROSE ANN, CAMPO ORLANDO:

41) del delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, nn. 1,2,5, C.P. art.1 Legge 06/02/1980, n.15, perchè al fine di trarre profitto ,agendo in concorso tra di loro e con DE BLASI LUIGI (deceduto) con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di oggetti d'oro e preziosi in danno della gioielleria "RO.AN.", di ROBERTA PIVA, dopo essersi introdotti in un edificio destinato anche ad abitazione, dopo aver forzato alcune porte, dopo aver disattivato l'impianto d'allarme e dopo aver forzato la cassaforte con la fiamma assidrica, non portando a termine l'azione criminosa per fatti indipendenti dalla loro volonta'.

In Bergamo, il 29.5.1989.

LO FORTE CRISTINA e NAMSETCHI MOJDEH:

42) del delitto di cui agli artt. 110 C.P., 10 e 12 Legge 14/10/74 nr. 497, perché, in concorso tra di loro, detenevano e portavano in luogo pubblico un'arma non meglio specificata, ed in particolare prelevandola dall'appartamento di via Trento in Nettuno e portandola a Roma nell'abitazione della LO FORTE, dove veniva occultata.

In Nettuno ed in roma nel Settembre del 1994.

PARTI CIVILI

1) **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** – rappresentato e difeso da avv. Massimo Bachetti e avv. Massimo Giannuzzi dell'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi 12.

2) **TOSONI ANNA** – nata a Rieti il 3.12.1934 e residente a Pescara Via Maestri Del Lavoro 9

3) **LO FEUDO FRANCESCO** – nato a Pescara il 21.11.1968 ivi res. alla Via Maestri del Lavoro 9 – entrambi rappresentati e difesi – giusta procura speciale – da avv. Giancarlo Carlone e avv. Sergio Iannucci con studio in Pescara Viale V. Colonna 31.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M. :

1. ANDREOZZI TIZIANO - colpevole dei reati ascrittigli al capo 1) della rubrica, per partecipazione; ritenuta la continuazione: condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione. Assoluzione ex art. 530, cpv C.P.P., in ordine ai reati di cui ai capi 2 e 3.
2. BERLEMMI FRANCESCO - colpevole dei reati ascrittigli, e per quelli indicati al capo 1), ritenuta la partecipazione; applicata la continuazione con gli altri reati contestati: condanna alla pena di anni 6 di reclusione.
3. BONANNO ALFREDO MARIA – colpevole dei reati ascrittigli; ritenuta la continuazione tra i reati: condanna alla pena di anni 14 di reclusione.
4. BUDINI ANTONIO MARIA – colpevole dei reati ascrittigli, ritenuta la continuazione tra i reati: condanna alla pena di anni 10 di reclusione.
5. CAMENISCH MARCO – colpevole dei reati ascrittigli, ritenuta la continuazione tra i reati: condanna alla pena di anni 8 di reclusione.
6. CAMPO ORLANDO – colpevole del reato di strage di cui al capo 4: condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di 6 mesi – colpevole degli altri reati ascrittigli, applicata la continuazione: condanna alla pena di anni 10 di reclusione.
7. CORTIMIGLIA MARIA APOLLONIA – colpevole dei reati ascrittile e per quelli indicati nel capo 1), ritenuta la partecipazione; applicata la continuazione con gli altri reati contestati: condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.
8. FANTAZZINI HORST – colpevole dei reati ascrittigli, ritenuta la continuazione tra i reati: condanna alla pena di anni 8 di reclusione.
9. GIZZO ANTONIO – colpevole dei reati ascrittigli, ritenuta la continuazione tra i reati: condanna alla pena di anni 8 di reclusione.
10. GREGORIAN GARAGIN – colpevole del reato di strage di cui al capo 4: condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di 1 anno e 6 mesi – colpevole degli altri reati ascrittigli, applicata la continuazione: condanna alla pena di anni 30 di reclusione.
11. GUGLIARA SALVATORE – colpevole dei reati ascrittigli e per quelli indicati nel capo 1), ritenuta la partecipazione; applicata la continuazione con gli altri reati contestati: condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.
12. LO FORTE CRISTINA –colpevole dei reati ascrittile e per quelli indicati nel capo 1), ritenuta la partecipazione; applicata la continuazione con gli altri reati contestati: condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 reclusione.
13. LO VECCHIO ANGELA MARIA – colpevole dei reati ascrittile, applicata la continuazione tra i reati, concesse le attenuanti generiche e la diminuente dell'art. 116 C.P. in relazione al capo 9 (omicidio LO FEUDO): condanna alla pena di anni 30 di reclusione.
14. MANTELLI GUIDO – colpevole dei reati ascrittigli, ritenuta la continuazione tra i reati: condanna alla pena di anni 10 di reclusione.
15. MOREALE STEFANO – colpevole dei reati ascrittigli e per quelli indicati nel capo 1), ritenuta la partecipazione; applicata la continuazione con gli altri reati contestati: condanna alla pena di anni 5 di reclusione.

16. NAMSETCHI MOJDEH – colpevole dei reati ascrittile, ad eccezione di quelli indicati nei capi 2) e 3); applicata la continuazione tra tutti i reati, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 4 della Legge 6 febbraio 1980, n.15 : condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.
17. NANO ROBERTA – colpevole dei reati ascrittile, ritenuta la continuazione tra i reati: condanna alla pena di anni 10 di reclusione.
18. PORCU FRANCESCO – colpevole del reato di strage di cui al capo 4: condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di 1 anno e 6 mesi – colpevole degli altri reati ascrittigli, applicata la continuazione: condanna alla pena di anni 30 di reclusione.
19. RICCOBONO GIUSEPPINA – colpevole dei reati ascrittile, ritenuta la continuazione tra i reati: condanna alla pena di anni 8 di reclusione.
20. RUBERTO PAOLO – colpevole dei reati ascrittigli, applicata la continuazione tra i reati, concessa la diminuente dell'art. 116 cpv C.P. in ordine ai reati di cui al capo 9 (omicidio LO FEUDO): condanna alla pena di anni 30 di reclusione
21. SASSOSI EMMA – colpevole dei reati ascrittile, ritenuta la continuazione tra i reati: condanna alla pena di anni 8 di reclusione.
22. SCROCCO ROSE ANN – colpevole del reato di cui al capo 4 : condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di 1 anno e 6 mesi – colpevole degli altri reati ascrittile, applicata la continuazione : condanna alla pena di anni 30 di reclusione.
23. SFORZA ANTONIO – colpevole dei reati ascrittigli, ad eccezione di quelli al capo 1, concesse le attenuanti generiche e la diminuente di cui all'art. 116 C.P. in ordine al reato di cui al capo 9 (omicidio LO FEUDO), prevalenti sulle aggravanti contestate, esclusa l'aggravante della finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico: condanna ad anni 18 di reclusione – assoluzione ex art. 530, cpv C.P.P. per i reati di cui al capo 1.
24. SFORZA FABIO – colpevole dei reati di cui ai capi 6 e 7, applicata la continuazione, esclusa l'aggravante della finalità di terrorismo e d eversione dell'ordine democratico: condanna ad anni 3 di reclusione e lire 800 mila di multa – assoluzione ex art. 530, cpv C.P.P. in ordine agli altri reati.
25. SFORZA MASSIMO – colpevole del reato di cui al capo 34, esclusa l'aggravante della finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico: condanna ad anni 3 di reclusione e lire 600 mila di multa – assoluzione ex art. 530, cpv C.P.P. in ordine agli altri reati.
26. STASI GIUSEPPE – colpevole dei reati ascrittigli, ritenuta la continuazione tra i reati: condanna alla pena di anni 10 di reclusione.
27. STRATIGOPOULOS CHRISTOS – colpevole dei reati ascrittigli, ritenuta la continuazione tra i reati: condanna alla pena di anni 8 di reclusione.
28. TESSERI CARLO: colpevole dei reati ascrittigli, ritenuta la continuazione tra i reati : condanna alla pena di anni 10 di reclusione.
29. TIOUTZIA EVANGELIA – colpevole dei reati ascrittile, ritenuta la continuazione tra i reati: condanna alla pena di anni 8 di reclusione.
30. WEIR JEAN HELEN – colpevole dei reati ascrittile, ritenuta la continuazione tra i reati: condanna alla pena di anni 8 di reclusione.
31. ANZOINO MARIO – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P.: condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione.
32. AVENALE MARIA PAOLA - colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P. : condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione.

33. BENIAMINO ANNA – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P.: condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione.
34. CAVALLERI COSTANTINO – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P.: condanna ad anni 3 di reclusione.
35. COSPITO ALFREDO – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P. : condanna ad anni 3 di reclusione.
36. DE PASCALE NADIA – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P.: condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione.
37. DI MARCA CARMELA – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all''art. 270 C.P. : condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione.
38. FRISETTI MARIO – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P.: condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione.
39. MASCHIETTO MARIA LUDOVICA – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P. – condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione.
40. PALAMARA BRUNO – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P., nonché del reato di cui al capo 37, avvinti dal vincolo della continuazione: condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione.
41. PORCU PIERLEONE – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P. – condanna ad anni 3 di reclusione.
42. RANERI ROSA GABRIELLA – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P.- condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione.
43. SCAPUZZO RAFFAELE – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P. – condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione.
44. SCOPPETTA MARIA GRAZIA ANTONIA – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P. : condanna ad anni 3 di reclusione.
45. SFORZA ROBERTO – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P. – assoluzione ex art. 530, cpv C.P.P..
46. SGARAMELLA ANNA MARIA – colpevole del reato di partecipazione ad associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P. – condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione.
47. DI FAZIO LUCIANO - colpevole dei reati ascrittigli, avvinti dal vincolo della continuazione e previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti, alle aggravanti contestate; esclusa l'aggravante del terrorismo e dell'eversione: condanna alla pena di anni 3 di reclusione e lire 2 milioni di multa.
48. FALCO LIBORIO – colpevole dei reati ascrittigli, avvinti dal vincolo della continuazione: condanna all pena di anni 4, mesi 8 di reclusione e lire 5 milioni di multa.
49. FONTE FRANCO – colpevole dei reati ascrittogli, avvinti dal vincolo della continuazione: condanna alla pena di anni 4 di reclusione e lire 2 milioni di multa.
50. MAROTTA MARIA – colpevole dei reati ascrittile, avvinti dal vincolo della continuazione: condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa.
51. MARTINO GIUSEPPE – colpevole dei reati ascrittigli, avvinti dal vincolo della continuazione esclusa l'aggravante del terrorismo ed eversione : condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e lire 4 milioni di multa.
52. PIO FABRIZIO – colpevole del reato ascrittogli, ritenuta l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 648 C.P., previa concessione delle attenuanti generiche: condanna alla pena di mesi 8 di reclusione e lire 500 mila di multa.

53. RICCI LORENZO – colpevole dei reati ascrittigli, avvinti del vincolo della continuazione e previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate; esclusa l'aggravante del terrorismo ed eversione: condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa.

DIFESA PARTE CIVILE LO FEUDO e TOSONI ANNA affermare la penale responsabilità degli imputati RUBERTO PAOLO, SCROCCO ROSE ANN, LO VECCHIO ANGELA MARIA e SFORZA ANTONIO condanna alla pena che sarà ritenuta di giustizia, condanna al risarcimento dei danni.
DIFESA P.C. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI affermare la penale responsabilità e condannare tutti gli imputati ad eccezione DI SFORZA ANTONIO, FABIO, MASSIMO, ROBERTO, NAMSETCHI MOJDEH, DI FAZIO LUCIANO, MARTINO GIUSEPPE, RICCI LORENZO, FALCO LIBORIO, MAROTTA MARIA, PIO FABRIZIO, FONTE FRANCO, in solido fra loro al risarcimento dei danni

DIFESA DI FAZIO – esclusione per l'aggravante della finalità di terrorismo ed eversione, concessione attenuanti generiche equivalenti sulle altre aggravanti contestate, diminuente ex art. 442 C.P.P., pena sospesa e non menzione.
DIFESE BUDINI ANTONIO, CAMENISCH MARCO, CAMPO ORLANDO, CAVALLERI COSTANTINO , DE PASCALE NADIA, GUGLIARA SALVATORE, RUBERTO PAOLO, SGARAMELLA ANNA MARIA e d'ufficio per PORCU FRANCESCO, GREGORIAN GARAGIN, RICCOBONO GIUSEPPINA e SCOPPETTA MARIA GRAZIA assoluzione dai reati associativi perché il fatto non sussiste; assoluzione da tutti gli altri reati ascritti per non aver commesso il fatto.
DIFESA FALCO LIBORIO e MAROTTA MARIA – assoluzione di Falco per le imputazioni sub 27) e 28) per non aver commesso il fatto; per l'imputazione sub 29) perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; assoluzione di Marotta sub 29) perché il fatto non sussiste, in ipotesi derubricazione del reato in quello di cui all'art. 712 C.P. In ipotesi per entrambi diminuente per il rito abbreviato e attenuanti generiche.
DIFESA ANDREOZZI TIZIANO, FRISETTI MARIO e ANZOINO MARIO e di ufficio per GREGORIAN GARAGIN, STASI GIUSEPPE, MARTINO GIUSEPPE, BENIAMINO ANNA, COSPITO ALFREDO, PORCU PIERLEONE, TIOUTZIA EVANGELIA e FONTE FRANCO - assoluzione di tutti i suoi assistiti da tutti i reati associativi perché il fatto non sussiste. Assoluzione anche da tutti i fatti specifici imputati ai suoi assistiti.
DIFESA SASSOSI EMMA – assoluzione perché il fatto non sussiste sub 1), 2) e 3), e per non aver commesso il fatto sub 18), 19), 20), 21), 24) 25). Assoluzione perché il fatto non sussiste sub 35), in ipotesi ndp per prescrizione del reato.
DIFESA RICCI LORENZO – assoluzione per non aver commesso il fatto.
DIFESA LO VECCHIO ANGELA MARIA e PALAMARA BRUNO e di ufficio SCAPUZZO RAFFAELE – per la LO VECCHIO assoluzione con formula ampia per le imputazioni di rapina, assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso del reato di strage, assoluzione dai reati associativi; per PALAMARA assoluzione dal reato ascritto con formula ampia; per SCAPUZZO assoluzione con formula ampia.
DIFESA MASCHIETTO MARIA LUDOVICA – assoluzione con formula ampia dai reati ascrittile.

DIFESA AVENALE MARIA PAOLA e di ufficio per MANTELLI GUIDO, NANO ROBERTA e BERLEMMI FRANCESCO : per AVENALE assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; assoluzione per gli altri dai reati associativi perché il fatto non sussiste e dai reati specifici per non aver commesso il fatto.

DIFESA NAMSETCHI MOJDEH assoluzione dai reati associativi perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto in subordine dichiarare la competenza del Tribunale per i minorenni, per i reati specifici ritenuta la continuazione fra gli stessi, escludersi l'aggravante di terrorismo ed eversione, in subordine concedere l'attenuante di cui all'art. 4 l. 6.2.80 n. 15, concessione att. gen. prevalenti e diminuente per la scelta di rito, sospensione condizionale della pena.

DIFESA MARTINO GIUSEPPE assoluzione quantomeno ex II° co. art. 530 C.P.P..

DIFESA SFORZA ANTONIO, FABIO, MASSIMO e ROBERTO assoluzione con formula piena per Sforza Roberto, ndp per prescrizione nei confronti di Sforza Massimo, previa concessione attenuanti generiche e diminuente per il rito; assoluzione per il reato di strage e per il furto della Thema per Sforza Fabio, ndp per prescrizione nei confronti dello stesso previa concessione delle att.gen., per il furto della Fiat Uno. Per Sforza Antonio, ritenersi l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 116 CP, concedersi la diminuente per il rito abbreviato, att. generiche prevalenti.

DIFESA GIZZO ANTONIO, SASSOSI EMMA e SCROCCO ROSE ANN : assoluzione con formula piena per tutti.

DIFESA BONANNO ALFREDO MARIA, BUDINI ANTONIO, DI MARCA CARMELA, RANERI ROSA GABRIELLA, RUBERTO PAOLO, STRATIGOPOULOS CHRISTOS e WEIR JEAN HELEN assoluzione con formula ampia da tutti i reati ascritti.

DIFESA SCROCCO ROSE ANN assoluzione dal reato di cui al capo 1) dell'imputazione, esclusione della premeditazione e applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 116 CP per l'omicidio LO FEUDO, assoluzione per il reato di strage e per non aver commesso il fatto, attenuanti generiche e continuazione con precedente sentenza di condanna C.Ass.Appello di Bologna, diminuente per la richiesta di rito abbreviato.

DIFESA FANTAZZINI HORST, GIZZO ANTONIO, LO FORTE CRISTINA, TESSERI CARLO e di ufficio per PIO FABRIZIO e CORTIMIGLIA MARIA APOLLONIA assoluzione con formula ampia di LO FORTE, GIZZO, PIO, CORTIMIGLIA, FANTAZZINI e TESSERI. Per quest'ultimo in subordine assoluzione ex art. 530 2° co. C.P.P. dalla rapina DANIELI o in ulteriore ipotesi ritenersi la continuazione con condanne precedenti per rapina passate in giudicato.

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con decreto in data 17.7.1997 il GIP di Roma disponeva il rinvio a giudizio di BONANNO Alfredo Maria, ANDREOZZI Tiziano, BERLEMMI Francesco, BUDINI Antonio, CAMENISH Marco, CAMPO Orlando, CORTIMIGLIA Maria Apollonia, DI FAZIO Luciano, FALCO Liborio, FANTAZZINI Horst, GIZZO Antonio, FONTE Franco, GARAGIN Gregorian, GUGLIARA Salvatore, LO FORTE Cristina, LO VECCHIO Angela Maria, MANTELLI Guido, MAROTTA Maria, MARTINO Giuseppe, MOREALE Stefano, NAMSETCHI Mojdeh, NANO Roberta, PALAMARA Bruno, PIO Fabrizio, PORCU Francesco, RICCI Lorenzo, RICCOBONO Giuseppina, RUBERTO Paolo, SASSOSI Emma, SCROCCO Rose Ann, SFORZA Antonio, SFORZA Fabio, SFORZA Massimo, SFORZA Roberto, STASI Giuseppe, STRATIGOPOULOS Christos, TESSERI Carlo, TZIOUTZIA Evanghelia, WEJR Jean Helen, BENIAMINO Anna, FRISETTI Mario, MASCHIETTO Maria Ludovica, COSPITO Alfredo, DE PASCALE Nadia, SCAPUZZO Raffaele, DI MARCA Carmela, RANERI Rosa Gabriella, SCOPPETTA Maria Grazia Antonia, SCARSO Giuseppe, PORCU Pierleone, CAVALLERI Costantino, SGARAMELLA Anna Maria, ANZOINO Mario e AVENALE Paola, chiamati a rispondere dei delitti in rubrica dettagliatamente riportati.

La prima udienza dibattimentale si celebrava il 20 ottobre 1997.

La Corte stralciava la posizione SCARSO (nullità del decreto che dispone il rinvio a giudizio), e precisava che PALAMARA Bruno deve ritenersi imputato dei reati sub 3 bis e 37 della rubrica.

L'istruttoria dibattimentale è stata lunga e complessa; essa si è articolata nell'arco di oltre due anni di udienze, con l'audizione di numerosissimi testimoni e imputati di reato connesso. Sono state disposte perizie balistica e dattiloscopica.

All'esito del dibattimento, le parti hanno concluso come da separato verbale.

II

REATI ASSOCIATIVI.

A) L'impostazione dell'accusa.

Struttura dei capi d'imputazione.

L'accusa ipotizza una vasta e ramificata associazione delinquenziale, a carattere eversivo, ispirata alle idee di e diretta da Alfredo Maria BONANNO. Detta associazione, denominata "ORAI" (Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica Insurrezionale) avrebbe operato, senza soluzione di continuità, tra il 1986 e il 1996. Essa si sarebbe strutturata secondo due livelli: uno palese, connotato dall'esplicazione di un'attività di propaganda anarchica e di proselitismo, l'altro occulto, caratterizzato dalla commissione di una pluralità di delitti contro la persona e contro il patrimonio, ivi compresi i sequestri di persona a scopo di estorsione, attentati dinamitardi, stragi, rapine di autofinanziamento.

Promotori, costitutori e militanti del livello "occulto" sono gli imputati dei delitti rubricati sub 1. In considerazione della struttura dell'imputazione, ad essi si attribuisce la responsabilità della detenzione delle armi custodite in tutti i "covi" e in occasione delle rapine (cfr. l'elencazione sub 2), nonché della ricettazione delle armi e del materiale eversivo rinvenuto il 7-8 maggio 1991 in occasione della scoperta della cantina di via Cristoforo Colombo nr. 310, in Roma, ritenuta la principale "base operativa" del sodalizio (capo 3).

Coloro che invece, nella prospettazione accusatoria, avrebbero rivestito il ruolo di semplici militanti del livello palese sono imputati del delitto rubricato sub 3 bis.

Gli altri capi d'imputazione concernono reati specifici addebitati di volta in volta a singoli esponenti del sodalizio criminoso.

Genesi del sodalizio criminoso.

Questo, in sintesi, il percorso ricostruito dall'accusa:

- tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 in Toscana si sviluppa l'esperienza del gruppo armato di "Azione Rivoluzionaria" (AR). L'ideologo di questo movimento, Roberto GEMINIANI, è attualmente latitante in Francia. BONANNO e altri anarchici sono inquisiti per contiguità con "AR" (BONANNO verrà comunque prosciolto);
- Azione Rivoluzionaria teorizza, distinguendosi per questo dalle Brigate Rosse e da altri gruppi di matrice più dichiaratamente marxista-leninista, una lotta armata

più duttile e meno militarizzata. Si spende per la prima volta il concetto di "gruppi di affinità", che verrà ripreso e sviluppato da BONANNO, costituendo il "cuore" del suo progetto rivoluzionario. In estrema sintesi, il "gruppo di affinità" dovrebbe essere una micro-cellula, composta da "compagni" affini per scelte di vita oltrecché per ideologia, intorno al quale aggregare più larghe esperienze di lotta;

- quando, dopo la condanna, GEMINIANI va esule in Francia, mantiene contatti con BONANNO;
- nel 1988 BONANNO, SCOPPETTA, CASAMENTI e altri anarchici vengono espulsi dalla Federazione Anarchica Italiana (FAI) perché accusati di "terrorismo";
- BONANNO, che nel corso degli anni è venuto sempre più radicalizzando il suo antagonismo contro le istituzioni, a questo punto passa all'azione, tanto che il 2.2.89, insieme a Giuseppe "PIPPO" STASI, viene arrestato in flagranza di rapina a mano armata a Bergamo. Per questo reato sia BONANNO che STASI verranno condannati, scontando la pena;
- intanto, il pensiero di BONANNO si irradia e diffonde nella galassia anarchica, ponendosi in netta contrapposizione con la FAI, l'organizzazione che tradizionalmente raggruppa gli anarchici italiani;
- non pochi singoli e gruppi si ispirano al pensiero di BONANNO, che sviluppa la più completa sintesi della propria teorica in un articolo dal titolo "Nuove Svolte del Capitalismo", pubblicato nel maggio del 1993;
- l'elaborazione sui "gruppi di affinità", sui "nuclei di base" e sui "coordinamenti" che BONANNO compie in questo saggio riprende e sviluppa "intuizioni" già presenti nella prassi armata del gruppo di Azione Rivoluzionaria;
- a differenza della tradizionale propaganda anarchica, il pensiero di BONANNO non si limita al suggerimento o alla proposta, ma - secondo l'accusa- si traduce in azione: BONANNO è indicato, invero, non soltanto come l'ispiratore teorico, ma come il capo di un'associazione in cui convergono metodi di lotta terroristica e prassi tipiche della delinquenza comune. Il tutto in vista dell'abbattimento dello Stato: ma l'insurrezione non può essere rimandata all'infinito, essa deve essere perseguita in ogni momento, e deve passare attraverso l'attacco alle strutture minimali (cioè dislocate sul territorio) del Potere, nonché agli uomini che ne incarnano lo spirito;
- BONANNO è dunque il capo e coordinatore di vari filoni di lotta armata, che si estrinsecano nelle rapine di autofinanziamento con sostegno ai detenuti e latitanti e alle riviste, nonché negli attentati realizzati o progettati. [1]

[1] Cfr., sull'attività di "Azione Rivoluzionaria", Sent. Corte Assise Appello Firenze 15.6.82 (prod. PM ud. 12.1.98) e verbali dep. maggiore ROS Vittorio Pagliccia, udienze 29.9.98, 9.10.98, 23.10.98, 30.11.98, 1.12.98, 11.1.99. Vedi anche le deposizioni del dr. Marcello FULVI, dirigente della DIGOS, ud. 28.9.98 e 29.9.98, del dr. Sandro FEDERICO e del dr. Nicola CAVALIERE (ud. 2.2.98).

La scoperta del "covo" di via Cristoforo Colombo.[2]

L'associazione delinquenziale ipotizzata dall'accusa, dunque, procederebbe "per li rami" dal pensiero (che non è solo pensiero, ma anche prassi) di BONANNO, e sarebbe responsabile di tutti i fatti criminosi ascrivibili (lato sensu) all'area "insurrezionalista" a partire dal 1986 e sino al 1996. A prescindere dal rilievo che alcuni degli imputati sub 1 avrebbero, se così stanno le cose, aderito a tale sodalizio in età tenerissima (ANDREOZZI e la NAMSETCHI MOJDEH, ad esempio, avevano, nel 1986, undici o dodici anni), un primo ostacolo, per così dire, logico, con riferimento all'individuazione dei limiti temporali del sodalizio è posto dai fatti relativi al "covo" di via Cristoforo Colombo.

In data 7-8 maggio 1991, nel corso delle indagini relative al sequestro di persona del quale era stata vittima la signora Mirella SILOCCHI, moglie dell'imprenditore parmense Carlo Nicoli, le Questure di Roma e di Parma, sulla base di indicazioni fornite da Antonio SFORZA e di una serie di pedinamenti nei confronti di alcuni indagati per il sequestro, individuavano una cantina sita in via Cristoforo Colombo nr. 310, in Roma.

La cantina risultava, sin dal 4 ottobre 1989, nella disponibilità di Giovanni BARCIA. Il 23 aprile 1991 la stessa cantina veniva definitivamente acquistata, su richiesta dello stesso BARCIA, dalla signora Maria Apollonia CORTIMIGLIA.

All'interno della cantina si rinveniva un vero e proprio arsenale (partitamente descritto nelle imputazioni sub 2 e sub 3) e copioso materiale di matrice anarchica riconducibile alle teorizzazioni di BONANNO.

In parallelo, come si vedrà meglio in seguito, dai procedimenti penali concernenti i sequestri di persona in danno di Mirella SILOCCHI e dell'imprenditore brindisino Marzio PERRINI e la tentata rapina alla gioielleria "Ciletti" di Pescara (nel corso della quale venne assassinato il signor Antonio LO FEUDO) emergeva, quale certezza asseverata processualmente da una pluralità di sentenze passate in giudicato, che la cantina di via Cristoforo Colombo doveva considerarsi la "base operativa" di un gruppo criminale nel quale agivano banditi sardi, pregiudicati comuni ed elementi di matrice anarco-insurrezionalista: gruppo che, per comodità espositiva, sarà, d'ora innanzi, denominato "gruppo romano".

Nel quadro della vasta e ramificata associazione delinquenziale a sfondo eversivo-terroristico ipotizzata sub 1), dunque, la scoperta della cantina di via Cristoforo Colombo costituisce un preciso discrimine temporale.

Prima della scoperta del "covo" (8 maggio '91), gli episodi salienti che avrebbero caratterizzato la vita dell'organizzazione sarebbero stati una serie di delitti di stampo terroristico (attentati a tralicci ENEL e a magazzini Standa, ecc.), alcuni sequestri di persona a scopo di estorsione (SILOCCHI, PERRINI), l'uccisione della signora Silocchi (databile tra il dicembre dell'89 e il gennaio del '90), l'esplosione di

[2] Cfr. i verbali Pagliccia. cit; cfr. le sentenze 16.6.93 Corte Assise Parma e 20.12.97 Corte Assise Appello Bologna.

un'autobomba al Prenestino (agosto '89), le rapine "Gold Mancini", "Giansanti", "Ellesse-Fast Cargo" e "Ciletti", l'autobomba collocata nei pressi della Questura di Milano nell'agosto del 1988. Tutti fatti commessi tra il 1988 e, appunto, il 7-8 maggio 1991 (scoperta del "covo").

Dopo l'8 maggio 1991, almeno dal punto di vista della consumazione di specifici reati, attese le imputazioni formulate, vengono addebitate a singoli militanti del sodalizio alcuni delitti a partire dall'ottobre 1993 fino al settembre 1994.

Il "gruppo romano".

L'attività processuale che ha investito il "gruppo romano" (e della quale si darà ampiamente conto nel prosieguo dell'esposizione), ha consentito di accertare che esso gravitava intorno all'abitazione di Antonio SFORZA, in via Ostiense. Vi avevano o vi avrebbero fatto parte o comunque ruotato intorno ad esso pregiudicati comuni (Antonio SFORZA, la moglie Roberta REMOLI, i figli FABIO, ROBERTO, MASSIMO); sardi già condannati o inquisiti per sequestro di persona (Francesco PORCU, Mario GIAU, Gianni MELE, Bachisio Franco GODDI, Antonio STAFFA, Antonio SANNA); anarchici (Anne Rose SCROCCO, Luigi DE BLASI, Orlando CAMPO, Gregorian GARAGIN, Giovanni BARCIA, Salvatore CONDRO'). Si trattava di una banda "mista" in cui l'anti-statalismo dei "sardi", capeggiati da PORCU, influenzato e imbevuto di idee anarco-insurrezionaliste, si sposava con l'ideologia dei vari GARAGIN, BARCIA e DE BLASI e tutti "si appoggiavano" alla famiglia SFORZA, i cui componenti erano da anni dediti al furto e ai delitti contro il patrimonio.

Catturati PORCU e GARAGIN (rispettivamente nel giugno 1990 e il 19 marzo 1991), scoperto il "covo" di via Cristoforo Colombo (7-8 maggio 1991), datisi alla latitanza BARCIA e la SCROCCO, si può affermare che le imprese criminali attribuite all'associazione ipotizzata dall'accusa sub 1) si interrompono per riprendere poi, ma ad opera di altri soggetti, nel periodo ottobre '93- settembre '94.

Il dato- fattuale e non meramente interpretativo- costituisce l'indice più rilevante di quel discrimine temporale rappresentato dalla scoperta della cantina di via Cristoforo Colombo, e giustifica lo iato logico cui sopra si faceva cenno. Nessuno degli autori dei crimini che connotarono la sanguinosa stagione del "gruppo romano" ha poi successivamente potuto agire nell'ambito delle imputazioni ascritte a coloro che commisero le rapine del periodo '93-'94: vuoi perché latitante, vuoi perché detenuto.

Nessuno di coloro che agì nel periodo successivo ('93-'94) risultava, all'epoca delle inchieste sul "gruppo romano", fattivamente inserito nello stesso.

Si è dunque, ictu oculi, in presenza di due gruppi nettamente distinti sotto il profilo dell'adesione soggettiva all'ipotizzato sodalizio criminoso nonché della "qualità" delinquenziale: attentati, stragi, sequestri di persona sono addebitati ai vari GARAGIN, PORCU, ecc, mentre il "secondo gruppo" risponde esclusivamente di svariati episodi di rapina, della detenzione delle relative armi e di altri reati minori.

Sulla continuità dell'Organizzazione eversiva.

Lo iato logico non è certamente sfuggito all'accusa, che ha molto insistito, nel corso dell'intero procedimento, sull'esistenza comunque di collegamenti, affinità, contatti tra gli intranei al "gruppo romano" e gli altri anarchici che qui si giudicano.

In estrema sintesi, ha sostenuto l'accusa che lo sfaldamento del gruppo romano (dovuto agli arresti e alle fughe) non ha inficiato l'unitarietà di fondo del sodalizio criminoso, poiché il subentro di nuove leve ha garantito la continuità del progetto eversivo. E tutto è stato reso possibile dalla carismatica personalità di BONANNO, "cemento" dei due gruppi. Tutte le attività commesse dalla costituzione del gruppo romano al 1996 sono perciò frutto di un unico disegno criminoso ispirato alle teorizzazioni di BONANNO. Ne consegue che tutte le armi, sia quelle trovate nella cantina-covo, che quelle di volta in volta usate per le singole rapine, sono tutte il patrimonio della banda armata, costituita da tutti gli anarchici insurrezionalisti, esclusi quelli che rispondono del solo delitto di associazione eversiva (il capo 3 bis).

E, con riferimento al variegato spessore criminale degli imputati, non di due gruppi si dovrebbe parlare, ma, semmai, di due "anime" di uno stesso gruppo. "Anime" la cui contrapposizione avrebbe avuto ripercussioni sulle scelte processuali: mentre i "duri" GARAGIN e STASI (e successivamente TESSERI) lanciavano proclami inneggianti alla lotta armata e alla costruzione di un'organizzazione combattente, i "bonanniani" di stretta osservanza accettavano di giocarsi la partita sul piano della difesa tecnica, contestando, per mezzo dei legali, le accuse, e accondiscendendo, ma per ragioni esclusivamente opportunistiche, al "gioco" processuale.

Tutti gli anarchici dell'area antagonista bonanniana, secondo il PM, sarebbero, almeno a partire dal 1986, consapevolmente inseriti nell'Organizzazione "ORAI"; le carcerazioni, gli arresti, le condanne, le fughe e le perquisizioni, i sequestri e le denunce non avrebbero sortito alcun effetto interruttivo sullo sviluppo del progetto sovversivo-terroristico. Tra i detenuti e i liberi e i latitanti correrebbero contatti continui e finalizzati al raggiungimento dello scopo: l'abbattimento dello Stato.

E' evidente che siffatta impostazione corre il rischio di identificare l'elemento unificante della delineata continuità associativa nella base ideologica comune a tutti (o quasi) i protagonisti della vicenda: la militanza anarchica, e, in ultima analisi, l'anarchia stessa. Poiché il postulato dell'abbattimento dello Stato rappresenta il nucleo portante dell'ideologia anarchica, che, in quanto tale, a meno di non voler riesumare antistoriche polemiche quali quelle sviluppatesi, agli albori del secolo XX, intorno alle cd. "classi pericolose"[3], non può essere messa sotto processo. Il rischio, in altri termini, è di affasciare, in un unico contesto che si assume delinquenziale-eversivo, tanto coloro che sono convinti intimamente della necessità di procedere a uno strappo rivoluzionario, ma non agiscono, quanto coloro che invece ricorrono alla violenza perché il progetto comune sia attuato nel concreto. Rischio reso ancor

[3] Cfr., per una completa rassegna della giurisprudenza dell'epoca in tema di delitti "anarchici". Romano Canosa. "Storia della Criminalità in Italia 1845-1945". Einaudi. Torino. 1991.

più consistente dai continui scambi, culturali, ideologici, interpersonali, tra soggetti dediti al crimine e soggetti alieni da qualsivoglia violenza: tutti anarchici, e dunque tutti collegati in nome della "solidarietà anarchica", genericamente ideologica e non necessariamente "militante".

Consapevole di tale rischio, l'accusa si è sforzata di dimostrare, con dovizia di argomentazioni, che non si intendeva processare l'anarchia in quanto idea, ma un insieme di concrete condotte criminose.

Senonché, se non si vuole incappare nello spietato rasoio di Occam (invano si cercherà di provare con molti argomenti ciò che non può essere provato con pochi), il primo fatto da dimostrare è l'esistenza stessa dell'organizzazione eversiva descritta sub 1.

Precedenti giudiziari. Ne bis in idem. [4]

GARAGIN, BARCIA, SCROCCO, STAFFA, CAMPO, GODDI, SANNA e PORCU, in concorso con DE BLASI (deceduto) e con Mele Gianni furono sottoposti a processo penale per il sequestro a scopo di estorsione e per l'omicidio di Mirella SILOCCHI (commesso il Collecchio il 28.7.89, omicidio commesso in Viterbo in data anteriore e prossima al 19.1.90); i predetti poi, in concorso con SFORZA Antonio e la di lui moglie REMOLI Roberta anche per il reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 416 CP: "per avere (...) partecipato ad associazione dedita a delitti, con particolare riguardo al sequestro di persona. In Roma, sino al 1991".

Con sentenza 16 giugno 1993, la Corte di Assise di Parma ha assolto i citati GARAGIN, BARCIA, SCROCCO, CAMPO, GODDI, SANNA, PORCU, SFORZA Antonio e REMOLI dal reato di associazione per delinquere "perché il fatto non sussiste".

La sentenza è divenuta irrevocabile e conseguentemente impone alcune considerazioni:

- l'associazione per delinquere ex art. 416 CP è un sodalizio volto a realizzare una serie indeterminata di delitti;
- la banda armata prevista dall'art. 306 CP è un sodalizio, con disponibilità di armi, costituito per commettere uno dei reati previsti dall'art. 302 CP;
- l'associazione sovversiva ex art. 270 CP è un sodalizio che ha il fine di violentemente sopprimere o sovvertire l'ordinamento dello Stato nelle sue varie articolazioni;
- l'associazione ax art. 270 bis CP è un sodalizio che si propone il compimento di atti violenti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- le singole prospettate figure delittuose presentano tutte un dato fattuale imprescindibile, ovverossia un comune denominatore: una struttura organizzativa

[4] Vedi sentenze di cui alla nota 2.

che si traduce in unità permanente di propositi e di azioni, in uno stabile vincolo associativo tra più persone. Essa mancando, appare inconfigurabile qualsiasi ipotesi di reato associativo "perché il fatto non sussiste";

- recita l'articolo 649 CPP: "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto divenuto irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per lo stesso fatto...";
- la Corte di Assise di Parma ha assolto GARAGIN, BARCIA, SCROCCO, CAMPO, GODDI, STAFFA, SANNA, PORCU, SFORZA Antonio e REMOLI dal reato di associazione a delinquere che sarebbe stato commesso "sino al 1991" perché il fatto non sussiste;
- da qui il divieto di processare nuovamente GARAGIN, SCROCCO, CAMPO, PORCU e SFORZA Antonio: il fatto loro attribuito, anche se diversamente considerato per il titolo, per il grado e per le circostanze- fatto che dà corpo alle imputazioni sub 1- è stato ritenuto, nel periodo di tempo che si protrae sino al 1991, non sussistente.

Ed allora è necessario verificare, fermo il principio del "ne bis in idem", se nell'accennato periodo gli imputati diversi da quelli assolti dalla Corte di Assise di Parma, e se nel periodo successivo gli imputati tutti o taluni di loro, fossero affiliati a un sodalizio criminoso. Ed è anche necessario verificare se l'ipotizzato sodalizio sia "altro" (ovverossia "diverso") da quello giudicato insussistente con la citata sentenza.

B) Fonti accusatorie.

Le fonti di accusa elencate dal PM in relazione alle fattispecie associative si possono così compendiare:

- dichiarazioni dei coimputati NAMSETCI MOJDEH, SFORZA Antonio, SFORZA Fabio, SFORZA Massimo, SFORZA Roberto;
- le pubblicazioni dei periodici "Anarchismo", "ProvocAzione", "G.A.S.", "Canenero";
- l'individuazione di basi logistiche;
- l'armamento;
- la disponibilità di documenti falsi;
- le riunioni, i contatti con gli inquisiti;
- l'uso abituale di nomi di battaglia o di nomi falsi;
- il versamento di buona parte dei proventi provenienti dai delitti in una cassa comune per l'assistenza ai "compagni" detenuti o latitanti;
- le pubblicazioni di propaganda terroristica, come il "Manuale dell'anarchico esplosivista";
- l'esistenza di una compartimentazione, articolata in un livello palese e in uno occulto;
- l'attentato di Milano del 14 agosto 1988;

- gli attentati ai tralicci dell'ENEL, ai magazzini STANDA ed altri;
- i sequestri di persona a scopo di estorsione;
- il sequestro e l'omicidio di Mirella SILOCCHI;
- l'attentato di Roma del 24 agosto 1989;
- i reati commessi da BARCIA in Spagna durante la sua latitanza;
- altri reati commessi da taluni imputati.

1. Dichiarazioni di Mojdeh Namsetchi.[5]

1, a: sintesi delle dichiarazioni.

Conviene esaminare partitamente le dichiarazioni della NAMSETCHI.

- Appena quindicenne, nell'estate del 1990, e precisamente il 12 luglio, conobbe Carlo TESSERI, con il quale, bnché contrastata dalla famiglia, allacciò una relazione sentimentale.
- Nell'abitazione dell'uomo, a Campoverde di Aprilia, ebbe modo di conoscere la di lui moglie separata Cristina LO FORTE e Maria Paola AVENALE.
- Conobbe anche "Lillo" (Orlando CAMPO) e "Paolo Galletti", alias Horst FANTAZZINI, pluripregiudicato, latitante a seguito dell'evasione da un permesso, all'epoca ricoverato sotto falso nome presso l'ospedale ICOT di Latina, nonché "Carlo l'armeno" (GREGORIAN GARAGIN).
- Le fu presentato un sardo di nome, così le disse TESSERI, PORCU Francesco.
- C'era una donna in casa di TESSERI nell'estate-autunno 1990, controllata a vista dalla LO FORTE, dalla AVENALE, da CAMPO e da TESSERI, il quale successivamente la informò che si trattava di Mirella SILOCCHI.
- TESSERI le parlò in termini generici del sequestro di un bambino.
- Frequentò l'abitazione di FANTAZZINI a Lido dei Pini, vicino Aprilia. Captò una conversazione tra FANTAZZINI, CAMPO e TESSERI. Si discuteva della soppressione di un ostaggio: un sardo creava problemi; FANTAZZINI e TESSERI erano contrari all'esecuzione.
- TESSERI le disse di essere un camionista, poi che rapinava per vivere, quindi le confidò di far parte di un'associazione anarchica e che commetteva rapine "per aiutare alcuni amici suoi, latitanti". Con FANTAZZINI e CAMPO aveva commesso una rapina in Cori.
- TESSERI le confidò di aver acquistato una cantina nella zona di Monteverde. L'acquisto era avvenuto per conto di FANTAZZINI e di CAMPO. Nella cantina si tenevano "delle armi, dei documenti". Nel 1994, con la LO FORTE, la NAMSETCHI si recò nella zona alla ricerca del locale, ma non avendo l'indirizzo, non lo trovarono.
- TESSERI fu arrestato nel gennaio 1991 per una rapina commessa a CORI insieme con FANTAZZINI. Lei non vide più il secondo.

[5] Atti utilizzati: verbali NAMSETCHI al PM (9.5.95; 11.5; 12.5; 15.5.; 25.5.; 29.5; 1.6; 22.6; 5.7.; 2.11.; 20.11.1995), esame dibattimentale (9.2; 16.2; 23.2.98).

- Scarcerato TESSERI nell'estate del '93, convisse con lui dal dicembre dello stesso anno al febbraio 1994 nell'abitazione di Emma SASSOSI e di Antonio GIZZO, e successivamente a Nettuno, in un appartamento in via Trento.
- Nella casa di SASSOSI e GIZZO e nell'appartamento di Antonio BUDINI e di Giuseppina RICCOBONO, in Milano, ci furono riunioni per organizzare delle rapine.
- Durante la convivenza con TESSERI (e cioè sino al settembre 1994) commise i reati ascrittile (capi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 42).
- TESSERI la informò che, insieme a Liborio FALCO, pregiudicato di Aprilia, aveva rapinato un farmacista.
- Seppe da TESSERI: " (...) che si occupavano anche di attentati, di rapimenti". Ne aveva sentito parlare da altri, "però sul vago". Non aveva però mai assistito a riunioni dove si teorizzava o si discuteva di attentati.
- GIZZO, BUDINI e "Guido da Cuneo" (MANTELLI, ndr), erano esperti nel confezionare ordigni esplosivi.
- TESSERI, per esercitarla, le fece sparare alcuni colpi di pistola in montagna, nella zona di Cori.
- TESSERI possedeva una pistola.
- TESSERI le disse che BUDINI e RICCOBONO erano coinvolti nell'omicidio di un poliziotto.
- TESSERI, ovvero altre persone, nel centro sociale "Clinamen" di Rovereto, accennarono a BONANNO come implicato nell'esecuzione di tre guardie giurate.
- Qualcuno- non ricordava chi- le parlò di un carabiniere ucciso in Sardegna nel 1993 dalla RICCOBONO e da altri.
- La SASSOSI aveva un magazzino. Ci andò con la stessa. Seppe che vi si custodivano, "di passaggio", armi, documenti, soldi e motorini rubati.
- Vide nella casa di BUDINI le armi usate per le rapine di Ravina di Trento del 20.7.1994: una mitraglietta, pistole. C'erano anche un recipiente di alluminio che, a detta di TESSERI, conteneva dell'esplosivo, e delle bombe a mano.
- Altre armi vide nella casa di GIZZO e SASSOSI.
- Le armi erano di solito custodite da un'amica della RICCOBONO, non affiliata all'organizzazione. Ciò le fu riferito dalla stessa RICCOBONO e da TESSERI.
- Nella casa di via Trento, a Nettuno, erano andati a trovare lei e TESSERI alcuni compagni, tra i quali MANTELLI, la NANO, la SASSOSI, la LO FORTE, BONANNO, STRATIGOPOULOS.
- Il gruppo disponeva di tipografie, una, le sembrava, in Sicilia.
- I proventi delle rapine venivano spartiti fra gli autori, ma una percentuale era destinata alla cassa comune: non sapeva quantificarla, anzi, era del 50%.
- Incontrò BONANNO per la prima volta a Firenze: c'erano parecchie persone, tra cui la WEJR. Lo rivide a Roma in più occasioni.
- BONANNO sapeva tutto delle rapine e veniva consultato da tutti. Era, disse TESSERI, un punto di riferimento.

- BUDINI amministrava la cassa comune. I soldi servivano ad aiutare i compagni latitanti, per pagare le spese dei processi a carico dei compagni arrestati, per preparare le imprese. Così le disse TESSERI. Servivano anche per finanziare la pubblicazione "Canenero", della quale si occupava BONANNO.
- Con la SASSOSI si recò un giorno a Firenze a casa di MOREALE Stefano, stamperia di "Canenero". MOREALE non partecipava alle rapine. Se aveva detto agli inquirenti che i soldi delle rapine dovevano andare anche a costui, allora, "evidentemente, sì".
- nel settembre del '94 TESSERI venne arrestato in flagranza di rapina. Andò a visitarlo in carcere sino al 31 dicembre 1994. Prese in affitto una casa in via Ludovico Pavoni, a Roma. Decise di troncare la relazione. Lui però cercava di mantenere i contatti per il tramite della SASSOSI, della RICCOBONO e di altri. Le inviò una cartolina che ritraeva la terrorista tedesca Ulrike Meinhof, la frase stampata "pagherete caro, pagherete tutto" e la firma ripetuta: Carlo.
- GIZZO le chiese informazioni sui magazzini Standa. Le disse pure che "sarebbe andato lui a vedere", probabilmente con COSPITO, ANDREOZZI e GUGLIARA.
- Aveva appreso, non ricordava da chi, che degli anarchici erano stato fermati perché cercavano di inquinare degli alimenti.
- Il 28 febbraio 1995 ricevette una telefonata da GIZZO, il quale, preoccupato, le fissò un appuntamento, perché non si fidava di parlarle per telefono. Si incontrarono. L'uomo la informò di aver subito una perquisizione. In tasca aveva una tessera per l'acquisto di diserbanti. Temeva di essere coinvolto in "qualcosa". Stesse attenta, perché "girava l'Antimafia".
- Distaccatasi da TESSERI e dagli altri, per mantenersi prese a lavorare come "entraineuse" presso il locale notturno "Piranha" di Cerenova. Qui, nei primi mesi del 1995, conobbe il maresciallo dei Carabinieri Mercurio FARINO, che la convinse a collaborare con la giustizia. Si noti, peraltro, che, dopo l'arresto di TESSERI (settembre 1994), erano state eseguite perquisizioni nel domicilio di Nettuno, dove coabitava anche la NAMSETCHI. Nel corso di una di dette perquisizioni si rinvennero delle cartucce.
- Sul piano delle motivazioni, la ragazza rappresenta di aver maturato distacco critico dal proprio passato perché non condivideva più lo stile di vita e le idee degli anarchici, le quali idee, peraltro, non aveva mai appieno sposato, restando ai margini dei fatti più gravi e rifiutandosi di partecipare a riunioni in cui si doveva parlare di attentati o di altri gravi delitti.
- In definitiva, la NAMSETCHI delinea un'organizzazione su due livelli. uno occulto, per la commissione di reati, l'altro, palese, che si occupava di manifestazioni, riviste e propaganda anarchica. Non ricorda di aver mai sentito usare il termine "compartimentazione". Non è in grado di precisare l'articolazione delle strutture organizzative. Oltre ai correi nei reati specifici (BONANNO, BUDINI, GIZZO, LO FORTE, MANTELLI, NANO, RICCOBONO, SASSOSI, STRATIGOPOULOS, TZIOUTZIA, TESSERI, WEJR), militavano nell'organizzazione altre persone, tra le quali poteva indicare: ANDREOZZI,

ANZOINO, AVENALE, CAMPO, COSPITO, DE PASCALE, DI MARCA ("Melina"), FANTAZZINI, FRISETTI ("Schizzo"), GREGORIAN, GUGLIARA, MASCHIETTO ("Marilù"), MOREALE, PORCU Francesco, RANERI (compagna di BONANNO), SCAPUZZO.

1, b: attendibilità della collaboratrice.

Premessa metodologica. Valutazione della chiamata in correità e in reità.

I fatti oggetto dell'imputazione associativa traggono in buona misura linfa dalle dichiarazioni rese non solo dalla NAMSETCHI, ma anche dai componenti della famiglia SFORZA. Quanto si verrà qui di seguito enunciando con riferimento alla forza probatoria da attribuire alle chiamate in correità e in reità vale per tutti gli imputati che, nel presente procedimento, rivestono la particolare qualifica di dichiaranti-imputati di reato connesso, ovvero, per dirla con una felice formula di sintesi, "imputati-testimoni".

Un primo profilo afferisce al tema dell'attendibilità cd. intrinseca del collaborante che, per quanto costituisca un aspetto decisamente rilevante di qualunque vicenda processuale, purtuttavia non esaurisce in sé l'esame del materiale probatorio. L'accertamento sull'aspetto intrinseco della chiamata in correità non può costituire una sorta di sbarramento all'esercizio dei poteri di controllo del giudicante e al dispiegarsi del suo libero convincimento. Ma non può neanche costituire uno sbarramento al riconoscimento dell'esistenza di fatti che risultino documentalmente o materialmente accertati e che siano anche coincidenti con rivelazioni del collaborante. In tal caso, non potrebbero questi fatti liquidarsi come semplici illazioni, o, peggio, calunnie, senza violare una regola, prima che giuridica, logica: *factum infectum fieri nequit*. Si pensi all'ipotesi, tutt'altro che scolastica, di un soggetto, che, mosso a rendere rivelazioni da motivazioni tutt'altro che disinteressate, e già sconfessato su alcuni punti della sua chiamata in correità, accusi Tizio di detenere un certo quantitativo di droga in un determinato luogo. Una rigida estensione del principio della prevalenza della valutazione della credibilità intrinseca su ogni altra considerazione porterebbe a conseguenze decisamente illogiche: o non si dovrebbe nemmeno cercare la droga, poiché l'informazione proviene da fonte squalificata, o, una volta trovata la sostanza, si dovrebbe ignorarne l'esistenza, o, peggio, si dovrebbe attribuirne il rinvenimento non già a una dichiarazione puntualmente riscontrata di un soggetto che, a quel punto, non potrebbe più essere definito tout court "inattendibile", bensì al caso. Ma il diritto ha la pretesa di atteggiarsi a disciplina umana, positiva, razionale, e non trascendente o metafisica; e poiché, si ripete, *factum infectum fieri nequit*, appare di tutta evidenza come sia estremamente logico e condivisibile quel consolidato indirizzo giurisprudenziale che ammette la piena scindibilità della chiamata in correità. Alcune dichiarazioni possono essere riscontrate, altre non possono

esserlo. In un determinato contesto il collaborante si rivela non credibile, ma il giudizio formulato in quella sede non può automaticamente estendersi al complesso delle dichiarazioni rese in diverso contesto, quando queste dichiarazioni siano pienamente riscontrate. E vale, ovviamente, l'inverso. L'accertamento deve spostarsi sul piano dei riscontri, il cui rintraccio non può essere inibito da nessun astratto sbarramento: e l'attendibilità intrinseca non può rappresentare che uno dei due corni del dilemma, sicuramente non l'unico e certamente non il prevalente. Del resto, se il ragionamento si invertisse, se, cioè, si concedesse la patente di affidabilità a un soggetto del quale fossero state riscontrate alcune dichiarazioni, inibendo, per un mero atto di fede, la ricerca dei riscontri su altre dichiarazioni, si perverrebbe comunque a conseguenze illogiche, anche se di segno diverso: l'inattendibile dichiarante che, in un certo contesto, fa ritrovare la droga, dovrebbe essere per ciò solo considerato pienamente attendibile su tutta la linea.

D'altronde il legislatore, nel normativizzare la figura del collaboratore di giustizia, e nel predisporre una serie di strumenti di tutela connessi al riconoscimento di uno status particolare (programma di protezione, ecc.), ha operato una scelta di politica legislativa che non tocca al giudicante né criticare né esaltare. Il compito del Giudice- che per quanto possa suonare retorico vã ribadito in questa sede- è quello di accertare la rispondenza di alcuni fatti alle premesse fissate nell'imputazione. Questo e non altro. Siamo in presenza di una legislazione che non solo ammette la collaborazione, ma la stimola, proponendosi di suscitarla attraverso l'apprestamento di una serie di vantaggi e di benefici, anch'essi normativizzati: riduzioni di pena, possibilità di scontare la pena in strutture extracarcerarie, compensi in danaro.

L'intera materia potrà essere suscettibile di revisione: ma legislativa, non certo in questa sede. Il giudicante ha il dovere di trarre le conseguenze imposte dalla normativa vigente. E dunque, il requisito del disinteresse nella chiamata in correità, sul quale tanto si insiste, da parte difensiva, per suscitare un moto di ribrezzo morale nei confronti del cosiddetto "pentito", non si identifica con la mancanza della promessa di corrispettivi vantaggi, ma si definisce attraverso l'identificazione dei postulati di genuinità della stessa, che non deve essere inquinata ab origine da intenti di calunnia nei confronti di terzi. Ne deriva che l'aspetto soggettivo della credibilità (cd. credibilità intrinseca) non esaurisce l'accertamento del contenuto e della valenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie del correo. E' la legge stessa ad offrire benefici, è la legge che consente di stipulare un vero e proprio contratto con il collaborante. Si tratta, si ripete, di una scelta di politica criminale: essa affonda le radici nella consapevolezza che soltanto chi appartiene a un sodalizio criminale può svelarne i segreti arcani. E per essere indotto a farlo, va incoraggiato.

Consegue, a siffatte linee di politica criminale, laddove esse siano trasposte, come nell'attuale panorama ordinamentale, sul terreno del diritto positivo, che più rilevante è lo spessore criminale del collaborante, più valore hanno- o

possono avere- le sue dichiarazioni. Le censure sullo stipendio che lo Stato corrisponde agli assassini conclamati pertengono, ancora una volta, al piano etico, che è, in questo caso come non mai, estraneo alla ratio legis. Non a caso, d'altronde, la legislazione positiva non contempla l'uso del termine "pentito". Laddove, per contro, la legge intende ancorare la concessione di qualche beneficio a un moto morale di resipiscenza, non esita a farlo, violando anche il santuario del foro interiore: si pensi all'intera normativa penitenziaria, ispirata al principio della "rieducazione", e permeata dal "cambiamento" dell'intimo dell'uomo delinquente; si pensi all'istituto della liberazione condizionale, che postula il "ravvedimento" quale condizione essenziale per l'ottenimento del beneficio di cui all'art. 176 CP.

Attendibilità intrinseca. Ruolo del maresciallo FARINO. Il cd. "documento Marimpietri".

Tanto premesso, giova da subito anticipare che numerose delle affermazioni rese dalla collaborante sono state puntualmente riscontrate (v. infra) e che gli autorevoli precedenti giudiziari rappresentati dalle sentenze 31.1.96 Tribunale Trento, 13.12.96 Corte Appello Trento[6] hanno garantito una patente di piena affidabilità alle dichiarazioni della NAMSETCHI. La genuinità e spontaneità della cui presa di distacco dall'ambito delinquenziale, in precedenza condiviso con TESSERI, è stata revocata in dubbio sotto un duplice profilo: quello attinente al ruolo che avrebbe giocato nella vicenda il maresciallo Mercurio FARINO dei Carabinieri di Civitavecchia e quello relativo ad un altro ruolo, questa volta operato dal ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) dell'Arma. Circa il ruolo del ROS, si osserva che, con modalità di consegna riconducibili a soggetti gravitanti nell'area anarchica, prima dell'avvio del presente dibattimento, si è fatto pervenire agli inquirenti un documento dal titolo "***Nota informativa di servizio ad uso interno relativa ad una possibile attività investigativa da esperire sul conto dell'eversione anarchica***", attribuito al tenente colonnello del ROS Rosario MARIMPIETRI. Detto documento, che sarebbe stato redatto nel 1994, anticiperebbe le linee investigative poi sviluppate a partire dal febbraio-marzo 1995 in esito (anche e non solo) alle rivelazioni della NAMSETCHI. In sostanza, il documento dovrebbe dimostrare che i Carabinieri, una volta identificata la ragazza, debole, sbandata e dedita ad attività ai margini della legalità, avrebbero provveduto a costruire intorno alle sue dichiarazioni l'attacco agli anarchici. L'intera istruttoria sarebbe, allora, una "montatura". Orbene, il documento in oggetto, come chiaramente dimostrato dal presunto estensore (il col. MARIMPIETRI, che ne nega recisamente la paternità) e dal maggiore Vittorio PAGLICCIA, è un falso, ricavato, quanto alla parte ideologica, da un assemblaggio di informazioni rese in linguaggio simil-

[6] Dette sentenze sono state prodotte dal PM all'udienza 23.2.98.

burocratico, e, quanto alla parte materiale, dal fotomontaggio del timbro di diverso documento. Accerterà la competente Autorità giudiziaria se e in che modo gli anarchici ANZOINO (imputato anche nel presente processo). RE e SCOGNAMIGLIO siano effettivamente gli autori del falso.

Ciò che preme sottolineare in questa sede è che la Corte potrà anche non condividere l'assunto di fondo del ROS, vera "anima" dell'inchiesta, e negare la sussistenza della vasta e ramificata associazione sovversivo-terroristica indicata sub 1): ma la lealtà investigativa e la fedeltà istituzionale di coloro che hanno condotto l'indagine è e resta fuori discussione.

Gli è che, evidentemente, le dichiarazioni della NAMSETCHI devono aver preoccupato non poco taluno tra gli accusati, se con tanto accanimento ci si è scagliati contro la collaboratrice, al punto da ideare un sofisticato falso volto a dimostrare la presunta "montatura", e se, con un discutibile sussulto di perbenismo che sorprende, attesa l'ideologia libertaria professata dagli inquisiti, si è tentato di screditare la NAMSETCHI con pesanti allusioni alla sua presunta immoralità. Si allude, ovviamente, all'episodio dell'incontro con il maresciallo FARINO all'interno del club "Piranha", dove la NAMSETCHI faceva l'entreineuse. Episodio che avrebbe dovuto rappresentare la logica proiezione nel concreto del "piano" delineato dal falso documento: attraverso FARINO la NAMSETCHI sarebbe stata "agganciata" e indotta a rendere rivelazioni sul conto della fantomatica organizzazione anarchica. Il maresciallo FARINO ha reso deposizione sui fatti: conobbe la NAMSETCHI al "Piranha", strinse con lei un rapporto, la ragazza si aprì, confidandosi. Dichiarazioni sovrapponibili a quelle rese dalla collaboratrice. Falsa la premessa (il documento del ROS), risultera inesistente la conseguente asserita macchinazione.

Del resto, che la NAMSETCHI e il maresciallo siano amici o qualcosa di più: che con FARINO la ragazza abbia deciso di aprirsi, sollecitata o meno dal sottufficiale, sono dettagli irrilevanti ai fini del giudizio, secondo il canone ermeneutico sopra fissato, una volta stabilito che non una "montatura" poliziesca, ma la spontanea fuoriuscita da un ambiente di vita non più condiviso motivò la NAMSETCHI ad abbandonare TESSERI e a intraprendere scelte alternative.[7]

Sotto nessuno dei profili sollevati dalle difese, pertanto, l'attendibilità intrinseca della collaborante può essere attaccata: attendibilità che l'attività di denigrazione e di falsificazione posta in essere dai soggetti attinti dalle dichiarazioni, al contrario, esalta e rafforza.

[7] Sull'argomento trattato nel testo, v: esame maggiore Pasquale ANGELOSANTO (9.3.99) e col. Rosario MARIMPIETRI (10.3.99); esame mar. Mercurio FARINO (12.11.99).

Attendibilità estrinseca. Riscontri. Valutazione delle dichiarazioni ai fini della sussistenza delle fattispecie associative.

Già si è detto delle sentenze dei giudici di Trento, che hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni della NAMSETCHI in relazione alle rapine di Ravina e Aldeno, qui rubricate ai capi 22-23.

Un'ulteriore premessa riguarda la certezza assoluta dell'assunto di base: effettivamente la NAMSETCHI e TESSERI si conobbero nell'estate del '90; effettivamente avviarono una relazione sentimentale; essa fu interrotta dall'arresto di TESSERI e riprese successivamente alla sua scarcerazione (estate '93). Oltre alla corrispondenza in sequestro, oltre alle dichiarazioni di BISSAN NAMSETCHI e di Antonietta TROMBIN, padre e madre della ragazza[8], vanno registrate, al riguardo, le ammissioni dello stesso TESSERI, che nell'unica dichiarazione resa a dibattimento fissa la data dell'incontro tra i due al 12 luglio 1990.

Le dichiarazioni della collaboratrice vanno periodizzate, investendo due distinti archi temporali (estate '90- gennaio '91; estate '93- autunno '94), ed ulteriormente suddivise in dichiarazioni frutto di scienza diretta e dichiarazioni " de relato".

Quanto alle rivelazioni riguardanti fatti e notizie del periodo '90-'91, esse in gran parte riposano su quanto TESSERI, dalla ragazza appena conosciuto, le andava progressivamente raccontando.

Alcuni dei fatti riferiti dalla collaboratrice non sono stati riscontrati:

- il sardo che, secondo TESSERI, si chiamava PORCU Francesco e che lei conobbe sicuramente dopo il 12 luglio 1990 non poteva essere l'imputato PORCU, questi essendo stato arrestato il 23 giugno 1990;
- la donna che si trovava nell'estate-autunno del 1990 nell'abitazione di TESSERI non poteva essere Mirella SILOCCHI, deceduta in epoca anteriore e prossima al 23 gennaio 1990 (cfr. Sent. Corte Assise Parma 16.4.1993, Corte Assise Appello Bologna 20.12.97).

Poiché, peraltro, entrambe le circostanze riferite sono "de relato", si deve concludere che TESSERI abbia raccontato alla ragazza fatti non veri.

Risultano invece obbiettivamente riscontrate altre circostanze:

- effettivamente TESSERI fu coinvolto nell'acquisto della cantina di via Rocci (v. infra, in questo stesso capitolo, sub 4);
- effettivamente Horst FANTAZZINI, latitante, aveva assunta l'identità di Paolo GALLETTI e frequentava il campeggio "Rio Martino"; effettivamente FANTAZZINI, alias GALLETTI, si ruppe un braccio cadendo da un'amaca e fu curato presso l'ICOT di Latina[9];

---

[8] Udienza 7.6.99.

[9] FANTAZZINI evase il 4 gennaio 1990, non rientrando da un permesso ottenuto ai sensi della legge 354/75 (ordinamento penitenziario).

- effettivamente vi erano costanti rapporti, nel periodo indicato, fra CAMPO, TESSERI, FANTAZZINI, AVENALE (sua ex-compagna), LO FORTE (sua ex-moglie), GARAGIN ("Carlo l'armeno", a sua volta, per un breve periodo, compagno della AVENALE).

Da notare due ulteriori elementi desumibili dalle dichiarazioni di NAMSETCHI: per un verso, è emerso che la ragazza non conosceva né gli SFORZA, né la SCROCCO, né aveva mai sentito parlare di Luigi DE BLASI, il "capo" del "gruppo romano" che, come si vedrà in seguito, era deceduto a seguito dell'esplosione dell'autobomba del Prenestino il 24 agosto 1989; per un altro verso, la ragazza, cessata la relazione con l'arresto di TESSERI, nulla è in grado di riferire circa eventuali fatti criminosi intercorsi fra detto arresto e la scarcerazione del suo compagno.

Quanto al secondo periodo (estate '93- autunno '94), le dichiarazioni consistono:

- in notizie su reati comunicate da persone estranee agli stessi;
- in chiamata di reità concernenti delitti sulla scorta di notizie fornite dai presunti autori;
- in confessioni e chiamate in correità.

Va osservato che le notizie fornite da terzi alla collaborante (BUDINI e la RICCOBONO sarebbero stati responsabili dell'omicidio di un poliziotto; la RICCOBONO con altri avrebbe ucciso un carabiniere; BONANNO e altri sarebbero stati implicati nell'eliminazione di tre guardie giurate) sono di contenuto talmente indeterminato da non avere alcun valore: non risultano a questo Giudice, infatti, atti d'indagine in merito, né esiti processualmente rilevanti.

Per ciò che riguarda le altre informazioni, relative a reati specifici, ribadito che la credibilità della dichiarante fu evidenziata in occasione del procedimento relativo alle rapine di Aldeno e di Ravina di Trento, si rimanda all'esame dei singoli reati.

Alcune precisazioni, peraltro, s'impongono con riferimento alle ipotesi delittuose in materia di reati associativi:

- le dichiarazioni accusatorie nei confronti di persone diverse da quelle imputate nei reati specifici sono troppo generiche per valere come risultanze probatorie;
- e invero, dire che ANDREOZZI e GUGLIARA erano amici della SASSOSI; che DI MARCA stava spesso insieme con gli altri; che RANERI era la compagna di BONANNO; che a MOREALE, nella cui casa si stampava "Canenero", sarebbe dovuta pervenire una quota delle refurtive; che FRISETTI, la MASCHIETTO, COSPITO, DE PASCALE e altri militavano nel gruppo, ossia nell'organizzazione, senza specificare da quando e con quale ruolo ne avrebbero fatto parte e se in effetti giunse denaro "sporco" a chi era addetto alla pubblicazione del periodico si risolve in una sequela di affermazioni non utilizzabili in termini di prova;
- non si può fare a meno di rimarcare, al riguardo, l'evidente differenza del linguaggio che connota le dichiarazioni della ragazza nei verbali istruttori e nel dibattimento, laddove nei primi la NAMSETCHI è lucida, precisa e documentata circa i livelli e l'embrione di struttura organizzativa del sodalizio, mentre nel secondo è incapace di fornire adeguata risposta alle domande più elementari.

trincerandosi sovente in imbarazzati silenzi davanti alle contestazioni relative al nucleo "ideologico" delle sue precedenti dichiarazioni: tanto da dare l'impressione che locuzioni quali "livello occulto", "compartimentazione", "struttura associativa" siano del tutto estranee al suo vissuto.

- Relativamente a BONANNO, BUDINI, SASSOSI, TESSERI e agli altri soggetti che la NAMSETCHI accusa di fatti specifici, le rivelazioni hanno una maggiore corposità, ma non forniscono prova dell'esistenza del reato associativo, dato che, attese le altre risultanze processuali, non può non attribuirsi un qualche pregio alla tesi secondo cui i delitti specifici (rapine, porto d'armi) siano la realizzazione di episodiche intese e non già la realizzazione del programma di un sodalizio criminoso.

2. Dichiarazioni degli SFORZA[10].

2,a: dichiarazioni di Antonio SFORZA.

- Antonio SFORZA, pluripregiudicato, marito di Roberta REMOLI, padre di Fabio, Roberto, Massimo SFORZA, abita in via Ostiense al numero 254;
- conobbe tra il 1988 e il 1989 DE BLASI Luigi ("Nino"); CAMPO Orlando ("Lillo"); BARCIA Giovanni ("Mario"); PORCU Francesco ("Giovanni"); GREGORIAN Garagin ("Carlo"); SCROCCO Rose Ann ("Lucia"); LO VECCHIO Angela Maria ("Livia"); GIAU Domenico ("Bruno"); MELE Giovanni ("Roberto");
- fu il calabrese Bruno PALAMARA a presentargli DE BLASI;
- si instaurò con quasi tutti costoro un rapporto di amicizia, al punto che la SCROCCO e DE BLASI fecero da testimoni alle nozze, celebrate con rito cattolico, di suo figlio Roberto, nell'aprile dell'89;
- su incarico di DE BLASI vendette oggetti d'oro a FONTE Franco; consegnò il ricavato, circa 120 milioni, a DE BLASI e BARCIA, ricevendo un compenso di 6-7 milioni; vendette altri oggetti a tale "Nanni": trattavasi di preziosi provento di rapine;
- DE BLASI e la SCROCCO gli dettero l'incarico di intonacare un appartamento a Tor Pignattara. Fu il figlio Roberto ad eseguire i lavori. A lui e al figlio venne

[10] Gli atti utilizzati sono i seguenti: Verbali Sit Sforza Antonio 26.8.91 e 17.1.92 al PM di Parma, dr. Brancaccio; verbale esame Sforza Antonio innanzi il Tribunale di Brindisi, 21.6.94; verbale spontanee dichiarazioni Sforza Antonio ai CC-ROS di Roma, 21.11.95, e verbali interrogatorio Sforza Antonio al PM dr. Marini, del 21.11., 22.11., 24.11., 28.11., 1.12., 2.12., 5.12., 8.12., 16.12.95 e 11.1.96, 29.1.96, 14.3.96; verbale esame Sforza Antonio davanti la Corte Assise Appello di Bologna del 21.10.97; esame dibattimentale SFORZA ANTONIO (udienze 23.2.98; 2.3.98; 9.3.98); verbali sit Sforza Fabio al PM di Parma (12.9.91, 4.10.91) e al GIP di Parma (20.1.92, come interrogatorio); verbale Sforza Fabio (esame di teste, udienza Trib. Brindisi 21.6.94); verbali SFORZA Fabio ai CC-ROS (22.11.95) e al PM di Roma (22.11.; 24.11.; 27.11; 16.12.95; 7.4.96); verbale confronto Fabio-Antonio Sforza del 16.12.95; esame dibattimentale (9.3.98; 16.3.98); esame dibattimentale Massimo Sforza (16.3.98) e Roberta Remoli (30.11.99). Tutti atti acquisiti sull'accordo delle parti, in esito a contestazioni, all'udienza 9.3.98.

detto, rispettivamente, che l'appartamento doveva essere occupato da un francese (CONDRO' Salvatore) ovvero da una ragazza;

- aveva saputo da DE BLASI e da CAMPO chi aveva partecipato alla rapina GIANSANTI, e cioè De Blasi, Campo, Porcu, Barcia, Scrocco (cfr. capi 14, 15);
- conobbe FANTAZZINI, che era amico di CAMPO;
- GIAU e Gianni MELE frequentavano la sua abitazione per incontrare la SCROCCO;
- insegnò a DE BLASI l'uso dello "spadino": si tratta di un aggeggio che serve ad aprire le portiere delle autovetture;
- si intendeva di esplosivi, necessari per aprire gli sportelli delle casseforti;
- in un'occasione, a casa sua, vide DE BLASI "trafficare" con una scatola metallica munita di antenne. Chiese spiegazioni, non ottenne risposta;
- aveva saputo della morte di DE BLASI in seguito all'esplosione di un'autobomba (v. capi 4 ss. della rubrica). Glielo dissero BARCIA, LO VECCHIO, SCROCCO, in lacrime. Successivamente, anche CAMPO confermò la notizia: aveva visto "Nino" saltare in aria, voleva aiutarlo, ma non c'era più niente da fare.
- Non fece alcuna domanda sull'autobomba e su chi l'aveva preparata. Pensò tuttavia che si trattasse di una "vendetta della malavita".
- Cambiò la serratura della porta di una cantina sita nella zona di via dei Colli Portuensi, dove fu accompagnato dalla SCROCCO e dalla LO VECCHIO. Ciò avvenne in epoca successiva alla morte di DE BLASI (24 agosto 1989).
- Su richiesta di BARCIA, che lo accompagnò in una cantina sita in via Cristoforo Colombo, costruì un muretto nel locale, in modo da formare un'occulta intercapedine per nascondere "qualcosa" ed evitare eventuali... furti. Vide nella cantina una brandina, delle borse, ma non notò armi. La SCROCCO era a conoscenza dell'esistenza del locale, perché ne parlò, e così pure altri. Fu lui, collaborando con gli inquirenti, ad indicare loro la cantina-covo.
- Successivamente alla morte di DE BLASI, si verificarono screzi tra CAMPO da una parte e PORCU e SCROCCO dall'altra. CAMPO accusava PORCU di voler imporre la sua volontà ("quello vuole comandà...").
- Apprese quindi che CAMPO era andato ad abitare presso TESSERI, vicino Anzio. Il predetto CAMPO si era dunque allontanato dal gruppo.
- Aveva partecipato, esso Antonio SFORZA, alla tentata rapina di Pescara culminata nell'uccisione del povero LO FEUDO. Tra i concorrenti doveva esservi tale "Lupetto", identificato successivamente in Paolo RUBERTO, "braccio destro" di BONANNO. Di questa partecipazione di "Lupetto" seppe dalla SCROCCO.
- Sempre la SCROCCO, ma anche BARCIA e la LO VECCHIO, gli dissero che a casa di GARAGIN la P.G. aveva rinvenuto il passaporto di De Blasi.
- Dopo le perquisizioni effettuate nella sua abitazione, e originate dalle indagini sul sequestro di Mirella SILOCCHI, non vide più né la SCROCCO né la LO VECCHIO né altri del gruppo.

2, b: dichiarazioni di Fabio SFORZA.

Figlio di Antonio e della REMOLI, ecco quanto ha dichiarato Fabio SFORZA:

- suo padre Antonio esercitava il "mestiere" di ladro;
- nell'88, grazie al genitore, conobbe "Nino" De Blasi, "Lucia" Scrocco, "Mario" Barcia, "Carlo" Garagin, "Lillo" Campo, "Livia" Lo Vecchio;
- la SCROCCO si recava spesso a Viterbo; in un'occasione lavò la sua auto, sporca di fango, perché era stata da qualcuno in campagna;
- "Lucia" SCROCCO gli presentò "Giovanni" PORCU nel settembre '89;
- dette persone frequentavano la casa paterna;
- esso FABIO SFORZA "riciclava" le automobili, vale a dire le rubava, smontava e ne utilizzava i pezzi per sistemare le vetture incidentate;
- con un apposito strumento (il famigerato "spadino") era in grado di aprire le portiere e di avviare il motore.
- La SCROCCO gli chiese se poteva "appoggiare" delle auto che sarebbero arrivate "dalla Bassa Italia". Le vetture, 4 ovvero 5, tra cui un'Alfa 264 e una FIAT UNO giunsero trasportate da una "bisarca". Forse esse furono procurate da Antonio BALLOI;[11]
- fu esso FABIO SFORZA a rubare, nel luglio '89, si richiesta di DE BLASI, la Fiat UNO turbo diesel 4 porte poi usata per l'autobomba al Prenestino. Riteneva che "Nino" volesse prelevare alcuni pezzi della vettura. Fu ricompensato con lire 1.500.000, mezzo milione in più della somma richiesta. De Blasi gli disse: "dimentica che hai preso questa macchina per me"[12].
- A fine agosto '89 si recarono dal padre, che villeggiava con l'intera famiglia a Santa Marinella, SCROCCO, LO VECCHIO, BARCIA. Notò che la SCROCCO piangeva. Il padre gli disse che "Nino è zompato in aria".
- Tornato a Roma (o andato a Roma), informò la SCROCCO che era stato lui a rubare la macchina esplosa. La donna gli confermò l'identità della vittima: "Nino".
- CAMPO gli riferì che quando "Nino" era "zompato in aria", lui era presente, e voleva raccogliere i resti dell'amico. Ma BARCIA, anch'egli presente insieme con il "francese", glielo aveva impedito.
- CAMPO gli disse che l'esplosione era dovuta a un errore di DE BLASI: lo scopo perseguito era di far saltare una "volante" e comunque un'auto dello Stato
- Ebbe modo di conoscere, nell'abitazione di "Lillo" CAMPO, a Campoverde, FANTAZZINI e TESSERI. Ciò accadeva un mese o un mese e mezzo prima che i

---

[11] Trattasi di elemento inserito nei gruppi di sequestratori di persona, condannato con sentenza irrevocabile per il concorso nel sequestro dell'imprenditore brindisino Marzio PERRINI, sequestro al quale partecipò anche DE BLASI. V., meglio, nel capitolo IV.

[12] Le modalità del furto della Fiat Uno, compresa l'entità del compenso e soprattutto l'indicazione del modello da rubare, sono analoghe a quelle descritte da Massimo SFORZA con riferimento ad un'altra Uno (rossa) che sarebbe stata rubata a Catania su input di "Carlo" Garagin e della Scrocc (cfr. infra, capo 34 della rubrica).

due fossero arrestati per una rapina in una banca del litorale. Conobbe anche, in casa di CAMPO, Cristina LO FORTE.

- CAMPO si era distaccato dal gruppo. Parlavano male di PORCU, che "vuole sempre comandare".
- Nell'abitazione della SCROCCO, in via Giovannipoli, PORCU, BARCIA, SCROCCO, GARAGIN e "forse" LO VECCHIO, parlando di CAMPO, dissero che era un "visionario" e che "bisognava sistemarlo". Le frasi sono attribuite a BARCIA.
- CAMPO e TESSERI, dopo l'esplosione dell'autobomba, gli proposero di rubare due "Lancia Thema". Cosa che non fece perché la SCROCCO gli intimò "che non doveva nemmeno parlare con quelle persone".
- Non sentì mai discorsi di natura eversiva. Ma "tutti loro" erano anarchici. Si capiva che erano contro lo Stato e il capitalismo. "Il loro modo di vestire di certo non era di quelli... di destra... definiamo uno comunista quando vediamo uno che ci ha un foulard al collo... e magari è un po' trascurato". Nulla sapeva dell'esistenza di un'organizzazione eversiva.

2, c: dichiarazioni di Massimo Sforza.

- Solo occasionalmente rubò autovetture;
- conobbe nell'estate dell'89, tramite il padre Antonio, "Nino" De Blasi, "Lucia" Scrocco, "Mario" Barcia, "Carlo" Gregorian, "Livia" Lo Vecchio, "Lillo" Campo e "Giovanni" Porcu.
- In particolar modo erano SCROCCO, GARAGIN, BARCIA a frequentare la casa paterna di via Ostiense;
- s'interessò per favorire l'acquisto, da parte di Barcia, di una Fiat Uno turbo;
- "forse nel 1990" GARAGIN gli propose di rubare un'autovettura a Catania. Giunsero nella città siciliana in aereo. All'aeroporto li attendevano "Lucia" Scrocco, "Livia" Lo Vecchio e "Franco" di Napoli (successivamente identificato nell'imputato Francesco BERLEMMI). Lo portarono in un appartamento nel quale si trovavano Barcia e altri. Quindi uscirono, esso Massimo Sforza, Barcia e la Scrocco. Bisognava rubare una Fiat Uno a cinque porte. Individuata la vettura adatta (di colore rosso bordeaux), aprì con apposito strumento la portiera e avviò il motore. La Scrocco salì da sola al posto di guida e si allontanò;
- nell'appartamento di Catania c'erano anche una donna sui 40 anni che parlava con accento siciliano, un'altra donna dallo spiccato accento straniero (poi riconosciuta in fotografia per Jean Helen WEJR, moglie di BONANNO), un uomo robusto e molto alto e molti altri, ma non De Blasi. L'ultima volta che lo aveva visto era stato "cinque, sei mesi prima, forse un anno". Nulla sapeva della sua morte.
- Il "lavoro" di Catania fu compensato da Garagin con lire 1.500.000.
- Per suo conto, nell'88, aveva rubato una lancia "Thema" poi sequestrata dalla Polizia (la vettura era parcheggiata in via Appia).
- A Roma la Scrocco gli presentò tale "Barabba" (alias Marco BRIZZOLARI) Incontrò costui casualmente dopo la celebrazione del processo per il sequestro d

Mirella SILOCCHI e Barabba gli espresse rincrescimento per quanto avevano deposto il padre Antonio e il fratello Roberto;
- il fratello Fabio gli confidò di aver rubata una macchina;
- dopo la perquisizione in via Ostiense non rivide né Garagin né altri, a parte un fugace incontro, nell'estate del '95, con la latitante Scrocco e "Lino" (alias Pasquale Lorenti), che era il ragazzo della Lo Vecchio, incontro avvenuto nei pressi del cinema "Reale" in Trastevere.
- Non vide mai armi in possesso delle persone menzionate. Non udì mai le stesse conversare di politica.

2, d: dichiarazioni di Roberto Sforza.
- Conobbe "Carlo" Garagin, "Mario" Barcia, "Lucia" Scrocco, "Lillo" Campo, "Nino" De Blasi, "Livia" Lo Vecchio e "Giovanni" Porcu;
- frequentavano tutti l'abitazione paterna;
- contrasse matrimonio il 24 aprile 1989, presenti "Nino", "Lucia", "Mario";
- andò in ferie in Sardegna, rientrò a Roma in agosto;
- dal giorno del matrimonio non rivide più "Nino";
- venne a sapere dal padre della morte di costui, dovuta allo scoppio di un'autobomba;
- GARAGIN, che si era presentato come architetto, lo incaricò di ristrutturare un appartamento in via Centogatti: doveva servire a un'amica proveniente dalla Francia. Esso Sforza applicò alle pareti pannelli isolanti;
- nell'appartamento vide un torchio e delle vaschette;
- "Carlo" Garagin gli chiese se poteva procurargli una "Citroen Pallas" simile a quella "che loro già avevano";
- fu arrestato "per droga" il 7 ottobre 1995; era in possesso di una pistola calibro 9 che "aveva rubato dentro una macchina";
- non aveva mai fatto discorsi politici né aveva sentito parlare di associazione, organizzazione, livelli palese e occulto, ecc.

2, e: dichiarazioni di Roberta REMOLI.
- Il marito ANTONIO SFORZA le presentò "i ragazzi";
- il primo fu "Nino" De Blasi, che disse di essere rappresentante di biancheria.
- Il marito le riferì che "Nino" gli aveva chiesto di aiutarlo a "prendere delle macchine". Lei gli consigliò di lasciar perdere: "so' bravi ragazzi";
- "Lillo" CAMPO era falegname; "Carlo" GARAGIN architetto; "Lucia" SCROCCO hostess, padrona della lingua inglese, che insegnò alla figlia della Remoli; "Livia" LO VECCHIO era la ragazza di CAMPO, ma poi i due litigarono.
- I rapporti erano ottimi. Essa REMOLI era un po' "come una chioccia con i suoi figli". I "ragazzi" la chiamavano "mamma";

- mai sentito parlare di "politica, di ideologia": ma il marito e gli altri figli maschi "sapevano" ciò che lei avrebbe saputo solo quand'era troppo tardi. Antonio Sforza "non avrebbe dovuto portarmi in casa quella gente".
- Effettivamente la SCROCCO in lacrime andò a trovare il marito a Santa Marinella, ma nessuno le disse niente di specifico;
- soltanto in seguito LUCIA le disse della morte di "Nino", ma per lei si trattò "di uno scherzo".
- Mai, in sua presenza, si parlò di politica o di ideologia.

Valutazione delle dichiarazioni del "clan" Sforza.

Premessa.

Il nucleo centrale delle rivelazioni degli SFORZA, comune a tutte le fonti sopra riportate, si basa sui seguenti elementi:

- conoscenza e frequentazione con BARCIA, DE BLASI, GARAGIN, SCROCCO, CAMPO, LO VECCHIO e, in minor misura, PORCU, GIAU, MELE;
- comune interessamento in attività illecite, alcune (furti di autovetture, rapine, ricettazione) commesse con diretta partecipazione di Antonio, Fabio e Massimo Sforza, altre riferite da costoro come attribuibili ai soli "anarchici".

Le sentenze PERRINI e SILOCCHI, che verranno poi più analiticamente esaminate, rendono certa l'esistenza di un'aggregazione criminosa "mista", nella quale confluivano sequestratori professionisti (PORCU, GIAU, MELE), anarchici (GARAGIN, SCROCCO, DE BLASI, CAMPO, LO VECCHIO, BARCIA), delinquenti comuni (gli SFORZA). E', insomma, il "gruppo romano" già individuato- ad onta della pronuncia assolutoria- nel corso del processo Silocchi. All'individuazione del quale si pervenne, oltre che sulla scorta dell'attività investigativa, per così dire, tradizionale (pedinamenti, intercettazioni, perquisizioni, ecc.), anche grazie alle rivelazioni degli SFORZA. L'esistenza di collegamenti di natura criminale tra tutte le persone sopra dette (con il distinguo che appresso si dirà per la LO VECCHIO) è, nei limiti consentiti da una valutazione storica degli episodi all'epoca emersi, fatto accertato senza alcun dubbio o equivoco.

Circa i riscontri alle dichiarazioni del "clan" SFORZA, essi verrano presi in esame di volta in volta con riferimento ai reati specifici. Sin da questo momento è possibile affermare, in relazione alle fattispecie associative, che di là dalla consapevolezza della fede anarchica dei suoi complici, della comune "ispirazione" alle idee di BONANNO ("facevano capo a un siciliano al quale tutti portavano grande rispetto", lo definisce Antonio SFORZA, "avevano i suoi libri"), di occasionali momenti di incontro con FANTAZZINI e TESSERI, di là dai confusi limiti della comune matrice ideologica, che nessun serio legame operativo è consentito desumere al fine di ipotizzare l'esistenza della vasta e ramificata associazione ipotizzata dall'accusa. Come, in altri termini, la NAMSETCHI nulla sa delle imprese del "gruppo romano", a SFORZA e alla sua famiglia è estraneo tutto ciò che si agita nella galassia anarchica antagonista oltre i confini del "gruppo romano". I contatti tra i vari GARAGIN e SCROCCO e CAMPO, da un lato, e TESSERI, FANTAZZINI, la LO

FORTE e altri sicuramente estranei al "gruppo romano" appaiono- e sono- contatti personali tra anarchici: anche laddove l'obbiettivo sia un qualche reato specifico, siamo ben di qua dai limiti dell'intraneità in un sodalizio- questo sì- strutturato e continuativo come il "gruppo romano". Lo jato logico tra i due momenti centrali dell'indagine, dunque, permane, anche a voler valutare con una prima, acritica lettura il complesso delle dichiarazioni rese dagli SFORZA.

Roberto e Massimo Sforza. La Remoli.

A parte una generica "coloritura" dello stato dei rapporti tra il capofamiglia e i "ragazzi" (per riprender l'espressione della REMOLI), nulla aggiungono Roberto e Massimo SFORZA. Il primo non risulta nemmeno coinvolto in imprese delittuose. Il secondo racconta un unico reato, fornendo una descrizione dei fatti che, oltre a riecheggiare singolarmente l'episodio del furto della Fiat Uno usata per la strage del Prenestino, impedisce di rinvenire qualunque serio riscontro: basti considerare che l'accusa non è stata in grado di identificare l'autovettura che sarebbe stata rubata a Catania, né attraverso la targa o il telaio, né per il collegamento con un eventuale uso delittuoso, né, infine, tramite la denuncia del furto stesso, che non risulta presentata o quanto meno non risulta rinvenuta in nessun ufficio. E' probabile che Roberto e Massimo SFORZA non abbiano riferito tutto quanto a loro conoscenza. E' certo che, atteso l'altissimo livello di coinvolgimento nelle imprese di un gruppo, alcuni dei cui componenti si macchiarono di gravissimi delitti, quanto meno Antonio, e in buona misura anche Fabio SFORZA, abbiano reso dichiarazioni, ove possibile, tendenti a sminuire le proprie responsabilità personali. Lo stesso dicasi della REMOLI. Dichiarazioni, perciò, che difettano ab origine del requisito della completezza.

Antonio Sforza.

Le maggiori perplessità sulle dichiarazioni rese da questo imputato concernono la strage del Prenestino e la tentata rapina Ciletti, culminata nell'omicidio di Antonio Lo Feudo. Ebbene, non a caso, proprio sui due fatti più gravi che li coinvolgono, sia Antonio che Fabio SFORZA rendono dichiarazioni incompatibili con la verità processualmente accertata da sentenza irrevocabile (rapina Ciletti), ovvero originano una serie di rivelazioni " a formazione progressiva" (Strage del Prenestino) che vanno valutate, per ciò solo, con estrema cautela.

E valga il vero. Pur avendo partecipato nel dicembre '90 alla rapina di Pescara, SFORZA ANTONIO soltanto nel novembre-dicembre 1995 si decide a confessare il suo concorso nel reato. Eppure, sin dall'istruttoria Silocchi (primi mesi del '91) egli era stato individuato quale componente del "gruppo romano". Eppure, già nel maggio '91 si era scoperta, all'interno della cantina di via Cristoforo Colombo, la pistola usata per uccidere il povero LO FEUDO. E quando fornisce la sua versione dei fatti, Antonio SFORZA, oltre a ritagliare per sé un ruolo marginale, racconta una

scena del post-delitto che diverge radicalmente dalle ricostruzioni testimoniali: tanto da lasciar ipotizzare, come si vedrà meglio in seguito, o che non si sia mai recato sul luogo del delitto, ovvero che menta per agevolare qualcuno.

Circa l'autobomba al Prenestino, il processo Silocchi l'attribuisce a una vendetta barbaricina organizzata da PORCU per vendicare la morte dei suoi fedeli "compagni di ventura", periti nel conflitto a fuoco con le forze dell'ordine il 28 luglio 1989 (i cd. "fatti della Bretella"). La vicenda sarà esaminata meglio in seguito, ma sin da ora conviene verificare questa "formazione progressiva" che induce alla massima cautela di cui sopra.

Nel verbale reso il 26 agosto 1991 al PM di Parma, dr. Brancaccio, Antonio SFORZA, nel ripercorrere i suoi rapporti con il "gruppo romano", "liquida" la scomparsa di DE BLASI ("zompato in aria", come è noto, nell'attentato del Prenestino), asserendo di aver appreso dalla SCROCCO, nel corso della famosa visita a Santa Marinella che sarebbe successivamente stata ricostruita in ben altri termini, che i due, un tempo fidanzati, si erano lasciati. Certo, dall'estate '89 DE BLASI sparì dalla circolazione; ma ANTONIO SFORZA non fa domande, perché "nel mio ambiente non si usa". Ed è significativo anche un altro particolare: SFORZA insiste sulla circostanza che DE BLASI, da lui istruito, era perfettamente in grado di impiegare lo "spadino", e di provvedere da sé a rubare e mettere in moto qualunque autovettura. Senza necessità di ricorrere all'aiuto di terzi. La dichiarazione è di grande valore per due motivi: nel renderla al PM di Parma, Antonio SFORZA già sa che DE BLASI è il morto dell'autobomba del Prenestino, e che l'autovettura impiegata nella circostanza fu rubata dal figlio Fabio. Egli perciò mente al PM: sicuramente per stornare da sé e dal figlio Fabio ogni sospetto circa il gravissimo delitto di strage.

In un successivo verbale (17 gennaio 1992, sempre al dr. Brancaccio), premesso che "***non ho mai avuto a che fare con reati che comportassero l'uso delle armi o degli esplosivi***", SFORZA introduce una prima modifica. E' accaduto, nel frattempo, che sia la moglie, Roberta REMOLI, sia lo stesso Fabio SFORZA, abbiano reso versioni differenti. E allora Antonio SFORZA "si adegua". Può darsi che la SCROCCO fosse andata a trovarlo a Santa Marinella "in lacrime": "pur senza escluderlo, non ricordo tale episodio". Ma il dolore della SCROCCO era dovuto alla morte della nonna. Effettivamente, sì, egli si stupì dell'assenza di DE BLASI, ma "ricevendo risposte evasive sul punto da parte della Scrocco, preferii non chiedere più sue notizie". Senonché, il 12.9.91 proprio Fabio SFORZA aveva dichiarato allo stesso inquirente di Parma di aver appreso "molto più tardi" dell'estate dell'89 che "Nino" era saltato in aria nell'autobomba. Autore della confidenza: Orlando CAMPO. Il quale, a detta di Fabio Sforza, veniva rimproverato dagli altri del "gruppo romano" "perché parlava troppo". E allora Antonio SFORZA, posto di fronte alla contestazione delle dichiarazioni del figlio, sempre nel verbale d'interrogatorio del 17.1.92, finisce per ammettere soltanto ciò che non può essere negato: "secondo i miei familiari CAMPO aveva loro confidato che il De Blasi era morto nel corso dell'attentato con l'autobomba al quartiere Prenestino". Sempre nello stesso verbale, ANTONIO

SFORZA sente il dovere di rendere due precisazioni: "quando il Garagin fu arrestato *(19.3.91, ndr.)* (...) ed io fui sottoposto a perquisizione, la Scrocco e il Barcia svanirono nel nulla. Prima di svanire la Scrocco mi disse che le accuse a carico del Garagin erano assurde e che tutto si sarebbe chiarito (...) solo in questo momento compresi che probabilmente avevo avuto a che fare con gente che si era servita di me e della mia casa per scopi illeciti mettendomi nei guai anche se come detto in precedenza avevo solo sospettato ciò".

Il "candido" SFORZA, dunque, che sapeva sin dall'agosto '89 della morte di DE BLASI implicato in un attentato; che aveva partecipato, un anno e mezzo dopo la morte di DE BLASI, alla sanguinosa tentata rapina di Pescara (episodio del quale si guarda bene dal fare menzione); che per tutta la durata del sequestro SILOCCHI aveva messa a disposizione la propria abitazione a taluno dei concorrenti nell'atroce delitto, soltanto "all'atto delle perquisizioni" si sarebbe reso conto della gravità della vicenda.

E non è tutto: nel raccontare l'episodio della cantina di via Cristoforo Colombo, l'imputato si lancia in una ricostruzione dei fatti che sfiora l'inverosimile: "devo dire che subito ho detto alla Polizia tutto quanto sapevo. A comprova della mia buona fede, preciso che all'ispettore Reda, che mi chiedeva dove si potesse trovare il Barcia, dissi che una volta, in un periodo che non ricordo con precisione, avevo accompagnato lo stesso davanti a uno stabile in via Cristoforo Colombo in Roma. In tale occasione avevo sostato nei pressi, mentre il Barcia era entrato nello stabile, trattenendosi ivi qualche minuto. Lo avevo poi accompagnato al centro di Roma ove lo avevo lasciato. Indicai all'ispettore Reda lo stabile suddetto. Dopo qualche giorno lessi sul giornale che in una cantina di tale stabile erano state rinvenute armi ed esplosivo. Vidi anche le foto del Barcia e del Garagin sul giornale. ***Io non sapevo dell'esistenza di tale cantina, ma avevo come detto solo visto entrare il Barcia nello stabile ove tale cantina era ubicata".***

Sentito il 21 giugno 1994 dal Tribunale di Brindisi quale testimone nel processo per il sequestro PERRINI, SFORZA, in una deposizione che è un misto di ambiguità e di reticenza, dopo aver addirittura negato di aver rese alcune delle dichiarazioni in precedenza commentate, afferma di "essere a conoscenza" del possesso, da parte di BARCIA, della cantina di via Cristoforo Colombo.

Soltanto il 21 novembre del 1995 SFORZA, prima in sede di spontanee dichiarazioni ai Carabinieri e poi al PM, dichiarerà di aver appreso dalla viva voce di CAMPO che la morte di DE BLASI era dovuta all'esplosione dell'autobomba e che CAMPO era presente ai fatti. Sempre il 21 novembre, al PM, confessa finalmente di aver materialmente costruito l'intercapedine nella famigerata cantina-covo di via Cristoforo Colombo, utilizzata come deposito di armi dal "gruppo romano".

Il 22 novembre, al PM dr. Marini, precisa di non essere mai stato coinvolto in nessuna rapina. E, quando gli si chiede perché non abbia detto al PM di Parma che era stato CAMPO a metterlo al corrente della morte di DE BLASI, e che esso CAMPO era presente, risponde: "prendo atto che nel corso di questo interrogatorio io non ho mai parlato della presenza di CAMPO sul posto dell'attentato, poiché la

domanda non mi è mai stata posta. Prendo atto peraltro che pure essendo interrogato sul fatto ho sempre attribuito ai miei famigliari la confidenza del CAMPO pensando che la cosa non fosse importante perché la SCROCCO mi disse che CAMPO era pazzo a dire quelle cose". Ammette, infine, ancora una volta, ciò che non può essere negato, e cioè che, nonostante sapesse della morte di DE BLASI, pienamente consapevole della gravità dei fatti, continuò a mettere la sua casa a disposizione del gruppo: "io pensai più o meno (...) che qualcosa di pericoloso si era già verificato ma ormai era finito; perciò continuai a ospitare a casa mia SCROCCO e BARCIA". Sempre nel corso di questo interrogatorio, SFORZA ammette di aver mentito, in precedenza, per paura di essere coinvolto. Ma le cose cambiano ancora, poiché, nel prosieguo dello stesso interrogatorio, l'imputato dichiara: "***a questo punto voglio dire tutta la verità***". E rivela: furono BARCIA, SCROCCO e LO VECCHIO a dirgli, a Santa Marinella, che a "Nino" era successa una disgrazia. E fu esso ANTONIO a riferire il fatto al figlio (verosimilmente, Fabio): che, cioè, DE BLASI era saltato in aria. "Il giorno dopo sono venuto a Roma e sono andato a trovare la SCROCCO a casa sua. Qui vi ho trovato (...) BARCIA e PORCU e qui ho avuto la conferma che l'uomo (...) era DE BLASI, anche se loro non lo hanno detto esplicitamente. In seguito ho sempre sentito parlare loro di "un francese". Da quello che ho potuto capire mi è apparso che il francese era coinvolto nell'esplosione e loro palesavano dei dubbi che fosse stato invece il francese a morire a seguito dello scoppio (...) oppure che il francese era coinvolto nell'attentato ma era riuscito a salvarsi (...)". Poi, infine, la SCROCCO ammise che il morto era DE BLASI.

Soltanto nel verbale del 28.11.95 SFORZA accenna per la prima volta alla rapina Ciletti: precisa di aver effettuato un sopralluogo, ma di essersi "sfilato" per la rischiosità dell'impresa, il cui esito cruento avrebbe appreso, afferma, alla radio.

Analoga versione viene ripetuta nel verbale 1.12.95. E solo il 2.12.95, infine, SFORZA ammette di aver materialmente preso parte (nei limiti che verranno poi precisati quando ci si occuperà del delitto sub 8-11) alla cruenta impresa di Pescara. Sempre nello stesso verbale SFORZA lascia intendere di possedere una certa pratica di esplosivi (circostanza che verrà ribadita nel presente dibattimento): avendo usato polvere da mina nella sua "professione" di ladro, fu lui a spiegare agli altri del "gruppo romano" "come si faceva ad aprire una porta blindata facendo uso di tale esplosivo". In altra circostanza ebbe ancora modo di fornire preziosi consigli sull'uso di esplosivo liquido.

Circa l'autobomba del Prenestino, l'ultima versione resa in istruttoria da SFORZA è desumibile dal verbale di confronto con il figlio FABIO, in data 16 dicembre 1995. Qui FABIO ribadisce quanto aveva già dichiarato, e cioè di aver informato il padre di essere stato, su incarico di DE BLASI, l'autore del furto della FIAT UNO usata nell'attentato, e che CAMPO si era confidato con lui. E Antonio: "è vero, mio figlio mi ha detto che egli aveva rubato la macchina per DE BLASI (...) effettivamente mio figlio (...) mi ha detto che era stato a trovare CAMPO Orlando nei pressi di Latina (...) dove aveva avuto da costui la conferma che l'uomo saltato in aria (...) era DE BLASI e che sul luogo dell'esplosione si trovava lo stesso CAMPO". Dal che si

deducono ulteriori elementi di perplessità sulla valutazione da dare alle dichiarazioni "a formazione progressiva" di SFORZA Antonio e alla smentita della doppia "confessione stragiudiziale" attribuita a CAMPO, che, se si confidò, lo fece con il solo Fabio SFORZA, il quale, poi, riferì a suo padre Antonio.

Tuttavia, il 21 ottobre 1997, Antonio SFORZA viene sentito come teste nel processo di rinvio per il sequestro Silocchi che si sta celebrando davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Bologna. Circa l'autobomba, egli conferma di aver appreso dapprima nell'incontro di Santa Marinella che era successa una disgrazia a Nino, e, successivamente al ritorno a Roma, nel settembre dell'89, di averne ricevuta conferma, ma in termini generici, dalla SCROCCO. Rivive poi, in dibattimento, la dichiarazione sulla confessione stragiudiziale che CAMPO avrebbe resa a Antonio SFORZA, tema che sembrava risolto dal confronto del 16 dicembre 1995 con il figlio Fabio.

Nel presente dibattimento, infine, l'episodio della rapina di Pescara viene confermato in termini sostanzialmente analoghi a quelli delle dichiarazioni istruttorie al PM Marini. Antonio SFORZA ribadisce la propria pratica di esplosivi (la stessa che, con sospetta tempestività, aveva recisamente negato nell'interrogatorio del 17.1.92), e, quanto a chi lo avesse effettivamente informato dell'autobomba, se la SCROCCO o CAMPO o entrambi, è difficile capire quale sia realmente l'ultima versione dell'imputato: lo seppe dalla SCROCCO e gli fu confermato da CAMPO; ne parlò col figlio FABIO; CAMPO gli disse di essere stato presente; le "voci" dicevano che era morto "il francese", oppure "Nino"; pensò che si trattasse di una vendetta della malavita, perché nei dintorni abitava il cassiere della "Banda della Magliana"; infine, apprende solo in un secondo momento che CAMPO avrebbe reso dichiarazioni sulla strage. In un secondo momento: addirittura "adesso, al processo".

Fabio Sforza.

Sentito, come si è già detto, il 12.9.91 dal PM di Parma, Fabio SFORZA afferma: "dopo la metà del mese di agosto del 1989 non vidi più il Nino. (...) Chiesi alla Lucia (SCROCCO, ndr), ma ella fu evasiva dicendomi che era all'estero. ***Molto più tardi il Campo mi confidò che il Nino era saltato in aria per lo scoppio di un'autobomba in Roma"***. Si tratta, è bene ricordarlo, della vettura che lo stesso Fabio aveva rubato su input di DE BLASI. Quel DE BLASI che, a detta del padre, era perfettamente in grado di procurarsi da solo una macchina forzandola con lo "spadino" che Antonio SFORZA stesso gli aveva insegnato ad usare.

Il 20 gennaio '92, al GIP di Parma: CAMPO "mi confidò una cosa (...) disse che aveva avuto una disgrazia (*Nino, ndr)*, una bomba o qualcosa del genere. Ma io non l'ascoltai neanche. Per me era pazzo, come dicevano anche gli altri (...)". Oltretutto la SCROCCO aveva detto che "Nino" stava all'estero, e mandava "i suoi saluti". La confidenza di CAMPO risaliva al settembre del '90, anzi, a prima dell'arresto di PORCU (23 giugno '90), forse a febbraio-marzo dello stesso anno. Da nessun altro

sentì mai parlare del fatto. Da nessuno di "loro" sentì fare discorsi strani o alludere a fatti criminali.

Sentito come teste il 21 giugno 1994 nell'ambito del processo per il sequestro PERRINI, conferma, davanti al Tribunale di Brindisi, l'originaria dichiarazione.

Soltanto il 22.11.95, davanti ai Carabinieri, in sede di spontanee dichiarazioni. afferma inizialmente di aver saputo dalla SCROCCO che "Nino" era morto nell'esplosione dell'autobomba, e di averne ricevuto conferma da CAMPO. CAMPO gli disse che anche lui era presente, che si era trattato di un errore e che "gli altri" gli impedirono di raccattare i "pezzi" del morto. Tutto ciò accadeva tra fine settembre e fine ottobre '89. Ma nel prosieguo dello stesso verbale, premesso che "devo sinceramente riferire che le cose non sono andate esattamente come vi ho detto", Fabio SFORZA ammette il furto della FIAT UNO usata per l'esplosione. Apprese poi dal padre, dopo la visita di SCROCCO, BARCIA e LO VECCHIO a Santa Marinella, che "Nino" era morto nell'attentato; temè che fosse stata usata la macchina da lui rubata; chiese spiegazioni alla SCROCCO, che confermò l'accaduto; parlò poi con CAMPO, che gli raccontò quanto aveva prima riferito.

Nei verbali successivi l'imputato, mai discostandosi da questa definitiva versione. precisa di aver informato il padre dell'intera vicenda, di aver appreso da CAMPO che uno dei presenti era "il francese", poi, il 27.11.95, che c'era anche BARCIA, e, infine, di aver appreso, sempre da CAMPO, che si doveva "far saltare in aria una Volante della Polizia". Preciserà, ancora, SFORZA Fabio, di non sapersi spiegare perché DE BLASI, esperto nell'uso dello "spadino" in quanto ammaestrato dal padre Antonio, avesse chiesto proprio a lui di rubare la Fiat Uno. Aggiungendo però, nel verbale 24.11.95, che "pur essendo in grado di farlo da solo", DE BLASI aveva chiesto di rubare quella particolare Fiat Uno perché "forse temeva che quell'auto avesse un allarme che lui non avrebbe saputo disattivare. Anzi, ho pensato che lui avesse già scelto quell'autovettura in quanto stava parcheggiata vicino casa sua (...) e volendo proprio quell'autovettura, **ma sapendo che tutte le Fiat Uno Turbo-diesel erano munite d'allarme,** si era rivolto a me perché io ero il solo in grado di disattivare l'allarme". Cosa che l'imputato fece, avvalendosi di una tecnica che né lui né il padre avevano insegnato a DE BLASI. Va subito notato- e l'argomento sarà ripreso in sede di esame dei reati specifici- che la spiegazione fornita da Fabio SFORZA reggerebbe se Stefania BASILE e il padre Sebastiano, proprietari dell'autovettura (udienza 31.3.99) non avessero precisato che la Fiat Uno era sfornita di antifurto elettrico, e che, per bloccarla, si avvalevano della "pedalina", cioè di un blocca-pedali di metallo!

Quando, allora, Fabio SFORZA riferisce "**io ho aperto la portiera, ho subito disattivato l'allarme infilando la chiave nel blocchetto di accensione e toccando la vite che stava sul cruscotto che fa massa con il corpo**", riferisce una circostanza non veritiera.

DE BLASI può anche aver pensato che l'auto avesse l'antifurto: ma l'auto non l'aveva, e sul punto Fabio SFORZA non dice il vero. Fabio SFORZA, infine, spiega che, per potersi servire della vettura, DE BLASI doveva comunque tenere la chiave

falsa inserita nell'accensione. E, argomenta l'imputato, visto che l'attentato segue di oltre un mese il furto, durante tutto questo periodo la macchina dovette essere custodita in luogo sicuro, e non certo abbandonata sulla pubblica via, dove sarebbe stata, prima o poi, o notata o rubata. Ma circa questo nascondiglio, esso non fu casa SFORZA. Inutile sottolineare come il mendacio di Fabio SFORZA sul punto getti una luce inquietante sull'intera dinamica dell'episodio.

Nel corso del presente dibattimento l'imputato non ha fornito particolari né aggiuntivi né divergenti rispetto al complesso delle dichiarazioni sin qui esaminate.

Valutazione finale.

Contraddizioni, incertezze, mendacio, discrasie, la tendenza al ridimensionamento delle proprie responsabilità, la "formazione progressiva" delle dichiarazioni, tra reticenze, mezze ammissioni, proclami della manifesta- e tardiva- volontà di dire "finalmente" il vero: tutti questi elementi, sopra evidenziati, caratterizzano il complesso delle rivelazioni di Antonio e di Fabio SFORZA.

Se la valutazione d'attendibilità intrinseca esaurisse in sé l'intero thema decidendum, si dovrebbe concludere con una valutazione radicalmente negativa delle figure di questi due imputati.

Tuttavia, il canone probatorio fissato nella premessa metodologica impone di operare una distinzione tra dichiarazioni riscontrate e non: chè altrimenti, affibbiando agli SFORZA una sorta di patente di non credibilità, si rischierebbe di negare l'esistente, e cioè "il gruppo romano", la morte di DE BLASI nell'attentato, la responsabilità di SCROCCO, PORCU e GARAGIN per il sequestro di Mirella Silocchi e via dicendo.

Gli è che, valutando le dichiarazioni degli SFORZA, se ne può estrarre un nucleo portante che consente di dire accertato un complesso di fatti:

- esisteva un "gruppo romano" gravitante intorno alla casa di Via Ostiense di Antonio SFORZA e dei suoi familiari;
- costoro risultarono coinvolti, a vario titolo, in alcuni episodi criminosi, unitamente a taluno degli esponenti di detto gruppo e in qualche caso a tutti;
- una delle imprese attribuibili sicuramente a Luigi DE BLASI, anarchico, sequestratore di persona, è l'autobomba del Prenestino, nel corso della quale DE BLASI trovò la morte;
- della morte di DE BLASI gli altri del gruppo vennero subito dopo a conoscenza;
- detta conoscenza fu comunicata a Antonio e a Fabio SFORZA;
- nell'attentato era stata impiegata un'autovettura rubata da Fabio SFORZA;
- CAMPO rese alcune dichiarazioni a Fabio SFORZA: certo il fatto (furono rese dichiarazioni), incerti i contenuti delle stesse, atteso il lungo tempo tra la prima rivelazione (settembre '91 al PM di Parma) e il dettagliato racconto (al PM di Roma e al ROS, novembre '95), presenti alcune discrasie e illogicità del racconto che CAMPO avrebbe sviluppato;

- non vi è certezza che anche Antonio SFORZA abbia ricevuto analoghe rivelazioni (troppe le contraddizioni nel racconto di questo imputato);
- successivamente alla morte di DE BLASI, CAMPO si distaccò dal gruppo, e, legandosi a TESSERI e a FANTAZZINI, prese ad operare in disaccordo con i vari PORCU e SCROCCO, ed anzi in aperto contrasto con costoro;
- diversamente da CAMPO, sempre successivamente alla morte di DE BLASI. e nella piena consapevolezza dell'estrema gravità del gesto da costui posto in essere, Antonio SFORZA non solo non diradò, ma anzi incrementò i rapporti con il "gruppo" nel suo insieme, rapporti anche "operativi" e culminati nel sanguinoso episodio della rapina di Pescara;
- soltanto nel 1995, e secondo le modalità alquanto dubbie sopra precisate, Antonio e Fabio SFORZA fornirono una più ampia versione dei fatti a loro conoscenza;
- il complesso delle dichiarazioni rese da questi imputati, in definitiva, nella parte confermata e solo in essa, fornisce prova delle attività di un sodalizio criminoso che si identifica con lo stesso che fu giudicato non sussistente dalla sentenza Corte Assise Parma 16.4.1993;
- nessun utile elemento è dato desumere circa l'esistenza di una più vasta e ramificata associazione di stampo anarchico-terroristico del tipo di quella ipotizzata dal PM nell'accusa: SFORZA e figli collaborarono con alcuni malavitosi; taluno di costoro professava idee anarchiche; taluno di costoro aveva relazioni individuali con altri soggetti, alcuni dei quali dediti al crimine; vi erano contatti finalizzati alla commissione di delitti, che peraltro non coinvolgevano il gruppo nella sua intierezza, e altri contatti improntati a una generica solidarietà anarchica. Il tutto esulava da un progetto associativo di portata tale da travalicare i limiti (soggettivi ed oggettivi) del sodalizio, impiantato in casa SFORZA, che aveva la disponibilità delle armi e del materiale rinvenuto nella cantina di via Cristoforo Colombo.

3. Pubblicazione e circolazione dei periodici ProvocAzione, G.A.S., Anarchismo, Canenero. Altri documenti.

Gli scritti e le pubblicazioni acquisiti agli atti di causa (ProvocAzione: responsabile Pierleone PORCU, ispiratore BONANNO; Canenero: responsabile BONANNO: ecc.) si rapportano tutte, in maggiore o minore misura, al, per così dire, "Bonanno-pensiero":[13]

- il lavoro del rivoluzionario consisterebbe nell'elaborazione e nella realizzazione di un progetto che è analisi (politica, sociale, economica, filosofica), ma anche proposta organizzativa (tecnica, psicologica);

[13] V., in particolare, per l'analisi "ideologica" delle teorizzazioni di BONANNO e per i legami con il gruppo di Azione Rivoluzionaria, le citate deposizioni del maggiore CC Vittorio PAGLICCIA.

- lo Stato va combattuto sia come idea sia come "cosa Stato", nelle strutture e nei singoli individui;
- l'attacco deve avvenire "ora e subito", attraverso interventi diretti a distruggere le realizzazione del Capitale e dello Stato nel territorio. Da privilegiare le "strutture minimali e ciò perché proprio su queste strutture si basa la diffusione nel territorio del Capitale (ed anche, sebbene un po' meno, dello Stato). I grandi centri, che ancora persistono, significano soltanto simboli di qualcosa che non c'è più o, se c'è, di qualcosa che deve essere assistita da una miriade di collegamenti terminali (cavi, fili, condotti, tubi, centraline, antenne, tralicci, pali, centri di smistamento, centri di ricerca, ecc.), senza i quali quei complessi diventano inutilizzabili". (Si è molto insistito sul fatto che Bonanno, Scoppetta Maria Grazia, Porcu Pierleone e Casamenti Patrizia sarebbero stati estromessi dal convegno antimilitarista di Forlì del maggio 1988 perché accusati dagli altri congressisti di "terrorismo". Bonanno nega di aver partecipato al convegno, e altresì contesta la fondatezza del termine "convegno" per definire quella che poteva al più essere stata una riunione tra compagni);
- essere "anarchici insurrezionalisti" significa voler "distruggere un assetto capitalista della realtà mondiale che, grazie alla ristrutturazione informatica, è diventato tecnologicamente utile soltanto ai gestori del dominio di classe. Perché siamo per l'attacco immediato e distruttivo contro singole strutture, individui e organizzazioni del Capitale e dello Stato. Perché- criticando chi ritiene ormai impossibile la lotta rivoluzionaria- vogliamo farla finita con questo stato di cose, subito, e non quando le condizione esterne renderanno possibile la sua trasformazione";
- la "progettualità rivoluzionaria", avanzata dagli "anarchici insurrezionalisti", era "possibile e inderogabile". Andavano costruiti "gruppi di affinità";
- "Pensiamo che in sostituzione delle federazioni e dei gruppi organizzati in modo tradizionale, modelli giustificati da strutture economiche e sociali della realtà ormai inesistenti e superate, vadano costruiti gruppi di affinità costituiti da un numero molto esteso di compagni, legati insieme da un'approfondita conoscenza personale, gruppi capaci di collegarsi tra di loro attraverso delle scadenze periodiche di lotta aventi lo scopo di realizzare azioni precise contro il nemico. Nel corso di queste azioni si deve poter trovare il modo di poter discutere e quindi approfondire gli aspetti pratici e teorici delle possibili azioni future da realizzare. Riguardo gli aspetti pratici si metterà d'accordo per le collaborazioni fra gruppi e individualità, trovando i mezzi, la documentazione e tutto quanto necessario al compimento delle azioni stesse. Riguardo le analisi si cercherà di farle circolare il più possibile sia a mezzo la stampa nostra (intesa come pubblicistica a circolazione interna) sia a mezzo riunioni e dibattiti (...)";
- i "gruppi di affinità"- sempre secondo Bonanno- potevano contribuire alla costituzione di "nuclei di base". Scopo dei "nuclei di base" era quello di "sostituire, nell'ambito delle lotte intermedie, le vecchie organizzazioni sindacaliste di resistenza, anche quelle che insistono nell'ideologia anarco-

sindacalista. L'ambito di azione dei nuclei di base è costituito quindi dalle fabbriche... dai quartieri, dalle scuole, dai ghetti sociali e da tutte quelle situazioni in cui si materializza l'esclusione di classe, la separazione fra esclusi ed inclusi...";

- i nuclei di base potevano inoltre dar vita a "coordinamenti col medesimo scopo, dandosi strutture organizzative più specifiche ma sempre fondate sui principi della conflittualità permanente dell'autogestione e dell'attacco";
- "occorre passare" chiosa Pierleone PORCU, "da un'azione generica, anche sovversiva, ma generica, ad un'azione capace di avere una sua propria continuità, ad un agire progettuale, ad un agire progettualmente insurrezionale" ("Anarchismo", maggio 1993);
- "l'organizzazione non è una cosa", commenta dottamente la WEJR, "ma un processo in movimento, un disporsi di elementi propensi all'azione. Senza progetto di azione, l'organizzazione non ha motivo di esistere". I discorsi sull'organizzazione sono sostanzialmente inutili se prima non avviene un salto di qualità, "il salto nel buio", dove l'uomo, fulcro del mondo nuovo, "diventa io".

Si potrebbe a lungo continuare, innervando le citazioni con l'ampia disamina critica che lo stesso Bonanno e l'accusa hanno finito per realizzare, in un momento di alta dialettica processuale accettato da Bonanno- unico tra gli imputati anarchici a non avvalersi della facoltà di non rispondere- nel corso delle udienze 30.11.99 e 17.12.99.[14]

Si potrebbe a lungo continuare, ma non è necessario al fine del decidere.

Appare chiaro che gli scritti, le pubblicazioni, i periodici dell'area insurrezionalista talvolta presentano aspetti di illiceità penale, per la propaganda e l'apologia sovversiva che li connota.

Risulta tuttavia anche chiaro che **non si verte in tema di manifestazioni programmatiche di un'organizzazione esistente, ma di una proposta organizzativa, di una "progettualità rivoluzionaria", di un modello da attuare.** "Le proposte che gli anarchici insurrezionalisti hanno avanzato, specialmente quelli che più corentemente si indirizzano verso la costituzione di strutture informali basate sull'affinità di individui e gruppi"- scrive Bonanno- "non sono state ancora comprese nei loro possibili sviluppi pratici, e qualche volta hanno ricevuto un'accoglienza tiepida da parte di non pochi compagni, e ciò è dovuto ad una certa ritrosia, qualche volta comprensibile, ad abbandonare antiche mentalità per applicare nuove concezioni di lotta e i nuovi metodi dell'organizzazione".

Sembrerebbe, insomma, che Bonanno proponga non tanto la costituzione di uno stabile nucleo associativo, quanto piuttosto il raggiungimento di specifici accordi nella confusa galassia dell'antagonismo anarchico, fra persone "affini" nell'ideologia,

---

[14] Cfr. la documentazione sequestrata, anche su supporto informatico, nel corso della perquisizione 16.11.95 nell'appartamento di Bagno a Ripoli, nonché, più in generale, l'ampia pubblicistica sequestrata anche ad altri anarchici (v. il "fascicolo sequestri", contrassegnato dal nr. 5. atti GIP).

allo scopo di compiere determinate attività illegali, accordi destinati ad esaurirsi con la consumazione dei reati.

In altri termini, non dovrebbero più esistere i vecchi apparati, le vecchie organizzazioni federative anarchiche, ma gruppi che si costituiscono con scopi precisi e poi si dissolvono, per tornare a prendere corpo, anche con persone diverse, e a svanire una volta compiuta l'attività divisata.

Non va nemmeno trascurato il fatto che proprio di "progettualità", intesa come offerta di costruzione di un'organizzazione combattente, parlino GARAGIN e STASI nel proclama letto all'udienza 20.10.97. Il documento rappresenta da un lato un'evidente reazione individuale alla custodia cautelare e all'imminente svolgimento di questo dibattimento, dall'altro, si ripete, un "progetto" la cui condivisione viene richiesta agli altri anarchici. Parte dei quali- come dimostra il commento critico apparso sul numero 47 di "Canenero"- non accetta "l'invito". Documento, tra l'altro, dal quale Bonanno- pur con tutti i limiti del ruolo di rivoluzionario incorruttibile e coerente che l'imputato si compiace di disegnare per la sua storia personale- prende le distanze affermando, a dibattimento, che se l'avesse condiviso, l'avrebbe firmato. Dal che il giudicante deve dedurre (poiché un'affermazione in tal senso da parte dell'imputato significherebbe una sorta di rottura della solidarietà di area) che Bonanno non firmò perché non condivise[15].

Bonanno ipotizza, in definitiva, la costruzione di una "cosa", per così dire, "volatile", che da un lato si adatti all'evoluzione del "nemico di classe" (globalizzazione, parcellizzazione delle strutture produttive, loro disseminazione sul territorio, post-fordismo, ecc.), dall'altro sfugga alle strettoie e alla ritualità del modello canonico fissato dalla FAI, la Federazione Anarchica Italiana. Essa viene definita "organizzazione di sintesi", laddove l'ORAI (definizione che BONANNO non smentisce di aver concepita), sarebbe "organizzazione informale": "informale", dunque "volatile", "instabile", "aggregata su singoli obbiettivi", e non insurrezionalista (come pretende l'accusa). Poiché il patrimonio individuale di ogni anarchico- e massimamente l'idea rivoluzionaria- non possono essere risolti in una struttura organizzata, di per sé gretta, chiusa, limitata. Una "cosa" atipica, efficiente nei suoi multiformi aspetti di lotta; instabile, ma capace di ricomporsi al momento opportuno per colpire l'obbiettivo del momento.

E' appena il caso di osservare che il modello organizzativo propugnato da Bonanno riecheggia, con singolare fedeltà, una tipologia organizzativa diffusa nell'ambito della delinquenza comune: la "batteria", ossia l'aggregazione di una pluralità di soggetti in vista della realizzazione di uno più "colpi" (rapina, furto, sequestro di persona, ecc.), al di fuori di un concreto disegno associativo. Mentre, ad esempio, nell'associazione delinquenziale ex art. 416 CP, nell'associazione mafiosa ex art. 416 bis CP, nelle fattispecie di banda armata e negli altri delitti di stampo associativo si ritrovano alcuni elementi tipici di una struttura organizzativa (sia pure embrionale),

[15] Inutile dire che il "proclama" di Garagin e Stasi, così come l'altro proclama, che verrà letto in successiva udienza da Tesseri, pertengono a una fase successiva a quella fissata dall'imputazione associativa. I due testi devono essere trasmessi al PM per le determinazioni di sua competenza.

quali la divisione tra capi e gregari, l'adesione ad uno statuto (anche se non scritto), la sottoscrizione di regole comuni, un sistema di ripartizione dei proventi delle imprese delittuose concordato una tantum e condiviso per l'avvenire, nelle "batterie" i partecipanti stabiliscono volta per volta, in relazione al tipo di azione delittuosa da commettere, ruoli, incarichi, progetti e la divisione del ricavato. Non è un caso, d'altronde, che Bonanno sia stato condannato per una rapina commessa insieme a Giuseppe Stasi. Non è un caso che a Bonanno e agli anarchici a lui più vicini si contestino una pluralità di episodi di rapina. Non è un caso nemmeno che i delitti specifici contestati a costoro ricadano tutti in un periodo di tempo che segue di poco la pubblicazione dell'articolo "Nuove svolte del capitalismo", considerato la base teorica della più recente evoluzione del Bonanno- pensiero.

In effetti, l'ideologia di Bonanno ed affini, mentre non indica alcuna alternativa al vigente sistema socio-economico-politico, esalta, con una visione a dir poco miope della complessa società moderna, la violenza indiscriminata come mezzo per sovvertire gli ordinamenti costituiti nello Stato. La propaganda di essa, nei termini delineati dall'ampia pubblicistica riconducibile all'ispirazione e alla prassi di Bonanno, realizza il reato di cui all'art. 272 CP, ma di per sé non è sufficiente a rendere concreta l'ipotesi del delitto associativo.

4. L'individuazione di basi logistiche.

L'Accusa indica come "basi logistiche" e "covi" dell'organizzazione gli immobili appresso indicati:

- casa in Roma, via Ostiense nr. 254, occupata dalla famiglia Sforza;
- appartamento in Roma, via Giovannipoli nr. 65, preso in affitto dalla SCROCCO dall'agosto 1989 al giugno 1990;
- appartamento in Roma, via Fivizzano 15, occupato da Gizzo e dalla Sassosi;
- appartamento in Roma, via Centogatti 20, acquistato il 18.9.89 da Condrò Salvatore;
- appartamento in Aprilia, località Campo Verde, via Virgilio 14: vi abitarono Lo Forte e Tesseri, prima che questi si stabilisse in via Trento, a Nettuno;
- appartamento in Nettuno, via Trento n.1: vi abitarono Tesseri e la Namsetchi;
- villino in Ardea, località Colle Romito, via Perseo 9, affittato e abitato dal latitante Fantazzini;
- alloggio in Roma, via Monti 15: vi viveva Garagin;
- appartamento in Bagno a Ripoli, via Molino da Vernalese 13, occupato da Moreale;
- appartamento in Milano, via De Pretis 7, abitato da Budini e Riccobono;
- appartamento in Rovereto, vicolo Santa Maria 5, in cui vive Passamani;
- appartamento in Catania, via del Plebiscito 415, acquistato nell'ottobre '88 da De Blasi e utilizzato da Ruberto e Stasi;

- appartamento in Milano "di un'amica della Riccobono", non identificata;
- cantina in Roma, via Gandiglio- via Rocci;
- cantina in Roma, via Cristoforo Colombo nr. 310;
- cantina in Roma, via Riccardo Pitteri 44.

In realtà, è difficile considerare "basi logistiche" o "covi" le case, gli appartamenti, gli alloggi sopra indicati. Non si esclude che in questi immobili talvolta possano essere state tenute riunioni più o meno illecite, o abbiano trovato rifugio latitanti, o siano state nascoste armi o custodite cose di provenienza delittuosa. Ma certo è che la loro precipua destinazione era quella abitativa.
Discorso a parte meritano le cantine.

Cantina di via Pitteri, in Roma.

- In istruttoria, la NAMSETCHI aveva dichiarato che il magazzino, in uso alla coppia GIZZO- SASSOSI, serviva da deposito temporaneo di armi. In dibattimento, l'imputata ha precisato che, per quanto a sua conoscenza, vi si custodivano "cose, motorini rubati".
- Nel corso della perquisizione effettuata il 28.2.1995 (cfr. dep. PAGLICCIA, cit.), viene rinvenuto materiale di propaganda anarchica;
- in effetti l'immobile fu preso in affitto dalla Sassosi per essere destinato a deposito di libri e di pubblicazioni.

L'affermazione di Namsetchi, secondo cui nella cantina sarebbero state tenute delle armi (peraltro da lei non viste) è priva di riscontri.

Cantina di via Cristoforo Colombo.

La cantina, sita in Roma, nel fabbricato di via Cristoforo Colombo nr. 310, era una vera e propria base logistica, come confermato dal diversificato materiale ivi sequestrato (armi, munizionamento, documenti di identificazione falsificati, strumenti per la falsificazione, divise della Guardia di Finanza, chiavi per manette, manette, targhe automobilistiche, ecc.).
Il locale, nella disponibilità di BARCIA GIOVANNI sin dal 4 ottobre 1989, fu attrezzato a deposito occulto grazie all'intervento di Antonio SFORZA. Esso è di certo riconducibile al "gruppo romano": le singole posizioni processuali saranno esaminate nella sede opportuna, ma sin da questo momento si può osservare come, a parte la pubblicistica di area genericamente "insurrezionalista", nessun collegamento operativo e fattuale è possibile stabilire tra il materiale rinvenuto in questo "covo", i soggetti che, frequentandolo, ne avevano la disponibilità, e altri soggetti estranei alle attività del "gruppo romano".

Cantina di via Gandiglio- via Rocci.

- Detta cantina fu acquistata il 21 settembre 1989 da TESSERI e dalla moglie, Cristina LO FORTE;
- Antonio SFORZA, su mandato di SCROCCO e della LO VECCHIO. fu incaricato di cambiarne la serratura. Quando eseguì il lavoro, la cantina era vuota. L'imputato non è in grado di riferire sè "gli altri del gruppo" fossero a conoscenza della sua esistenza.
- La cantina fu perquisita il 9 maggio 1991, subito dopo la scoperta di quella di via Cristoforo Colombo. Essa era vuota, ma presentava all'interno un'intercapedine che ricordava "in linea di principio" l'analoga struttura di via Cristoforo Colombo e un post-hit con un'impronta papillare di GARAGIN;
- Mojdeh NAMSETCHI ha riferito (dibattimento, verb. PM. 20.11.95) di aver appreso da TESSERI che costui aveva acquistato, per conto di CAMPO e di FANTAZZINI, un cantina che serviva per nascondere le armi dell'organizzazione. Apprese, la collaborante, il fatto, successivamente alla perquisizione del locale e al rinvenimento dell'impronta dell'"armeno" GARAGIN.
- L'acquisto della cantina è successivo alla morte di DE BLASI e precede di pochi giorni l'altro acquisto, quello di via Cristoforo Colombo ad opera di BARCIA;
- nella cantina di via Cristoforo Colombo fu trovato un arsenale riconducibile al "gruppo romano". Nella cantina di via Rocci non furono trovate né armi, né esplosivi. L'impronta di GARAGIN e le dichiarazioni di SFORZA e della NAMSETCHI tendono a dimostrare una gestione del locale comune quanto meno a GARAGIN, SCROCCO, LO VECCHIO, TESSERI, FANTAZZINI, CAMPO;
- è tuttavia noto, dalle dichiarazioni della famiglia SFORZA, della NAMSETCHI e dal coinvolgimento di CAMPO in episodi di rapina con TESSERI e con FANTAZZINI, che successivamente alla morte di DE BLASI, e perciò già nel settembre dell'89, epoca dell'acquisto della cantina, questo imputato si era allontanato dal gruppo romano per dissapori con PORCU;
- CAMPO continuava tuttavia ad intrattenere rapporti con alcuni dei suoi membri.
- Si potrebbe a questo punto sostenere che la cantina di via Rocci fu usata come luogo di transito delle armi (o parte di esse) poi rinvenute in via Cristoforo Colombo; si potrebbe anche sostenere che la cantina di via Rocci servì a TESSERI, CAMPO, FANTAZZINI come deposito autonomo delle armi usate dal terzetto per le rapine di Cori e per quella in danno della Ellesse-Fast Cargo, rapine nel corso delle quali furono usate armi e per le quali non risulta alcun coinvolgimento del "gruppo romano"; si potrebbe sostenere, ancora, che entrambe le destinazioni concorsero: CAMPO, TESSERI, FANTAZZINI vi tenevano le loro armi, e poi o CAMPO o TESSERI- entrambi in contatto con GARAGIN, a sua volta legato a SCROCCO e a LO VECCHIO- misero il luogo a disposizione degli altri anarchici.
- Considerato, comunque, che nessun'arma fu rinvenuta all'interno di questa cantina, mentre le armi delle quali disponevano TESSERI, FANTAZZINI e

CAMPO furono sequestrate nel corso della perquisizione seguita alla rapina di Cori (gennaio 1991), la dichiarazione di NAMSETCHI, alla quale TESSERI aveva spiegato che i militanti rivoluzionari non potevano custodire le armi in casa per non esporre a rischi l'organizzazione, ne esce quanto meno, se non smentita, ridimensionata.

- Considerata l'incertezza e la scarsa attendibilità che, in mancanza di validi e convincenti riscontri, connota le dichiarazioni degli SFORZA, viene a delinearsi, in merito all'immobile in oggetto, una situazione di incertezza probatoria che impedisce di affermare con assoluta convinzione che lo stesso fu il deposito di transito delle armi poi confluite nella cantina di via Cristoforo Colombo. E' appena il caso di osservare che, anche se ciò fosse stato provato, saremmo pur sempre in presenza di un deposito di armi di uso esclusivo del gruppo romano: il coinvolgimento di TESSERI e FANTAZZINI deporrebbe, semmai, per un allargamento della base del predetto gruppo, ma non potrebbe comunque costituire valida prova dell'esistenza del più ampio e ramificato sodalizio terroristico- eversivo ipotizzato dall'Accusa.

5. L'armamento.

Le armi, il munizionamento, gli esplosivi, i detonatori rinvenuti dalla PG nella cantina di via Cristoforo Colombo, per la loro qualità e quantità, indiscutibilmente rappresentavano l'armamento di un sodalizio criminale il quale, però, cessò di esistere in quello stesso anno 1991 nel quale il "covo" venne scoperto.

Per quanto riguarda il periodo '93-'94, demarcato dalle successive imputazioni specifiche a carico di taluno degli imputati, le rapine in oggetto furono commesse con armi. Manca però la prova che tali armi formassero la dotazione comune di una stabile struttura criminale, e non piuttosto l'armamento individuale di singoli malavitosi, finalizzato unicamente alla commissione di reati contro il patrimonio.

6. Disponibilità di documenti falsi.

Nella cantina di via Cristoforo Colombo è stato rinvenuto un vasto materiale proprio di un'organizzazione criminale: documenti di identità personale intestati o in bianco, nazionali e stranieri; moduli per patenti di guida, passaporti, carte d'identità, licenze di porto d'armi, moduli di tesserini di riconoscimento per ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza, pellicole piane riproducenti timbri e diciture di uffici pubblici, ecc.

Inutile ribadire che detto materiale pertiene esclusivamente agli affiliati del già delineato "gruppo romano".

7. I "nomi di battaglia" o nomi falsi.

Barcia si faceva chiamare "Mario"; la Lo Vecchio "Livia"; Gregorian "Carlo"; Porcu Francesco "Giovanni"; Maschietto Maria Ludovica "Marilù"; la Scrocco "Lucia"; Di Marca Carmela "Melina"; Fantazzini "Paolo"; De Blasi "Nino".

Camenish Marco, quando fu arrestato il 5.11.91, possedeva un documento d'identità falso intestato a tale Naf Walter. Fantazzini il 14 agosto 1990 si fece ricoverare presso l'ICOT di Latina sotto il falso nome di Cavina Gianni; il 3 gennaio '91, allorché venne tratto in arresto, era in possesso di una carta d'identità a nome Galletti Paolo.

Peraltro, alcuni dei nomi sopra menzionati sono diminutivi ("Melina" di Carmela; "Marilù" di Maria Ludovica), mentre l'uso di nomi di copertura e di documenti di identificazione falsificati non è né infrequente nella malavita né una modalità esclusiva delle associazioni eversive.

8. Riunioni e contatti fra gli inquisiti.

Sono stati indicati fatti e circostanze che dimostrerebbero la stabilità del vincolo associativo fra gli imputati. Ad esempio:

- la presenza di questo o di quel prevenuto fra il pubblico che assisteva alla celebrazione di processi contro gli anarchici Valastro, Coniglio, Pontolillo;
- la partecipazione di taluni imputati a manifestazioni di solidarietà cerso i "compagni" detenuti e di protesta contro lo Stato;
- il fatto che Palamara Bruno, il quale mise in contatto Sforza Antonio con De Blasi Luigi, ricevette dalla Scrocco nel 1987 e nel 1988 tre assegni per complessive lire 2.800.000;
- il fatto che Campo Orlando gestiva un circolo anarchico a Bologna;
- il fatto che molti imputati si conoscevano, si frequentavano, mantenevano rapporti epistolari, aderivano a iniziative anarchiche;
- il fatto che il 5 novembre 1991, a Montignoso, fu arrestato Camenish Marco, trovato in possesso di armi e di documenti falsi, il quale Camenish ebbe a nominare come proprio difensore l'avv. Venturino, legale di Bonanno e di altri appartenenti all'area anarchica (Camenish è stato condannato per porto abusivo di armi ed esplosivo e per l'attentato 11.7.91 al traliccio Enel di Collepiano di Montignoso);
- il fatto che il 19.12.91 a Bologna vennero identificati Porcu Pierleone, Pontolillo e Cospito;
- l'arresto avvenuto in Bologna il 6.2.92 di Nano, Muccitelli, Cospito, Mantelli, Pontolillo e altri, per danneggiamento, resistenza a p.u., incendio;
- l'identificazione in Torino il 28.7.92 di Cospito, Nano, Mantelli;
- la perquisizione del 10.5.91 nell'abitazione di Lorenti Pasquale (si cercava la Lo Vecchio, già latitante);

- il fatto che l'11.5.91, a Catania, venne perquisito l'appartamento di via del Plebiscito 415, già di De Blasi, con il sequestro di una missiva indirizzata a Stratigopoulos, di fatture intestate a Ruberto, del codice fiscale di Maria Apollonia Cortimiglia, di due lettere inviate a Paolo (Ruberto) e a Melina (Di Marca) da Bonanno;
- il fatto che lo stesso 11.5.91, a Catania, via Rao nr. 8, vennero identificati Bonanno, la Wejr e Raneri Rosa Gabriella;
- il fatto che l'11.6.91, nel corso della perquisizione domiciliare nei confronti di Avenale Maria Paola, vennero sequestrati un verbale di contravvenzione a carico di Tesseri, una busta con annullo postale 10.5.89, mittente Bonanno, destinatario Tesseri, e riviste anarchiche;
- il fatto che il 21.5.93 a Cuneo furono controllati Mantelli, la Nano, Cospito e Gizzo;
- il fatto che il 26.5.94, a Firenze, vennero identificati Anzoino, Scoppetta, Moreale, ecc.

Tuttavia, i riferiti episodi, per la loro equivocità o indeterminatezza, sono inidonei a raggiungere valenza probatoria in ordine alla sussistenza di un'organizzazione criminale.

9. Assistenza ai "compagni" detenuti o latitanti.

L'Organizzazione avrebbe avuto tra i suoi compiti quello di prestare aiuto ai militanti perseguitati dalla Giustizia "borghese". Ciò si desumerebbe da molteplici risultanze:
- le confidenze di Tesseri alla Namsetchi che lui faceva rapine in banca per procurare denaro ed aiutare alcuni latitanti suoi amici, tra i quali Fantazzini;
- la dichiarazione della Namsetchi secondo cui parte dei proventi delle rapine andavano in una "cassa comune" gestita da Budini;
- la lettera 9.10.94 con la quale Tesseri raccomandava alla Namsetchi di "non dare soldi agli avvocati, ci pensano i compagni";
- le dichiarazioni di Sforza Antonio, che assistette a una discussione tra la Scrocco, De Blasi, Barcia, Campo, e "forse anche Lo Vecchio", e un certo Franco di Napoli (alias Berlemmi Francesco) sulle spese sostenute e da sostenere per l'assistenza a due detenuti a Bergamo (dovrebbe trattarsi di Bonanno e di Stasi, arrestati il 2.2.89 nella flagranza del delitto di rapina in Bergamo), e alla moglie del predetto Berlemmi (Fedele Patrizia):
- gli ingenti importi provenienti dalle attività delittuose (in particolare dalla rapina "Gold Mancini" che fruttò circa un miliardo), buona parte dei quali era destinata alla "cassa comune", peraltro sovente priva di fondi sufficienti;
- l'assegno 2.6.89 di lire 2.500.000 emesso dalla Scrocco in Catania a beneficio dell'avv. Marchese Aurelio;

- la corrispondenza sequestrata, dove si tratta della problematica legata all'autofinanziamento, all'assistenza dei compagni, alla "cassa di solidarietà" e agli scarsi fondi esistenti;
- le ricevute di versamento, i vaglia postali e telegrafici sequestrati il 16.11.95 nell'abitazione di Anzoino Mario, in numero di undici, per importi- nove- di circa lire 200.000 ciascuno, e due di lire 500.000 ciascuno, in favore rispettivamente del latitante Salvatore Cirincione, di Camenish, di Campo, di Cirincione, di Camenish, di Evangelia Tzioutzia, di Stratigopoulos, di Tesseri, di Budini e della Wejr;
- le conversazioni telefoniche intercettate fra la Sassosi e la Riccobono, fra la Riccobono e Bonanno e fra la Riccobono e Anzoino riguardanti la situazione finanziaria fortemente indebolita dalle spese legali in funzione dell'assistenza ai compagni detenuti.

La Corte non dubita che vi fossero (e vi siano) nell'area anarchica manifestazioni di solidarietà e di aiuti concreti in favore di detenuti e di latitanti.

Dubita invece che dette manifestazioni siano espressione di un'associazione delinquenziale e non piuttosto episodiche iniziative, personali o tipiche del movimento anarchico.

Un'osservazione nasce spontanea: non si riesce bene a comprendere come mai le somme provento dei delitti sarebbero confluite in buona parte nella "cassa comune" per aiutare anche i latitanti, i quali, dovendo far parte del "livello occulto" dell'Organizzazione, erano proprio tra le persone che, eseguendo le azioni di auto-finanziamento, si auto-finanziavano.

10. Esistenza di un livello occulto.

Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti; l'incertezza e la contraddittorietà palesate sul punto a dibattimento dalla principale fonte accusatoria, la Namsetchi, i cui verbali istruttori sembravano al contrario deporre per una profonda conoscenza dell'ideologia dei coimputati e delle articolazioni della (supposta) struttura associativa: questi elementi, unitamente al complesso delle considerazioni sin qui svolte, consentono di affermare che non vi è prova dell'esistenza di un'organizzazione che si sarebbe articolata in due livelli, uno palese e l'altro occulto. Tutto ciò richiederebbe un minimo di compartimentazione in realtà non configurabile nella specie. A meno che non si voglia, con una certa dose di paradosso, ravvisare il "livello occulto" nel fatto che le persone che commettevano delitti facevano in modo da non farsi individuare e processare.

11. Attentati.

L'attentato di Milano del 14 agosto 1988.

Premesso che la vicenda sarà dettagliatamente affrontata in sede di esposizione dei fatti specifici contestati ai capi da 30 a 33, ai fini del reato associativo si osserva:

- il 14 agosto 1988 venne rinvenuta, nei pressi della Questura di Milano, un'autobomba;
- la Fiat Ritmo, in cui era stato collocato l'ordigno esplosivo, proveniva dalla rapina in danno di Alfano Saltore, commessa in Roma il 30 maggio 1988 nell'autorimessa sita in via Benaglia;
- nell'occasione era stata sottratta anche la "Lancia Prisma" targata Roma 25683 G appartenente a Vadalà Paolo; tale vettura fu rinvenuta alcuni giorni dopo, sempre in Milano, in via Vespucci;
- le targhe montate su entrambe le autovetture erano state prelevate furtivamente in Roma nella notte tra il 28 e il 29 maggio 1988 dalle autovetture di tali Fabrizio Sabatini (targhe della Fiat) e Giuliano Del Sere (targhe della Lancia);
- l'ordigno risultava costituito da due bombole di gas liquido, di tre candelotti di esplosivo da mina unito a due detonatori elettrici collegati a un temporizzatore elettronico contenuto in una scatola di fiammiferi, tipo svedesi, fabbricata in Francia e alimentata da una pila "Varta" da nove volts;
- una delle due bombole di gas, quella numero AM 230048, era stata venduta ad Aprilia;
- vi erano uguaglianze e/o analogie nelle costruzioni della bomba dell'attentato di Milano e delle bombe che furono fatte esplodere da terroristi armeni in vari Paesi europei parecchi anni prima (Ginevra, 1980; Marsiglia, Londra, Parigi, Colonia, 1982; Lussemburgo, 1983);
- Alfano Salvatore in sede di ricognizione fotografica avrebbe ravvisato una notevole somiglianza di Porcu Francesco con uno dei rapinatori;[16]

Sostiene il PM che tra i rapinatori e i ladri delle autovetture e delle targhe e gli autori dell'attentato intercorre un rapporto di identità e comunque un collegamento operativo.

Tuttavia, non può sottacersi che il 22 agosto 1988 pervenne alla redazione ANSA di Milano un dattiloscritto- ritenuto attendibile- con il quale la sedicente organizzazione "MRA" ("Movimento Rivoluzionario Anarchico", secondo il PM; "Movimento Rivoluzionario Armeno", secondo altre fonti) si assumeva la paternità dell'attentato. In proposito, va notato che secondo la stessa Accusa il gruppo terroristico per cui è processo non rivendicava le proprie azioni criminose.

---

[16] Nel corso del dibattimento si è accertata l'inesattezza del rilievo (cfr. infra, paragrafo dedicato all'autobomba di Milano).

Si è però ipotizzato che gli autori del delitto siano degli anarchici in contatto con esponenti delle organizzazioni terroristiche armene "ASALA" e "MRA", anche perché l'armeno GARAGIN e la Scrocco avevano rapporti con il movimento armeno e spesso si recavano in Francia: Paese nel quale nel luglio del 1983 la Polizia francese aveva arrestato 56 persone affiliate alle predette organizzazioni, sequestrando "timer" simili per tipo a quello dell'autobomba di Milano, di costruzione artigianale e assemblati anch'essi in scatole di fiammiferi francesi, non in commercio in Italia.

Ma-come si vedrà dettagliatamente in seguito- si rimane sul piano delle congetture, sia per l'individuazione degli autori materiali del reato, sia per l'inserimento di questo nella strategia di criminalità "politica" che sarebbe stata perseguita dagli imputati.

Va ribadito che in ogni caso, attesa l'epoca di commissione dell'attentato, ove anche ne fosse accertata la riconducibilità a taluno degli imputati del presente procedimento, si tratterebbe pur sempre di procedere all'individuazione di singole responsabilità nell'ambito del solo "gruppo romano", non potendo la vicenda costituire comunque valido indice probatorio circa la sussistenza dell'ampia associazione delineata dal PM sub 1).

L'attentato di Roma del 24.8.1989. Rinvio.

La vicenda sarà dettagliatamente esaminata nella parte relativa ai reati specifici. Se ne è peraltro già accennato riferendo delle dichiarazioni di Antonio e di Fabio Sforza e della loro contraddittorietà.

Ai fini che qui rilevano, si osserva che nessun elemento, fornito dai collaboratori o "aliunde", lascia supporre che la causale dell'attentato di via Prenestina avesse un connotato politico- eversivo e non piuttosto quello di una "vendetta barbaricina", voluta da PORCU Francesco come ritorsione per l'uccisione del bandito Floris Giovanni, a lui legato da forte amicizia: gli stessi SFORZA, infatti, nulla dicono circa il movente- reale o supposto- dell'attentato.

Attentati ai tralicci Enel, Magazzini Standa, ecc.

Numerosi furono gli attentati perpetrati in Piemonte, in Toscana, in Emilia-Romagna e in altre zone d'Italia contro le strutture ENEL: 32 nel 1988; 27 nel 1989; 28 nel 1990. Alcuni di essi vennero rivendicati da "I figli della Terra".

L'accusa indica l'ispiratore delle azioni delittuose nella persona di Bonanno, il quale sosteneva, come si è visto, che l'attacco allo Stato doveva avvenire "ora e subito", privilegiando le "strutture minimali" (come "cavi, fili, condotti, tubi, centraline, antenne, tralicci, pali, centri di smistamento, centri di ricerca").

Va ricordato che Camenish Marco è stato già sottoposto a processo penale per una serie di attentati (al traliccio ENEL in Piano di Candia, 22.5.90; al ripetitore RAI di S.Lucia di Fontia di Carrara, 19.6.90; ai tralicci ENEL in Carignano di Fosdinovo,

4.11.90; al traliccio ENEL di Collepiano di Montignoso, fatto per il quale è stato condannato con sentenza irrevocabile).

Tuttavia, mancano idonei elementi probatori che consentano di ritenere che Camenish agisse d'accordo con Bonanno o quale militante della struttura organizzata "de qua" o di attribuire alla stessa, o meglio a taluni degli imputati, la responsabilità degli episodi delittuosi al fine di inferirne la prova della partecipazione al reato associativo.

Ed ancora, gli attentati in danno dei magazzini Standa pubblicizzati dalla rivista "GAS" (Gruppi Anarchici Spaziali); l'attentato incendiario a Firenze al Centro Matricolare della Regione Militare Tosco-Emiliana, effettuato il 13.11.94, e cioè il giorno dopo una riunione tenutasi nel capoluogo toscano con la partecipazione di Bonanno, Sassosi e di altri anarchici; l'attentato 17.7.95 contro il Ministero della Difesa- Aeronautica Militare di Roma; l'attentato 7.3.96 in danno della caserma "Predieri" di Firenze possono essere stati commessi da individui dell'estremismo anarchico, e anche da taluno degli imputati, verosimilmente ispirati da persone che si autodefiniscono "rivoluzionari", ma non suppongono necessariamente l'esistenza di un'associazione eversiva, e comunque non forniscono la prova della validità della tesi accusatoria.

Del resto, è significativo il fatto (e il rilievo va esteso ad altri innumerevoli reati di stampo terroristico enunciati dagli inquirenti) che per nessuno degli attentati sopra menzionati il PM ha esercitato azione penale nei confronti di alcuni degli attuali imputati (escluso Camenish), esercizio che sarebbe stato obbligatorio se fossero emersi elementi probatori di accusa.

Il manuale dell'"Anarchico esplosivista".

Il libello, edito nel 1994, fornisce suggerimenti tecnici sull'uso di sostanze incendiarie o esplosive. Nella prefazione si afferma che gli anarchici pacifisti sono dei "loschi figuri", mentre fra i sogni "accarezzati" dagli anarchici doc vi è quello di "piantare una pallottola" nella testa di un giudice. Inoltre si sostiene che tutti i veri anarchici desiderano di "compiere una rapina in banca", e si formula l'auspicio che le indicazioni che i "compagni" riceveranno sfogliando le pagine del manuale vengano realizzate il più presto possibile e servano a dare "impulso alla pratica delle piccole azioni contro le strutture del dominio dislocate sul territorio".

Stile e contenuto della prefazione non giungono nuovi a chi ha seguito le vicende di questo processo. Senonché, le risultanze probatorie non permettono la sicura identificazione dell'autore. Certo è che la pubblicazione istiga al delitto e costituisce una grave forma di apologia sovversiva.

Taluni inquisiti ne erano in possesso: ciò tuttavia non dimostra l'esistenza di un'organizzazione terroristica e l'appartenenza ad essa degli imputati stessi.

Il "sequestro Gugliara".

Si è rilevato che il 10 ottobre 1994, in Roma, Salvatore Gugliara venne trovato in possesso dalla Polizia Giudiziaria di materiale idoneo al confezionamento di ordigni esplosivi (50 gr. di polvere pirica).

Tale fatto prova la detenzione dell'esplosivo- non contestata come reato specifico- e il proposito del predetto Gugliara di svolgere un'ulteriore attività delittuosa, ma non costituisce valido indizio (e lo stesso dicasi per il possesso da parte di GIZZO Antonio di una tessera per l'acquisto di un diserbante che può essere utilizzato nella formazione di miscele esplosive) in ordine alla sussistenza del rapporto associativo prospettato dal PM.

12. Sequestri di persona a scopo di estorsione. Vittime: Perrini Marzio, Belardinelli Dante; Ricca Esteranne; De Angelis Giuli; De Megni Augusto.

Secondo le rivelazioni del collaborante Pietrino MONGILE, nel settembre 1988 in Surbo (Lecce), nella masseria di Balloi Antonio, e nel novembre '88 in Aprilia, nella masseria di OLZAI Bernardino, si sarebbe tenuta una riunione di malavitosi per organizzare i sequestri a scopo di lucro di Perrini Marzio e di Belardinelli Dante. Avrebbero partecipato alla riunione Porcu Francesco, Floris Giovanni e Goddi Bachisio. Eccettuati Porcu e Goddi (condannato per il sequestro Silocchi e prosciolto in istruttoria nel presente procedimento) non risulta che fossero presenti persone imputate in questo processo.

Non è consentito ricavare dalla notizia alquanto sfumata fornita da Mongile elementi di prova utili alla tesi accusatoria.

Il materiale probatorio acquisito non consente di definire i sequestri a scopo estorsivo di RICCA Esteranne (Grosseto, 2.12.1988); di DE ANGELIS Giulio (Porto Cesare, 12.6.88); di DE MEGNI Augusto (Perugia, 30.10.90) come reati di autofinanziamento di cui è cenno generico ai capi 1 e 3 bis.

Rilevante è invece la situazione probatoria concernente PERRINI, sequestrato in Fasano (Brindisi) il 28.12.1988 e rilasciato il 12 luglio 1989.

Durante la prigionia pervenne ai familiari una foto che lo ritraeva con un fucile puntato alla tempia. L'arma, da una perizia espletata, risultò essere uno dei fucili rinvenuti nel covo di Via Cristoforo Colombo. Responsabili del delitto erano, tra gli altri, PORCU e DE BLASI, "(...) cioè colui che telefonando alla famiglia Perrini e qualificandosi come Lo Prete conduceva le trattative per il pagamento del riscatto e per la liberazione dell'ostaggio"[17].

La partecipazione al reato di De Blasi e di Porcu, e l'uso di uno dei fucili rinvenuti nella cantina di via Cristoforo Colombo collegano il delitto al "gruppo romano", ma

[17] Sent. Trib. Brindisi 30.3.1995.

difettano prove per ritenere il delitto stesso come mezzo di finanziamento di un più ampio gruppo delinquenziale organizzato.

Il sequestro di Belardinelli, avvenuto a Corbignano il 30 maggio 1989 (l'ostaggio fu liberato il 3 agosto dello stesso anno), tipica espressione di delinquenza comune attribuibile alla c.d. "Anonima Sarda", non assume la fisionomia del delitto politico.
Peraltro, la vicenda presenta una connessione probatoria con l'episodio criminoso di cui capo 4 (autobomba del Prenestino), non tanto perché i banditi utilizzarono una Fiat Croma asportata a Firenze e ritrovata a Roma, non tanto perché a Belardinelli, come a Perrini, venne tagliata parte del padiglione di un orecchio (circostanze queste "in se" non univoche), quanto per il conflitto a fuoco con i NOCS, verificatosi il 28 luglio 1989 sulla bretella autostradale di Fiano Romano, in conseguenza del quale decedettero quattro sequestratori, tra cui Floris Giovanni, legato da forte amicizia a Porcu Francesco.
La morte di Floris, come si vedrà in seguito, spiega l'eziologia del delitto di strage in cui trovò accidentalmente la morte De Blasi: la volontà di Porcu di vendicare l'amico attuando una rappresaglia nei confronti della Polizia di Stato.

13. Il sequestro e l'uccisione di Mirella Silocchi. Rinvio.

Premesso che della vicenda ci si occuperà ex professo nel cap. IV, paragrafo dedicato all'autobomba del Prenestino, si osserva che, la mattina del 28 luglio 1989, a Stradella di Collecchio, tre individui, uno dei quali indossava la divisa di finanziere, sequestrarono Mirella Silocchi, moglie dell'imprenditore Carlo Nicoli. Le espletate indagini consentivano di accertarne la morte nel dicembre 1989- gennaio 1990. Nel relativo processo penale si contestavano i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, di omicidio volontario, di detenzione e porto illegale di armi, di soppressione di cadavere a Goddi Bachisio Franco, Staffa Antonio, Sanna Giovanni Mario, Campo Orlando, Barcia Giovanni, Garagin Gregorian, Scrocco Rose Ann. Porcu Francesco e inoltre ai predetti, a Sforza Antonio e a Remoli Roberta il reato di associazione per delinquere.
Come si è già detto, la Corte di Assise di Parma, con sentenza 16.6.93, assolveva tutti gli imputati da quest'ultimo delitto "perché il fatto non sussiste". La sentenza, sul punto, diveniva irrevocabile. All'esito di un lungo iter processuale, la Corte di Assise di Appello di Bologna, il 20.12.1997, giudicando in sede di rinvio, dichiarava la responsabilità per il sequestro e la morte di Mirella Silocchi di GODDI, PORCU. SCROCCO, GARAGIN che avevano agito in concorso con il deceduto DE BLASI. Restavano assolti, con decisione irrevocabile, CAMPO e BARCIA, STAFFA e SANNA.
L'atroce delitto è dunque attribuito, con forza di giudicato, al "gruppo romano" o quanto meno ad un folto numero di suoi aderenti. Ma nemmeno questo episodio

costituisce sicura prova dell'esistenza del più ampio sodalizio criminale come ipotizzato dall'Accusa.

14. I delitti commessi in territorio spagnolo da Barcia e da altri.

Premesso che Barcia non è giudicato dalla Corte in quanto la sua posizione venne stralciata all'udienza preliminare, al pari di quella di CONDRO', essendo i prevenuti legittimamente impediti a comparire in quanto detenuti all'estero, si osserva che i delitti in parola in tanto potrebbero assumere una qualche rilevanza probatoria in quanto si dimostrasse che BARCIA e i complici li commisero in collegamento con persone imputate in questo processo e in attuazione del programma dell'ipotizzata organizzazione. La dimostrazione non è stata fornita.

15. Altri reati specifici commessi da taluni imputati. Rinvio.

Si tratta dei reati specifici che, atteso lo sviluppo delle argomentazioni fin qui riportate, verranno trattati ciascuno con riferimento alle (reali o supposte) responsabilità individuali.

C. VALUTAZIONI FINALI IN TEMA DI FATTISPECIE ASSOCIATIVE.

Si possono ora trarre le conclusioni.

Il "gruppo romano".

Con riferimento al periodo di tempo antecedente il 1992, può dirsi accertata l'esistenza di una struttura associativa dedita alla commissione di più delitti, e della quale facevano parte:

- DE BLASI, SCROCCO, CAMPO, PORCU FRANCESCO, GARAGIN, SFORZA ANTONIO, nonché BARCIA.

Il complesso delle risultanze probatorie sin qui esaminate consente ulteriori precisazioni:

- il gruppo si costituì nel 1988 e sopravvisse sino alla scoperta della cantina- covo di via Cristoforo Colombo (7-8 maggio 1991);
- esso ruotava intorno all'abitazione degli SFORZA;
- sino alla sua tragica morte (24 agosto 1989), DE BLASI ne fu il leader indiscusso;
- dopo la morte di DE BLASI, la leadership fu assunta da PORCU;
- il fatto scatenò le ire di CAMPO, che se ne allontanò, aggregandosi a TESSERI e a FANTAZZINI, nel frattempo datosi alla latitanza: circa l'allontamento di CAMPO- fatto accertato di là da ogni ragionevole dubbio- meritano di essere

condivise le lucide argomentazioni esposte nella più volte citata sentenza 16 giugno 1993 Corte Assise Parma.

- PORCU venne arrestato il 23 giugno 1990;
- GARAGIN venne arrestato il 15 marzo 1991;
- BARCIA fece intestare la proprietà del covo alla CORTIMIGLIA il 23 aprile 1991, appena quindici giorni prima della sua scoperta.

Tuttavia, stante il principio del "ne bis in idem", nei confronti di CAMPO, PORCU, GARAGIN, SFORZA Antonio e SCROCCO opera il divieto di un secondo giudizio nell parte di imputazione afferente l'arco di tempo sino al 7-8 maggio 1991.

Occorre ora verificare se vi siano indizi o prove di appartenenza al sodalizio per altri soggetti. Gli unici imputati attinti da qualche indizio in merito sono Fabio, Massimo e Roberto SFORZA, CORTIMIGLIA, RUBERTO, STASI, AVENALE, LO FORTE, FANTAZZINI e TESSERI: per tutti gli altri mancano o sono incerte le prove di una loro militanza nell'associazione delittuosa che si sfaldò nel 1991.

Massimo e Roberto Sforza.

Massimo SFORZA riferisce, nei termini piuttosto reticenti sopra ricordati, un unico episodio (rubricato sub 34); Roberto SFORZA non è a conoscenza di fatti specifici. Dalla sola appartenenza al "clan Sforza" non si possono desumere, a carico dei prevenuti, convincenti elementi atti a provare l'intraneità al sodalizio criminoso.

Fabio Sforza.

Il coinvolgimento dell'imputato nelle attività di furto, in particolare nel furto dell'autovettura Fiat Uno Turbo Diesel usata per l'autobomba al Prenestino, depone per una sua maggiore conoscenza dello stato delle cose (rispetto ai fratelli e alla stessa madre). Tuttavia, non può dirsi raggiunta la piena prova della sua partecipazione al sodalizio criminoso.

Ruberto.

L'imputato- braccio destro di Bonanno a Catania- risulta pienamente inserito nell'area dell'anarchismo estremista. Due episodi lo collegano al "gruppo romano": l'accusa di SFORZA di aver partecipato alla sanguinosa tentata rapina Ciletti di Pescara e l'artificioso tentativo di mantenere... in vita DE BLASI dopo che costui era morto, tentativo comune a STASI e a GARAGIN, fino all'arresto di costui.

Anticipando quanto verrà precisato in seguito, si può sin da subito precisare che il dibattimento non ha consentito di ritenere raggiunta la prova della partecipazione dell'imputato ai fatti di Pescara: da questo episodio, pertanto, non si può desumere alcuna sicura prova della sua militanza nel sodalizio criminoso. Del pari, è ovvio che

RUBERTO, anarchico della stessa area, intrattenesse contatti personali con GARAGIN e con altri esponenti del gruppo romano. La vicenda De Blasi è sicuramente riconducibile a questi contatti: una volta circolata la voce, nell'ambiente, della tragica fine del "capo" del gruppo romano, alcuni si adoperarono per nascondere il fatto. Ma ciò non importa che fossero necessariamente al corrente dei preparativi posti in essere da DE BLASI per l'attentato, né dell'esistenza, alle spalle dello stesso De Blasi, di una strutturata associazione delinquenziale. Consegue che nemmeno per Ruberto può dirsi provata l'intraneità al sodalizio criminale.

Stasi.

Valgono, per questo imputato, gran parte delle argomentazioni spese per Ruberto. Nel quadro della solidarietà anarco- insurrezionalista, STASI manteneva contatti con una pluralità di anarchici, alcuni dei quali (GARAGIN, BARCIA) inseriti nel "gruppo romano". Il che non costituisce prova di appartenenza al sodalizio.

Avenale- Lo Forte- Fantazzini.

Le due donne risultano legate a GARAGIN e a TESSERI. Non vi è nessuna prova di un loro organico inserimento nel "gruppo romano".
Analogamente, per quanto riguarda Fantazzini, vi è solo la prova di una lunga militanza anarchica, della commissione- in passato- di una pluralità di reati contro il patrimonio, di rapporti attuali con CAMPO e con TESSERI.

Tesseri.

L'imputato ha contatti e frequentazioni con elementi inseriti nel gruppo romano. L'ambiguità che connota la situazione della cantina di via Gandiglio- via Rocci impedisce di ritenere provato che, almeno in un'occasione, detti contatti siano sfociati in accordo criminoso, talché non può dirsi accertato che TESSERI collaborò alla costituzione del deposito d'armi del sodalizio. Le relazioni con gli SFORZA si limitano ad episodi occasionali, che peraltro ben inquadrano la mentalità criminale del prevenuto. TESSERI, infine, non risulta coinvolto né negli attentati né nelle rapine direttamente o indirettamente riconducibili agli aderenti al "gruppo romano": l'imputato operò "in batteria" (v. supra, questo stesso capitolo, nr. 3) con FANTAZZINI e con CAMPO quando costui si pose in urto con PORCU, abbandonando il sodalizio. Ne deriva che, anche per questo imputato, difetta la prova del suo inserimento nell'associazione criminale sopra delineata.

Lo Vecchio.

Diverso il discorso per la Lo Vecchio. Costei frequenta la casa degli SFORZA, ha una relazione (poi interrotta) con CAMPO; è presente nell'appartamento della

SCROCCO in via Giovannipoli all'atto dell'arresto di PORCU il 23.6.90. Partecipa- come si vedrà in seguito- alla sanguinosa rapina di Pescara, prendendo in affitto, nell'interesse del gruppo, un appartamento in Giulianova. E' sicuramente al corrente, subito dopo l'accaduto, della morte di De Blasi. Potrebbe dunque affermarsi, in linea teorica, l'intraneità della prevenuta al "gruppo romano". Senonché, in tal caso si verrebbe a determinare una paradossale situazione: posto che grava, sulla struttura associativa in parola, il giudicato per "insussistenza del fatto"; atteso che la sola Lo Vecchio è attinta da convincenti elementi di concorso con gli altri membri del gruppo, tutti prosciolti irrevocabilmente, ci troveremmo al cospetto di un'associazione delinquenziale monopersonale, con evidenti conseguenze sul piano della logica giuridica oltrecché su quello di un inevitabile conflitto di giudicati. Consegue che anche per questa imputata deve affermarsi, al pari che per i complici, l'insussistenza del fatto.

Cortimiglia.

Si è già riferito che la cantina di via Cristoforo Colombo entrò nella disponibilità di Barcia e del gruppo romano fin dal 4 ottobre 1989; il contratto di acquisto venne stipulato il 23 aprile 1991 dalla Cortimiglia, moglie di Ruberto Paolo. Costei, dopo la scoperta della base, avvenuta il 7-8 maggio 1991, comunicò all'Autorità giudiziaria che l'acquisto dell'immobile fu per lei un affare procuratole da Barcia, e ribadì la giustificazione nel corso degli interrogatori resi al PM e al GIP e in una memoria difensiva alla Corte d'Assise.

L'assunto difensivo non è del tutto credibile: è significativo che la donna abbia acquistato l'immobile senza neppure visionarlo. Va poi sottolineato che. da un controllo effettuato in Roma il 18.2.91, essa è risultata trovarsi in compagnia del marito Ruberto e di Garagin; nel '91, inoltre, la Cortimiglia abitava nell'appartamento catanese di De Blasi.

Si deve dunque ritenere che la donna abbia accondisceso a fare da prestanome a Barcia in nome della comune militanza anarchica. E tuttavia, non vi è prova certa che essa fosse a conoscenza della destinazione dell'immobile, né, tanto meno, da questo unico atto che la collega fattivamente ad altri imputati si può desumere quell'"affectio societatis" che connota l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale. Del resto, quando Barcia convince la Cortimiglia a firmare i documenti d'acquisto della cantina, già Garagin è stato arrestato (19 marzo '91), già le indagini sul sequestro Silocchi stanno "stringendo" sul gruppo romano. Tanto che, su indicazione di Sforza, la cantina verrà scoperta appena quindici giorni dopo: quando già Barcia si è dato alla fuga.

E' verosimile, allora, ritenere che Barcia abbia sì chiesto e ottenuto "solidarietà anarchica" dalla Cortimiglia, convincendola a figurare quale proprietaria dell'immobile e poi si sia rapidamente eclissato, nell'evidente intento di scaricare sull'ingenua "compagna" le responsabilità della gestione della vicenda. Il 23 aprile

'91 BARCIA non poteva ignorare che le indagini si stavano pericolosamente avvicinando al "gruppo romano": bastava l'arresto di GARAGIN perché un delinquente callido e spietato del suo calibro si rendesse conto della piega che stavano prendendo gli eventi. Per contro, la CORTIMIGLIA, che non poteva ignorare a sua volta l'arresto di GARAGIN e il coinvolgimento di taluni anarchici nel sequestro SILOCCHI (evento destinato a scatenare un serrato confronto all'interno dell'area di comune riferimento), sarebbe stata davvero folle ad accettare consapevolmente il mandato di Barcia in un momento così critico.

E se anche ciò fosse avvenuto, ancora la sua condotta non si inquadrerebbe nello schema dell'intraneità, ma potrebbe al più, considerato che nella sola firma dei documenti si esaurisce l'apporto che sarebbe stato fornito all'associazione, definirsi alla stregua di un concorso esterno. Senonché, fornire solidarietà anarchica a Barcia, come si è detto, non significava fornirla automaticamente- e consapevolmente- al gruppo del quale costui faceva parte. Ne deriva che difetta la prova dell'inserimento dell'imputata nel sodalizio denominato "gruppo romano".

Sulla fattispecie associativa denominata "organizzazione rivoluzionaria anarchica insurrezionale".

Detta organizzazione, come si è detto, fu al centro di una proposta operativa di Bonanno, ma non risulta essere stata effettivamente costituita ed aver operato nei termini ipotizzati dall'Accusa.

Lo stesso attentato del Prenestino va interpretato (come sarà meglio dettagliato in seguito) non già come un'azione di eversione dell'ordine democratico, quanto piuttosto come una vendetta malavitosa per il conflitto a fuoco, avvenuto il 29 luglio 1989 nel raccordo autostradale Fiano Romano- San Cesareo fra poliziotti e alcuni sequestratori di Dante Belardinelli, conflitto nel corso del quale trovò la morte anche Floris Giovanni, amico di Porcu, :

Si legge nella più volte citata sentenza 16.6.93 Corte Assise Parma:

" *... Mentre i familiari della Silocchi erano in attesa di conoscere le richieste dei rapitori, si verificava il primo dei due episodi, fra loro collegati, la cui dretta rilevanza nell'ambito del sequestro Silocchi, accertata dagli inquirenti solo in un momento successivo, ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria dibattimentale.*

Il primo di tali episodi avveniva intorno alle ore 2.20 del 29 luglio 1989, allorquando lungo il raccordo autostradale Fiano Romano- San Cesareo scoppiava un violento scontro a fuoco fra un nucleo dei NOCS e alcuni dei sequestratori di Dante Belardinelli, e cioè Bernardino e Diego Olzai, Giovanni Floris e Croce Simonetta, il primo deceduto nel corso del conflitto, il secondo e il terzo a distanza di alcune ore, il quarto di alcuni giorni.

Due le circostanze che poi ricollegheranno tale episodio al sequestro Silocchi: la profonda amicizia che legava uno degli attuali imputati, cioè il Porcu Francesco,

al Floris (sul punto vedasi deposizione del Mongile Pietrino all'udienza del 6.4.93) e le dichiarazioni rese dal Simonetta che, avendo subito indicato in Mongile Pietrino il complice che aveva in custodia Belardinelli, fece immediatamente scattare una serie di accertamenti che interessarono anche la tenuta agricola del prevenuto Goddi, sita in provincia di Viterbo (vedi deposizione teste Federico).

Il secondo dei suddetti episodi si verificava la sera del 24.8.1989 allorquando in Roma, nel quartiere Prenestino (vedasi deposizioni testi Gallo e Federico), saltava in aria una Fiat Uno, all'interno della quale veniva rinvenuto un fucile a canne mozze, e nei cui pressi giaceva il cadavere di un soggetto di sesso maschile (...)

Solo nel marzo del 1992 lo sconosciuto veniva identificato per De Blasi Luigi (...), cioè la persona nei cui confronti il GIP, dopo avere inizialmente emesso ordinanza di custodia in carcere per i reati di cui in rubrica, ha poi dichiarato non doversi procedere per morte del reo (...)".

Non vi è dubbio che taluno degli aderenti al "gruppo romano" professasse l'ideologia anarchica. Ma, nella sostanza delle cose, il vincolo societario mirava, più che alla sovversione dell'Ordinamento o a finalità terroristiche e di eversione, a compiere reati per ricavare profitti personali, reati che poco avevano a che fare con scelte ideologiche di sistemi politici in contrasto con quelli dello Stato democratico.

Se questo è vero per il "gruppo romano", non si vede come la professione di fede anarchica che accomuna la stragrande maggioranza delle persone imputate di reati diversi da quelli attribuibili al predetto sodalizio possa essere considerata il "cemento" che affascina condotte tra loro non assimilabili né a livello, per così dire, operativo, né quanto alla pericolosità manifestata dai singoli: balza evidente ictu oculi la profonda differenza tra la "valenza" criminale dei vari De Blasi, Porcu, Scrocco e quella attribuita ai rapinatori coagulati, di volta in volta, da Tesseri, da Budini, dalla Wejr, e via dicendo.

Invero, le comunanze ideologiche, le frequentazioni, le relazioni di amicizia, le manifestazioni di solidarietà e perfino le specifiche intese e i collegamenti per la perpetrazione di determinati reati, nel delineato contesto probatorio, tenuto conto dell'accentuato individualismo degli inquisiti (individualismo che il movimento anarchico assume come valore politico, e di questa assunzione sarebbe miope non tener conto da parte del giudicante) e del loro professato rifiuto di schemi organizzativi con differenziazioni gerarchiche e distribuzione di ruoli, non appaiono sufficienti a confermare la tesi accusatoria.

Certo, vi è la prova, accanto alla comune fede anarchica, che tra molti imputati intercorsero accordi per la commissione di reati specifici, e della conseguente attività per realizzarli (ciò accadde, ad esempio, per le rapine di Ravina di Trento e di Serravalle d'Ala).

Senonché, le affinità politiche non valgono processualmente, e gli accordi circoscritti alla perpetrazione di questo o di quel delitto nettamente individuato non bastano per ritenere che si sia costituito un organismo nella forma dell'associazione ex art. 270 o 270 bis CP e/o della banda armata.

Occorre la dimostrazione che tra gli inquisiti intercorreva un'intesa, estrinsecantesi in un rapporto organizzativo caratterizzato dalla stabilità e da un programma delinquenziale generico, ovvero di violenza sovvertitrice, armata e terroristica. Ma la dimostrazione fornita, valida nella visuale dell'art. 416 cp per i componenti del "gruppo romano" fino al 1991, evidenzia a carico di altri imputati una serie di atti di propaganda ed apologia sovversiva ovvero di istigazione a delinquere ovvero di altri reati senza dare certezza dell'ipotizzata organizzazione o eliminare i dubbi circa l'esistenza di essa.

Gli è che l'associazione delittuosa sostanzia una struttura connotata dalla permanenza, e distinta, ovvero autonoma, dalla perpetrazione dei reati-scopo. Appare perciò indispensabile, affinché si configuri la permanenza, che la struttura si articoli in una serie di rapporti fra i suoi consociati, in condotte, competenze, ruoli con predisposizione di mezzi in vista del divisato programma criminoso di carattere indeterminato.

Di conseguenza, il concorso di persone in uno specifico delitto, anche se reiterato in relazione al compimento di altri ma sempre determinati reati, di per sé è inidoneo ad atteggiarsi come momento di una "societas scelerum", a meno che le attività dei partecipi non trovino corrispondenza con funzioni o posizioni di ciascuno di essi nell'ambito di uno stabile vincolo associativo. Stabile, e dunque non tale da doversi esaurire, per comune accordo dei contraenti, dopo la commissione di un singoli delitti: secondo lo schema delle "batterie" di rapinatori comuni più indietro evidenziato.

Ma almeno a partire dal 1992 questo stabile vincolo associativo non è stato riscontrato dal materiale probatorio in atti, e, per il periodo precedente, esso semplicemente non risulta essere esistito tra il 1986 (data iniziale fissata dall'imputazione) e il 1988, apparendo davvero troppo labile l'argomento connesso alla presunta contiguità ideologica tra "Azione Rivoluzionaria" e il Bonanno-pensiero, contiguità che, significativamente, non risulta aver originato specifici comportamenti delittuosi.

Mentre tra il 1988 e il 1991 uno stabile vincolo associativo vi fu: ma esso concernè il solo "gruppo romano", esaurendosi con il dissolvimento di questo sodalizio.

Consegue, a tutto quanto sin qui osservato, che deve procedersi a declaratoria di improcedibilità nei confronti di CAMPO, GARAGIN, PORCU, SCROCCO, SFORZA ANTONIO per il delitto ex art. 416 cp- così giuridicamente definiti i fatti sub 1 nel periodo dal 1988 al 7-8 maggio 1991- perché già giudicati con sentenza 16.4.1993 Corte Assise Parma, mentre gli stessi vanno assolti dalle residue imputazioni sub 1 perché il fatto non sussiste.

La dichiarata insussistenza dell'associazione delineata dall'Accusa rende superflua la disamina delle singole posizioni processuali per ciò che concerne gli imputati sub 1 e sub 3bis) diversi da quelli dei quali ci si è fin qui occupati.

Ne deriva che ANDREOZZI Tiziano- BERLEMMI Francesco- BUDINI Antonio- CAMENISH Marco- CORTIMIGLIA Maria Apollonia- FANTAZZINI Horst- GIZZO Antonio- GUGLIARA Salvatore- LO FORTE Cristina- LO VECCHIO

Angela Maria- MANTELLI Guido- MOREALE Stefano- NAMSETCHI Mojdeh- NANO Roberta- RICCOBONO Giuseppina- RUBERTO Paolo- SASSOSI Emma- SFORZA Fabio- SFORZA Massimo- STASI Giuseppe- STRATIGOPOULOS Christos- TESSERI Carlo- TZIOUTZIA Evangelia- WEJR Jean Helen vanno anch'essi assolti dal delitto sub 1 perché il fatto non sussiste.

Ne deriva altresì che BENIAMINO Anna, FRISETTI Mario, MASCHIETTO Maria Ludovica, COSPITO Alfredo, DE PASCALE Nadia, SCAPUZZO Raffaele, DI MARCA Carmela, RANERI Rosa Gabriella, SCOPPETTA Maria Grazia Antonia, PALAMARA Bruno, SFORZA Roberto, PORCU Pierleone, CAVALLERI Costantino, SGARAMELLA Anna Maria, ANZOINO Mario e AVENALE Maria vanno assolti dal reato sub 3 bis) perché il fatto non sussiste.

Per quanto concerne Bonanno, nella condotta posta in essere dall'imputato a partire dalla base teorica della "proposta" di organizzazione sovversiva, e cioè dall'articolo "Nuova svolte del capitalismo", pubblicato nel maggio del 1993, si ravvisano prove idonee a giustificare l'affermazione di responsabilità per il delitto previsto e punito dall'articolo 272 CP, i cui elementi risultano contestati al prevenuto, che sul punto si è potuto ampiamente difendere nel contraddittorio, laddove l'imputazione sub 1 rimarca il propagandato progetto eversivo elaborato nel citato articolo e ricomprende anche "una diffusa attività di proselitismo, mediante la stampa di volantini, documenti e periodici alternativi, a circolazione interna tra cui "ANARCHISMO", "PROVOCAZIONE", "CANENERO" e "GAS- GRUPPO ANARCHICI SPAZIALI", accompagnata da una pericolosa attività di istigazione e di apologia dei reati strumentali al conseguimento del fine di eversione dell'Ordinamento Costituzionale". In tutti questi elementi, invero, si sostanzia l'azione di Bonanno, e tutti questi elementi integrano la fattispecie ex art. 272 CP.

La Corte non ignora come Bonanno sia stato più volte sottoposto a procedimenti penali per le sue idee: talvolta con esito favorevole, talaltra riportando condanne penali per apologia di reato e per istigazione per delinquere. Si potrebbe osservare che, in definitiva, oggi si sanzione sotto un diverso nomen juris una condotta già passata al vaglio di altri giudicanti. Senonché, a parte il fatto che Bonanno non risulta processato per l'articolo in parola, le emergenze processuali attestano un evidente "salto di qualità" nell'ambito dello stesso pensiero dell'ideologo dell'insurrezione. Dalla genericità dei proclami, per quanto sanguinari essi possano essere, e per quanto possano, al contempo, essere inquinati da elementi estetizzanti (si veda l'illuminante opuscolo dal titolo "La gioia armata", prodotto dalla stessa difesa), qui si passa alla specifica proposta di lotta armata con l'offerta di messa a disposizione di un sostrato di strumenti operativi destinati a radicare, intorno ai costituendi "gruppi di affinità", gli anarchici (e non solo gli anarchici) più decisi a "passare ai fatti". Il che travalica i limiti di una pur preoccupante istigazione o apologia e non può trovare copertura nel diritto di libera manifestazione del pensiero tutelato dall'articolo 21 della Costituzione, norma che incontra taciti limiti fissati dai lineamenti fondamentali del sistema costituzionale, quali la tutela dell'ordine

pubblico e, soprattutto, del metodo democratico. Come rilevato da ultimo da Cass. Pen., Sez.I, sent. 10779 del 13.10.1986:

" CONCRETA IL REATO DI PROPAGANDA SOVVERSIVA L'AZIONE DI COLUI CHE, IN QUALSIASI MODO E CON QUALSIASI MEZZO DI DIFFUSIONE, PONGA A CONOSCENZA DI UN NUMERO INDETERMINATO DI PERSONE IDEE, PROPOSITI ED APPREZZAMENTI DI ORDINE SOCIALE O POLITICO IDONEI, PER LA LORO CONCRETEZZA E SPECIFICITA', A PROVOCARE UN EFFETTIVO E CONCRETO PERICOLO DI ADESIONE ALLE IDEE, ALLE TESI ED AI PROPOSITI PROPAGANDATI. L'IDONEITA' DELL'AZIONE A SUSCITARE CONSENSI DA PARTE DI UN NUMERO INDETERMINATO DI PERSONE E, QUINDI, PERICOLO DI ADESIONE AL PROGRAMMA SOVVERSIVO COSTITUISCE IL PUNTO DI DEMARCAZIONE TRA LA PROPAGANDA SOVVERSIVA, COSTITUENTE UN ILLECITO PENALE, E LA PURA MANIFESTAZIONE DI PENSIERO CHE, AL CONTRARIO, E' UN BENE COSTITUZIONALMENTE PROTETTO."

Ne deriva che questo imputato va dichiarato responsabile del delitto ex art. 272 CP limitatamente al periodo 1993-1996, così giuridicamente definiti i fatti sub 1), mentre, per la residua imputazione, ne va disposta l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste".

L'aggravante di terrorismo.

L'accertata insussistenza dell'organizzazione terroristico- eversiva ipotizzata dall'Accusa e i limiti entro i quali deve ritenersi provata la natura giuridica del sodalizio definito "gruppo romano", mera associazione ex art. 416 CP, impongono di ritenere insussistente, laddove contestata, la speciale aggravante ex art. 1, legge 6.2.80 nr. 15.

III

REATI IN MATERIA DI ARMI e RICETTAZIONE (capi 2-3)

Struttura dell'imputazione. Altri casi di applicazione del principio del "ne bis in idem".

Muovendo dalla premessa dell'esistenza di una ramificata associazione a carattere terroristico- eversivo, si è contestato al capo 2 a tutti gli imputati che, nella prospettazione accusatoria, avrebbero appartenuto all'Organizzazione Anarchica capeggiata da BONANNO, la detenzione di tutte le armi che in qualche modo sarebbero rientrate nella disponibilità dell'associazione delinquenziale. Al capo 3 si è contestata agli stessi imputati la ricettazione del materiale di provenienza furtiva o comunque illecita (armi incluse) rinvenute all'interno della cantina di via Cristoforo Colombo nr. 310.

Caduta la premessa, accertato che il gruppo romano costituiva un'associazione delinquenziale comune per la quale una sentenza irrevocabile ha escluso la sussistenza del vincolo associativo, e accertato che non vi sono elementi tali da ritenere sussistente detto vincolo né per il "gruppo BONANNO" né, a fortiori, per l'Organizzazione Anarchica ipotizzata in accusa, occorre procedere all'esame analitico dell'imputazione sub 2, che va dunque scorporata al fine di individuare le singole attribuzioni di responsabilità.

In linea generale, si osserva che l'imputazione raggruppa tre differenti contestazioni, tutte di detenzione di armi:

- detenzione delle armi rinvenute all'interno della cantina di via Cristoforo Colombo (dettagliatamente indicate nella rubrica);
- detenzione delle armi asseritamente transitate nelle "basi" o "covi" dell'ipotizzata associazione "ORAI";
- detenzione delle armi impiegate nel compimento delle singole rapine: con riferimento a questa parte dell'imputazione, si osserva che i delitti di porto e quelli relativi alla natura di armi clandestine sono, invece, contestati nei capi specifici afferenti ai singoli episodi criminosi (es: si contesta al capo 2 la detenzione delle armi impiegate nella rapina alla gioielleria "Ciletti" di Pescara, mentre il porto delle armi stesse, armi clandestine, è rubricato sub 10). In qualche caso, peraltro, vi è doppia contestazione (es: si contesta sub 2 la detenzione delle armi impiegate nella rapina alla gioielleria "Gold Mancini" di Pescara, ma la stessa detenzione è poi contestata sub 13; si contesta, tra gli altri, a GARAGIN la detenzione della pistola impiegata nella rapina "Ciletti", ma risulta che lo stesso GARAGIN è stato già condannato con sentenza irrevocabile per questo reato).

All'uopo si deve preliminarmente osservare che, nei confronti di alcuni prevenuti e per i fatti appresso elencati, deve pronunciarsi sentenza di improcedibilità in quanto l'azione penale non poteva essere proseguita perché i fatti stessi erano già oggetto di sentenza irrevocabile:

- BUDINI e STRATIGOPOULOS: detenzione delle armi impiegate per le rapine alle Banche Calderari e Cassa Rurale di Ravina e Serravalle d'Ala (capo 2, in relazione ai capi 23 e 25, fatti già giudicati con sentenze 1.6.95 e 13.12.96 Corte Appello Trento). Il porto delle armi, correttamente, non risulta contestato proprio perché già coperto da sentenza irrevocabile;
- FANTAZZINI: detenzione delle armi rinvenute in via Perseo 9, Ardea, e di quelle impiegate nella rapina alla Cassa di Risparmio di Cori (capo 2, fatti già giudicati con la sentenza 24.4.92 Corte Appello Roma). La rapina di Cori non fa parte, in quanto reato specifico, del presente procedimento. Il porto delle relative armi non risulta dunque contestato.
- GREGORIAN GARAGIN: detenzione delle armi impiegate nella rapina Ciletti di Pescara (capo 2, in relazione al capo 10, fatto già giudicato con le sentenze Corte Assise Chieti 25.11.93 e Corte Assise Appello l'Aquila 1.6.95). Il porto delle armi, correttamente, non è stato contestato in quanto già giudicato con le predette sentenze.
- TESSERI: detenzione delle armi Calderari- Ravina- Serravalle d'Ala- Perseo, via Colle Romito e Cassa Risparmio di Cori (capo 2, in relazione ai capi 23 e 25, fatti già giudicati con le sentenze Corte Appello Roma 24.4.92; Corte Appello Trento 1.6.95; Corte Appello Trento 13.12.96). Il porto delle armi non risulta contestato per le rapine per le quali TESSERI fu già giudicato.
- TZIOUTZIA e WEJR: detenzione delle armi rapina Serravalle d'Ala (capo 2, in relazione al capo 25, fatti già giudicati con la sentenza Corte Appello Trento 1.6.95). Il porto, anche in questo caso, risulta correttamente non contestato.

E' ora il caso di esaminare partitamente i singoli segmenti dell'imputazione.

Detenzione delle armi rinvenute all'interno della cantina di via Cristoforo Colombo.

La cantina in questione fu scoperta nel corso di una perquisizione effettuata il 7-8 maggio 1991. Dalla deposizione dell'ispettore REDA, da quella del mar. BRIZZI ("la nostra fonte è Sforza Antonio"), dalle parziali ammissioni dello stesso Antonio SFORZA e dagli atti relativi al processo Silocchi si può affermare con tranquillante sicurezza che fu proprio SFORZA, messo alle strette nel quadro delle indagini sul sequestro di Mirella SILOCCHI, e oggetto di attenzione da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente (Procura di Parma), a svelare l'esistenza della cantina.

Detta cantina era stata acquistata il 4 ottobre 1989 da Giovanni BARCIA con preliminare di vendita da tale Italino FORMICHELLA. Il contratto d'acquisto fu

stipulato il 23 aprile 1991 (pochi giorni prima della perquisizione) ma al posto di BARCIA compare, come titolare dell'acquisto, Maria Apollonia CORTIMIGLIA, moglie di Paolo RUBERTO, "braccio destro" di BONANNO a Catania.

FORMICHELLA (ud. 31.3.99) ha dichiarato di aver trattato sempre ed esclusivamente con BARCIA, che gli riferì di aver necessità di un deposito per tenervi le scarpe che usava commerciare. Anche Bernardino POSCIA (31.3.99), portiere dello stabile di via Cristoforo Colombo 322 (corrispondente all'altro ingresso della cantina) ebbe rapporti esclusivamente con BARCIA.

La CORTIMIGLIA fu officiata dell'acquisto quale prestanome di BARCIA: venne a Roma per perfezionare l'atto, riferì a FORMICHELLA che sarebbe ripartita in giornata. Durante il rogito, BARCIA disse a FORMICHELLA che il commercio di scarpe andava male, e che quindi la cantina l'avrebbe comperata la CORTIMIGLIA perché costei necessitava di un recapito a Roma.

Una volta resa pubblica la notizia della scoperta della cantina, la CORTIMIGLIA si precipitò a denunciare il suo ruolo di acquirente fittizia in un esposto presentato alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Palermo. La donna- che unitamente al marito RUBERTO accettò di rendere interrogatorio in fase preliminare- ha riferito di essersi limitata a un'interposizione in favore di BARCIA, compagno anarchico, senza peraltro immaginare quale fosse il contenuto della cantina stessa.

Antonio SFORZA ha riferito che BARCIA lo incaricò di preparare un'intercapedine all'interno della cantina. Egli vi lavorò quando il locale era vuoto. L'imputato ha dichiarato che erano soliti recarvisi BARCIA e la SCROCCO, ma che anche gli altri del gruppo romano erano soliti dirsi "sei stato in cantina? Sei andato in cantina?". In un'occasione, SFORZA sentì GARAGIN lamentarsi con BARCIA perché nella cantina "i sardi" avevano lasciato "la loro roba".

Il riscontro è nel fucile a canne mozze repertato, lo stesso che risulta impiegato in occasione del sequestro dell'industriale di Marzio PERRINI, sequestro nel quale, come risulta da sentenza irrevocabile, erano coinvolti PORCU e DE BLASI. Per le considerazioni già sviluppate sull'argomento, cfr. cap. II, sub B, nr.12. Detto sequestro fu opera di una banda di sardi, ma vi prese parte anche DE BLASI, secondo uno schema che sarebbe stato perfezionato in occasione del sequestro SILOCCHI (DE BLASI come uno degli apprensori materiali della donna, e la SCROCCO e GARAGIN concorrenti nel delitto, l'una per i contatti con GODDI BACHISIO FRANCO, nel cui podere di Viterbo l'ostaggio venne custodito e trovò la morte, l'altro perché impiegato quale telefonista incaricato dei contatti con la famiglia della sequestrata). Il rinvenimento del fucile conferma l'esistenza di organici legami tra soggetti che, partendo da identità criminali e rami operativi differenziati, convergono in un unico disegno delinquenziale.

All'interno della cantina, unitamente all'arsenale (tra cui l'arma usata per la rapina Ciletti e l'omicidio del povero Lo Feudo a Pescara) e al materiale di propaganda anarchica, vennero rinvenute le impronte di BARCIA e di GARAGIN e un testo redatto con grafia decisamente simile a quella della SCROCCO.

La cantina, dunque, era in uso al "gruppo romano".

Dette circostanze, ove ricondotte al ruolo che GARAGIN e SCROCCO risultavano rivestire all'interno del sodalizio "romano", rendono certa la responsabilità dei due imputati per la detenzione delle armi in oggetto, e, come diretta conseguenza, per la ricettazione sub 3. Certa è anche la responsabilità di PORCU per i due delitti sub 2 e 3: giocano, contro questo imputato, il ruolo all'interno del gruppo, il concorso nei sequestri di persona con il diretto elemento di prova costituito dal fucile usato nel sequestro PERRINI, le dichiarazioni di SFORZA.

Non può andare esente da responsabilità lo stesso SFORZA Antonio: materiale esecutore dell'intercapedine che serviva ad occultare le armi e frequentatore dell'immobile[18], costui, proprio in virtù degli stretti contatti che intratteneva con GARAGIN, BARCIA e gli altri, non poteva ignorare né lo scopo al quale era destinato l'immobile stesso, né l'uso che del materiale "scottante" ivi contenuto si intendeva fare. Del resto, SFORZA è reo confesso della rapina Ciletti, nel corso della quale fu impiegata un'arma che proveniva proprio dalla cantina di via Cristoforo Colombo, e ben sapeva la provenienza dell'arma. Consegue che SFORZA fornì coscienti e costruttivi apporti alla costituzione, all'impianto e alla gestione del deposito di armi a disposizione del gruppo romano, del quale faceva parte. e deve pertanto essere riconosciuto responsabile dei delitti sub 2 e 3.

Ulteriore approfondimento merita il ruolo di CAMPO, LO VECCHIO, CORTIMIGLIA.

Il deposito di via Cristoforo Colombo fu costituito a partire dall'ottobre 1989. A quell'epoca, DE BLASI era già morto. CAMPO- come risulta dalle dichiarazioni di SFORZA- allentò i rapporti con il gruppo romano dopo questo evento. Insofferente, a dire di SFORZA, per le velleità di leadership accampate da PORCU. Ciò non gli impedì di mantenere ancora contatti con SFORZA e con GARAGIN, mentre, per un altro verso, egli operava "in batteria" con rapinatori del calibro di TESSERI e di FANTAZZINI. Si potrebbe obbiettare che nella cantina di via Cristoforo Colombo confluirono armi e altri materiali che, almeno in parte, dovevano già da prima (e cioè dall'epoca in cui DE BLASI era ancora in vita) essere nella disponibilità del gruppo romano, e quindi anche dello stesso CAMPO, che del gruppo faceva parte. Ma non si può non rilevare come, per un verso, CAMPO risulti estraneo alle vicende criminali nelle quali compaiono armi sicuramente nella disponibilità del gruppo (sequestro Perrini, rapina Ciletti, omicidio Lo Feudo), mentre, per un altro verso, lo stesso imputato, a partire dall'agosto 1989 (morte di De Blasi, avvenuta in epoca in cui ancora il deposito non era acquisito al gruppo romano) risulta attinto da elementi accusatori unicamente in relazione a reati di rapina commessi con TESSERI e con FANTAZZINI, e pertanto con la "batteria" autonoma che si suppone impiantata da costoro nel quadro di attività delittuose non riconducibili al "gruppo romano".

La delineata situazione probatoria non consente di ritenere provata con certezza la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto sub 3, e, per il delitto sub 2, il

---

[18] Oltre alle ammissioni dell'imputato (cfr. cap. II), v. anche la deposizione SOLIMENE, ud. 29.4.98.

concorso nella detenzione delle armi limitatamente a quelle rinvenute nella cantina di via Cristoforo Colombo.

Quanto alla LO VECCHIO, nessun elemento di diretto coinvolgimento della stessa nell'acquisto o nella gestione della cantina è rilevabile in atti. Tuttavia, LO VECCHIO, pur sfuggendo a responsabilità penale in ordine alla fattispecie associativa per la paradossale situazione che si verrebbe a creare se la si colpisse come "unica associata" di un sodalizio del quale è stata giudizialmente dichiarata l'insussistenza, era purtuttavia elemento pienamente inserito nell'ambito del "gruppo romano". Ella è a conoscenza della morte di De Blasi, avendo appresa la circostanza (come si vedrà in seguito) da persona comunque coinvolta nell'ideazione dell'attentato al Prenestino; ella è concorrente nella sanguinosa rapina "Ciletti" di Pescara, per compiere la quale viene impiegata un'arma che sarà poi rinvenuta all'interno della cantina.

Consegue l'affermazione di responsabilità dell'imputata per la detenzione delle armi custodite nella cantina di via Cristoforo Colombo e per la ricettazione sub 3.

In relazione alla Cortimiglia, sulla scorta di quanto affermato nel cap. II, sub C), voce "Cortimiglia", deve escludersi che elementi certi di prova attingano l'imputata, prestanome di BARCIA per l'acquisto della cantina.

In relazione a tutti gli altri imputati, e cioè a tutti coloro che non risultano direttamente coinvolti nelle imprese del "gruppo romano", non vi sono prove, una volta caduta l'ipotesi associativa, né della consapevolezza dell'esistenza del deposito d'armi di via Cristoforo Colombo né, a fortiori, del concorso nella costituzione e nello sfruttamento dello stesso. Consegue la loro assoluzione con la formula "per non aver commesso il fatto".

Detenzione di armi presso altri depositi, abitazioni o "covi".

Caduta l'imputazione associativa, non v'è altro da aggiungere a quanto osservato nel cap. II, sub B) nr. 4, laddove si precisò che "è difficile considerare "basi logistiche o covi le case, gli appartamenti, gli alloggi" dei militanti nella (supposta) organizzazione. A fortiori l'assunto esce rafforzato una volta accertata l'insussistenza della delineata associazione.

In sede di esame dei singoli reati specifici si esamineranno le posizioni individuali, affermando, ove sia raggiunta la prova della colpevolezza per le contestate rapine con porto d'arma rubricate ai relativi capi d'imputazione, anche la responsabilità per il singolo, specifico episodio di detenzione rubricato sub 2.